FONDAZIONE
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
L'OPERA FONDATA DA PADRE PIO
SAN GIOVANNI ROTONDO
VIALE CAPPUCCINI, 1

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione		Data
1	**Revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01**			**31/12/2024**

PREMESSA **12**

1 PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA **12**

2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO **13**

3 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO **14**

PARTE GENERALE **15**

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 ..... **15**

1.1 OGGETTO DEL DECRETO 15

1.2 FATTISPECIE DI REATO 16

1.3 SANZIONI 18

1.4 ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 18

1.5 LEGGI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING 19

2 Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG 231) **22**

2.1 FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 22

2.2 DESTINATARI DEL MODELLO 23

2.3 STRUTTURA E COMPONENTI 24

2.4 L'APPROCCIO METODOLOGICO 26

2.4.1 Metodologia adottata *26*

2.5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI 26

2.5.1 Principi *26*

2.6 IL SISTEMA SANZIONATORIO 27

2.6.1 Premessa *27*

2.6.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare *28*

2.6.3 Destinatari e loro doveri *29*

2.6.4 Principi generali relativi alle sanzioni *30*

2.6.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti al Comparto del Servizio Sanitario Nazionale *33*

2.6.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti Medici e Amministrativi *34*

2.6.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 231/01) 34

2.6.8 Misure nei confronti dei sindaci 35

2.6.9 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 36

2.6.10 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni 36

2.7 IL PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 37

2.7.1 La comunicazione e la formazione del MOG 38

2.8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 38

2.8.1 Contesto normativo 38

2.8.2 Iter di nomina e revoca 38

2.8.3 Requisiti essenziali 40

2.8.3.1 Autonomia. 40

2.8.3.2 Indipendenza. 41

2.8.3.3 Professionalità. 41

2.8.3.4 Continuità di azione 41

2.8.4 Collocazione organizzativa 41

2.8.5 Composizione 42

2.8.6 Funzioni 42

2.8.6.1 Attività di vigilanza e controllo 42

2.8.6.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico 43

2.8.6.3 Attività di aggiornamento del MOG 231. 44

2.8.6.4 Reporting nei confronti degli organi societari 44

2.8.6.5 Gestione dei flussi informativi. 45

2.8.7 Poteri 47

2.8.8 Budget 48

2.9 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING. 48

2.9.1 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza 48

2.9.2 La nullità delle misure ritorsive e discriminatorie adottate nei confronti del segnalante 50

2.9.3 Perdita delle tutele garantite dalla Legge in caso di malafede del segnalante 50

PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 51

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 51

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 51

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 24 E ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001 56

4 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 81

4.1 Area del Fare 81

4.2 Area del Non Fare 81

5 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO. 84

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEIRISCHI-REATO EX ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 84

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 117

PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001 124

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 124

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 125

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001. 135

4 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 136

4.1 Area del Fare 136

4.2 Area del Non Fare 137

5 I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 137

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001 138

PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 141

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 141

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 142

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001 145

4 I DELITTI DI CRIMINALTA' ORGANIZZATA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 147

4.1 Area del Fare 147

4.2 Area del Non Fare 147

5 I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO. 148

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001 148

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 150

PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001 151

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 151

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 152

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001 156

4 I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 157

4.1 Area del Fare 158

4.2 Area del Non Fare 158

5 I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 159

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001 159

6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 160

PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DELL'ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001 162

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 162

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 163

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001 167

PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 168

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI 168

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 169

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 182

4 I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 186

4.1 Area del Fare 186

4.2 Area del Non Fare 187

5 I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 189

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 189

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 194

7 I REATI DI CORRUZIONE PRIVATA – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 195

7.1 Area del Fare 195

7.2 Area del Non Fare 195

8 I REATI DI CORRUZIONE PRIVATA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO. 196

8.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 TER COMMA 1, LETTERA S-BIS DEL D.LGS. 231/2001. 196

9 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 199

PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001 201

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 201

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 202

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001 209

4 I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001 211

4.1 Area del Fare 211

4.2 Area del Non Fare. 212

5 I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 212

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001 212

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 216

PARTE SPECIALE – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI AI SENSI DELL'ART. 25 QUATER 1 DEL D.LGS. 231/2001 218

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 218

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 219

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 QUATER 1 DEL D.LGS. 231/2001 220

4 I REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 221

4.1 Area del Fare. 221

4.2 Area del Non Fare 221

5 I REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 222

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 QUATER 1 DEL D.LGS. 231/2001 222

PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 224

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 224

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 225

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001 234

4 I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 –

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 235

4.1 Area del Fare. 236

4.2 Area del Non Fare. 236

5 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 237

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 237

PARTE SPECIALE – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE AI SENSI DELL'ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 241

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE. 241

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 242

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 248

PARTE SPECIALE – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 249

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 249

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 250

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 253

4 I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 256

4.1 Area del Fare 257

4.2 Area del Non Fare 257

5 I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 258

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 258

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 273

7 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ADOTTATO DA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 274

PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 277

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI 277

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 278

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001 289

4 I REATI IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 290

4.1 Area del Fare 290

4.2 Area del Non Fare 291

5 REATI IN MATERIA AMBIENTALE – PROTOCOLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 292

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001 292

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 297

PARTE SPECIALE - REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 300

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI 300

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 301

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX L. 146/2006 308

PARTE SPECIALE - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001 310

1 DESTINATARI E FINALITA' DELLA PARTE SPECIALE – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO 310

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 311

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 315

4 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 315

a. Area del Fare 316

b. Area del Non Fare. 316

5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 317

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 318

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 318

PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE AI SENSI DELL'ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 320

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 320

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 321

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 325

4 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 326

4.1 Area del Fare 327

4.2 Area del Non Fare 328

5 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 329

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 329

6 FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DLL'ORGANISMO DI VIGILANZA 330

PARTE SPECIALE – DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 332

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 333

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 333

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001 333

4 IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 335

4.1 Area del Fare. 335

4.2 Area del Non Fare 335

5 IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO 336

5.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001 336

6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... 336

PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL' ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 338

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....338

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 339

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 342

4 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... 344

4.1 AREA DEL FARE 344

4.2 AREA DEL NON FARE 344

5 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO..... 345

1.1 PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO EX ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001 345

PARTE SPECIALE – RAZZISMO E XENOFOBIA AI SENSI DELL' ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001..... 348

1 DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE..... 348

2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI 349

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI EX ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001..... 350

PREMESSA

1 Presentazione della Struttura Sanitaria Casa Sollievo della Sofferenza

L'ospedale **Casa Sollievo della Sofferenza** è stato classificato quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) con decreto del Ministero della Sanità del 17.7.1991. Il riconoscimento originario per "malattie genetiche ed eredo-familiari" è stato ampliato nel dicembre 2012 ed è divenuto "malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa". Inaugurato il 5 maggio 1956 da Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza è diventato nel corso degli anni uno dei centri ospedalieri di eccellenza italiani per dimensioni, professionalità e competenza dei propri operatori.

Il Policlinico è situato a San Giovanni Rotondo (FG) e dispone di 60 laboratori specialistici, circa 1000 posti letto distribuiti in 26 reparti di degenza medico-chirurgici e 14 reparti di diagnostica e servizi. Oltre alla struttura principale, Casa Sollievo della Sofferenza è presente sin dal 1998 in Lazio con l'istituto CSS-Mendel di Roma, la cui attività è interamente dedicata alla ricerca medica.

In ragione di esigenze interne e dei dettami imposti dal Piano Regionale di Riordino della rete assistenziale ed ospedaliera, Casa Sollievo ha affrontato un processo di ristrutturazione organizzativa che si sostanzia nella creazione di 10 dipartimenti (9 sanitari, 1 amministrativo e dei relativi Comitati dipartimentali) e nell'implementazione di un Sistema Unico di Gestione della Qualità conforme alla norma ISO 9001. La scelta di intraprendere il percorso di Certificazione di Qualità nasce dall'esigenza della Direzione di introdurre e validare un metodo lavorativo consolidato che ponga al centro del proprio operare le esigenze e la cura dell'ammalato lungo tutto il suo percorso diagnostico terapeutico, rispecchiando così il valore fondante dell'Ospedale di Padre Pio da Pietrelcina. Il conseguimento della Certificazione di conformità nel 2010 ai requisiti della norma ISO 9001 rilasciata dal Bureau Veritas (Ente certificatore riconosciuto a livello internazionale) si configura come il punto di partenza di una serie di attività volte al mantenimento della certificazione e al miglioramento del sistema di qualità adottato.

In questo scenario si innesta la volontà di adottare un modello organizzativo con lo scopo di tutelare l'Opera da eventuali reati commessi nel suo interesse o vantaggio.
Anche il Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di permeare, attraverso i suoi presidi, l'attività quotidiana degli operatori di Casa Sollievo della Sofferenza e di costituire parte integrante di quel sistema, richiede che procedure e protocolli di prevenzione debbano essere redatti in conformità alla regola della Qualità e non possano prescindere dal costituire parte integrante di questo sistema. Invero, come riconoscimento degli interventi migliorativi adottati e delle attività programmate, Casa Sollievo della Sofferenza, nel 2013 ha superato la prima verifica ispettiva ottenendo il rinnovo della Certificazione di Qualità ISO 9001.

La Fondazione riconosce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come valore assoluto ed irrinunciabile che, oltre a garantire l'integrità fisica e morale delle persone coinvolte, rappresenta un contributo fondamentale alla sostenibilità del proprio operare per il Sollievo della Sofferenza dei pazienti e costituisce un elemento necessario di azione, di motivazione e di impegno integrato in tutte le attività

condotte. E' tradotto nell'attuazione di sistemi che perseguono l'affidabilità dell'organizzazione, la consapevolezza dei ruoli di direzione e coordinamento, il miglioramento continuo dei risultati ottenuti ed il coinvolgimento effettivo di ogni risorsa aziendale. Il presidio di questi aspetti avviene mediante processi permanenti e regolarmente aggiornati, basati sull'identificazione delle attenzioni, la valutazione delle priorità e la definizione di specifici piani di azione, di monitoraggio, di sorveglianza attuati mediante programmi e percorsi dedicati. L'obiettivo è quello di prevenire qualunque evento indesiderato in materia di salute e sicurezza, assicurando il rispetto di ogni regolamentazione applicabile, perseguendo traguardi progressivi di efficienza e condivisione da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di rendere effettivo il controllo dei rischi e la valorizzazione di ogni opportunità di crescita nella missione complessiva della Fondazione. Di questo obiettivo sono responsabili tutti i componenti dell'organizzazione, ciascuno per i propri ruoli e le proprie competenze. La struttura trasversale di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (GSSL), in staff al Legale Rappresentante ed alla Direzione Strategica, rappresenta il riferimento ed il supporto tecnico/metodologico nella definizione delle politiche aziendali a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei visitatori in tutte le unità produttive ospedaliere ed extra ospedaliere della Fondazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 230/95). Il responsabile della struttura GSSL è titolare di una delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conforme all'art. 16 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed ha il mandato di promuovere e sviluppare un sistema di gestione conforme allo standard BS OHSAS 18001.

2 Obiettivi del documento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora questi siano stati commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente)
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente, la capacità della società di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto medesimo.

Qualora venga perpetrato un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01 e la società non possa dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG 231), si espone al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

In relazione al contesto normativo precedentemente descritto, Casa Sollievo della Sofferenza ha provveduto a:

- adottare ed attuare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;

- istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, deputato a vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente documento illustra i singoli elementi del MOG 231 adottato da Casa Sollievo della Sofferenza e l'approccio metodologico seguito per la creazione dei componenti stessi.

3 Descrizione del documento

Il documento descrittivo del MOG 231 di Casa Sollievo della Sofferenza si compone di:

- **Parte Generale**, che descrive il sistema di governo societario, il processo di definizione ed i principi di funzionamento del MOG e i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.
- **Parte Speciale**, una per ciascuna famiglia di reato, che riporta:
  - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
  - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
  - i principi comportamentali da rispettare;
  - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
  - i flussi informativi sistematici predisposti.

PARTE GENERALE

1 Il Decreto legislativo 231/2001

1.1 Oggetto del decreto

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti sono attualmente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati di falso nummario (art. 25 bis, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, D.Lgs. 231/01);
- Reati Societari (art. 25 ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater, D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/01);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies, D.Lgs. 231/01);
- Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies, D.Lgs. 231/01)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);

- Contrabbando (art. 25 sexiesdeceies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies).

1.3 Sanzioni

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- di natura pecuniaria applicata per quote (il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549) e la sanzione minima applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote);
- di natura interdittiva (applicabili anche in via cautelare al ricorrere di determinate condizioni):
    - interdizione dall'esercizio dell'attività;
    - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
    - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4 Esimente dalla responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/01 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che, in caso di un reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui all'art. 6, comma primo, lett. b) del Decreto).

Di conseguenza, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni sopra riportate. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli enti, un valore scriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e, al contempo, vengano adottati ed efficacemente attuati da parte dell'organo dirigente.

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Leggi in materia di Whistleblowing

Il D.Lgs. 231/2001 contiene, altresì, disposizioni volte alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. In particolare l'articolo 6, comma 2bis[1] stabilisce che il Modello di Organizzazione e di Gestione deve prevedere:

uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; questi canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001, è rilevante il D.Lgs. 165/2001, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

[1] Articolo modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di Whistleblowing, G.U. n.291 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

pubblico o privato", in quanto anche i soggetti di diritto privato controllati o partecipati dalla Pubblica Amministrazione, hanno la possibilità di adottare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Decreto 165/2001 stabilisce all'art. 54-bis le disposizioni per la "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", prevedendo che:

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La Legge 179/2017 in materia di Whistleblowing, a maggior tutela dell'autore di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ambito di rapporto di lavoro pubblico o privato, stabilisce all'art. 3, rubricato "Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio aziendale, professionale, scientifico e industriale", che:

nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile;

la disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;

quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

L'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti sospetti rientra già nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e che, conseguentemente, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, ad eccezione dei casi in cui l'informazione sia connotata da intenti calunniosi o sorretta da cattiva fede, dolo o colpa grave. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di Whistleblowing, è quindi necessaria una puntuale informazione da parte dell'Ente di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano non

soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dall'azienda e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obbiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Con l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni in materia di obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e della legge sul Whistleblowing, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante e il connesso diritto alla riservatezza di quest'ultimo, nonché l'introduzione di specifiche previsioni all'interno del sistema disciplinare volte a sanzionare eventuali atti di ritorsione e atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante.

In materia, è intervenuto, da ultimo, il D.lgs. 24 del 15 marzo 2023, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, stabilendo che devono essere assicurati al segnalante:

a) Uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e lesive dell'interesse o dell'integrità dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) Tali canali garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione;

c) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o l'ipotetica presentazione di segnalazioni infondate, effettuata con dolo o colpa grave, saranno punite in conformità a quanto disciplinato nel capitolo "Sistema sanzionatorio";

d) Nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo. Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, nei casi di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)

2.1 Funzionamento del modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/01, il MOG 231 deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:

- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, secondo un approccio di *risk assessment*;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla società a fini di prevenzione dei rischi-reato che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attenendosi all'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 e alle linee guida interpretative ed applicative elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria ed, in particolare, a quelle fornite da Confindustria, Casa Sollievo della Sofferenza ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

In considerazione di quanto sopra esposto, le Parti Speciali del Modello hanno l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari (definiti al paragrafo che segue) al fine di prevenire il verificarsi dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Nello specifico, esse hanno lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle famiglie di reato richiamate dal Decreto;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2.2 Destinatari del modello

Sono Destinatari (in seguito "Destinatari") del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nelle Parti Speciali, i soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni") sotto indicati:

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

2.3 Struttura e componenti

I principali componenti del MOG 231 di Casa Sollievo della Sofferenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/01, sono le seguenti:

- Codice Etico;
- Principi di *Corporate Governance*;
- Protocolli di controllo;
- Sistema sanzionatorio;
- Piano di comunicazione e formazione;
- Organismo di Vigilanza.

Il **Codice Etico** ha lo scopo di promuovere e diffondere la visione e la missione dell'Azienda, evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali che mirano a favorire, da parte dei soggetti in posizione apicale, dei dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno a mantenere una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore. Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla Struttura Sanitaria;
- doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

I **Principi di *Corporate Governance*** descrivono l'organizzazione dell'Azienda.

I **Protocolli di controllo** rappresentano l'insieme delle misure di controllo che presidiano le attività identificate come sensibili alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, la cui adeguata applicazione aiuta a prevenire la commissione dei reati medesimi.

Il **Sistema sanzionatorio** stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative, da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute

nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG 231. Il Sistema disciplinare stabilisce:

- il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di Codice Civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali, dipendenti e dirigenti nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

Il **Piano di comunicazione e formazione** è funzionale alla comunicazione a tutti i portatori d'interesse delle regole e delle disposizioni previste dal MOG 231, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione. Il Piano di comunicazione e formazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente di Casa Sollievo della Sofferenza, attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal MOG 231 nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

Il Piano deve prevedere i seguenti punti:

- i programmi informativi e formativi da programmare ed eseguire;
- le tecniche, i mezzi e gli strumenti di supporto all'attività di comunicazione e formazione (ad esempio, circolari interne, comunicati da affiggere in luoghi di comune accesso, supporti documentali multimediali, formazione in aula);
- i mezzi attraverso i quali è testato il livello di comprensione e apprendimento dei soggetti formati;
- le modalità di verbalizzazione delle attività di formative effettuate.

L'**Organismo di Vigilanza** ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG 231 adottato e di curarne l'aggiornamento in funzione dei mutamenti organizzativi che interesseranno Casa Sollievo della Sofferenza e della normativa vigente.

Ne sono definiti:

- l'iter di nomina e di revoca con indicazione delle cause di ineleggibilità e di revoca;
- i requisiti essenziali;
- la collocazione organizzativa;
- le funzioni e i poteri;
- il budget.

2.4 L’approccio metodologico

2.4.1 Metodologia adottata

Un modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere realizzato e implementato al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

A tale proposito, particolare importanza assume il momento di analisi della struttura organizzativa allo scopo di:

- individuare le attività sensibili nelle quali ci potrebbero essere occasioni di promozione dei comportamenti illeciti;
- descrivere il sistema di controllo interno a presidio delle attività sensibili individuate.

L’attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere promossa ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa.

Tale attività prevede il coinvolgimento diretto dei soggetti apicali, ovvero degli amministratori, dei direttori generali ed, in generale, di tutti coloro che, nell’ambito della propria attività, hanno significativa autonomia decisionale e di gestione per la propria Struttura Sanitaria.

Per maggior dettaglio sulla metodologia adottata si veda il documento “Metodologia di valutazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01”.

Il documento ha la finalità di esporre la metodologia e gli strumenti a supporto della fase di analisi delle attività potenzialmente a rischio di reato contemplati dal D.Lgs. 231/01.

2.5 Il sistema delle deleghe e dei poteri

2.5.1 Principi

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del MOG previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

La documentazione connessa al Sistema delle deleghe e dei poteri è depositata presso la Direzione Risorse Umane, che presidia le attività connesse all'espletamento degli obblighi inerenti la gestione societaria, provvedendo altresì agli aggiornamenti conseguenti a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni effettuati dietro delibera del Consiglio di Amministrazione di Casa Sollievo della Sofferenza.

La Struttura Sanitaria ha già adottato, e si impegna a mantenere e comunicare, un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun dipendente.

È operativo un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con l'indicazione di soglie quantitative di spesa.

2.6 Il Sistema sanzionatorio

2.6.1 Premessa

La efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato Sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01).

Invero, affinché il modello di organizzazione, gestione e controllo possa avere efficacia esimente per la Struttura Sanitaria deve prevedere, come indicato nell'art. 6, comma 2, sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello* stesso.

I requisiti cui il Sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Struttura Sanitaria inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Struttura Sanitaria è chiamata a sanzionare la violazione indipendente dall'andamento del giudizio penale instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Struttura Sanitaria;

- **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i Destinatari (non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti).

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Struttura Sanitaria di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Struttura Sanitaria è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni, è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

2.6.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La Struttura Sanitaria, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili al settore, nella fattispecie:

- per il **Comparto Sanitario**, al CCNL del Personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
- per i **Dirigenti Medici**, al CCNL A.R.I.S. - A.N.M.R.I.S.;
- per i **Dirigenti Amministrativi**, al CCNL del Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;

Casa Sollievo della Sofferenza assicura altresì che sul piano procedurale si applica l'art. 7 della L. n. 300 del 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni) le misure applicabili e le procedure disciplinari devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

2.6.3 Destinatari e loro doveri

I Destinatari del presente Sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del MOG 231 stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel MOG 231.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Struttura Sanitaria, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

2.6.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;

- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario tra le quali si annovera, a titolo esemplificativo, la comminazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificate sulla base della categoria di appartenenza del soggetto agente.

2.6.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti al Comparto del Servizio Sanitario Nazionale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente MOG 231 sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti appartenenti al Comparto Sanitario rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in Azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il Sistema disciplinare aziendale della Struttura Sanitaria è quindi costituito dalle norme del Codice Civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL citato. In particolare, il Sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il MOG 231 fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del MOG 231 nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Struttura Sanitaria ritiene che le sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite in precedenza.

In particolare, per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso.

(a) Rimprovero verbale o (b) rimprovero scritto (censura)

Il rimprovero verbale o scritto, in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- prima infrazione di limitata gravità;
- lieve violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023 a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché compimento di deboli atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione;
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal MOG 231;
- in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG 231 stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori, ovvero lieve violazione delle prescrizioni in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023.

(c) Multa

La multa (di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione), in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- recidive di un'infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o scritto;
- prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate;
- inefficacia dell'ammonizione verbale o scritta, ovvero prima infrazione di maggiore gravità degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023 a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché compimento di modesti atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(d) ed (e) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (fino a dieci giorni ovvero da undici giorni fino a un massimo di sei mesi), in accordo al CCNL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- recidive di un'infrazione già punita con la multa nei sei mesi precedenti;
- prima infrazione di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori, ovvero lieve violazione delle prescrizioni in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023.
- Violazione dolosa o colposa delle prescrizioni in materia di whistleblowing ai sensi della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 da parte del dipendente, venendo meno agli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione ovvero compiendo atti di ritorsione o di discriminazione nei confronti del segnalante.

(f) e (g) Licenziamento (con preavviso o senza preavviso)

Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG 231 e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento nel rispetto del CCNL (senza preavviso ma con TFR).

In particolare, la sanzione si applica:

- nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente (in quest'ultimo caso, solo per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alcuni reati afferenti la materia ambientale), compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- nei più gravi casi di violazione dolosa o colposa delle prescrizioni in materia di whistleblowing ai sensi della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 da parte del dipendente, venendo gravemente meno agli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione ovvero compiendo gravi atti di ritorsione o di discriminazione nei confronti del segnalante.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del MOG 231, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del MOG 231 senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

2.6.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti Medici e Amministrativi

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Struttura Sanitaria, ma anche all'esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti medici e amministrativi di Casa Sollievo della Sofferenza di quanto previsto nel presente MOG 231 e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei **Dirigenti Medici** sono ravvisabili nel sistema disciplinare previsto dal CCNL di A.R.I.S. - A.N.M.I.R.S. e applicabili nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare, eventuali Infrazioni poste in essere dai Dirigenti Medici (da intendersi non soltanto come dirette violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ma anche del D.Lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate, tra cui la Legge 179/2017 e il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing), possono dare luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

Diversamente, in virtù della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento all'interno del CCNL di riferimento (CCNL del Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale), eventuali infrazioni poste in essere dai **Dirigenti Amministrativi** dell'Ente (da intendersi, anche in questo caso, non soltanto come dirette violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ma anche del D.Lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate, tra cui la Legge 179/2017 e il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing) saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo Principi generali relativi alle sanzioni, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente (Medico ovvero Amministrativo) consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti

gerarchicamente, comportamenti non conformi al MOG 231 e/o in violazione dello stesso, ovvero comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni, ovvero comportamenti che costituiscono violazioni della Legge a tutela del dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Qualora le infrazioni del MOG 231, ovvero del D.Lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate, tra cui la Legge 179/2017 e il D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, l'Ente, a sua scelta, si riserverà, comunque, di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno di Casa Sollievo della Sofferenza.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del MOG 231 da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazione di maggiore gravità.

In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di infrazione di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni che possono determinare l'applicazione a carico dell'Ente di sanzioni in via cautelare previste dal D.Lgs. 231/01 e tali da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro stesso che trova nell'intuitu personae il suo presupposto fondamentale.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del MOG 231, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del MOG 231 ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

2.6.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 231/01)

L'Ente valuta con estremo rigore le infrazioni al presente MOG 231 poste in essere da coloro che rappresentano il vertice di Casa Sollievo della Sofferenza e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le

scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per l'Ente.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal MOG 231 adottato dall'Ente, così come ogni inosservanza della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing consistente in una violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione o in atti di ritorsione o discriminazione a danno del segnalante, ad opera dei soggetti in posizioni apicali di Casa Sollievo della Sofferenza devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La responsabilità dei soggetti in posizioni apicali nei confronti della Struttura Sanitaria è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.[2].

Il Consiglio d'Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del Direttore Generale che abbia commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio d'Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le sanzioni applicabili nei confronti del Direttore Generale sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui il Direttore Generale sia legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

2.6.8 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come ogni inosservanza della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing consistente in una violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione o in atti di ritorsione o discriminazione a danno del segnalante, da parte di uno o più sindaci,

---

[2] Art. 2392 c.c. **Responsabilità verso la società**.

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio d'Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, il Consiglio d' Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

2.6.9 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Le violazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come ogni inosservanza della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing consistente in una violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione o in atti di ritorsione o discriminazione a danno del segnalante, da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente comunicate, da parte di uno qualsiasi dei sindaci o degli amministratori, all'intero Collegio Sindacale e al Consiglio d'Amministrazione.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, adotteranno gli opportuni provvedimenti quali, a titolo esemplificativo, la revoca dell'incarico.

2.6.10 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, i borsisti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, etc.) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01, così come ogni inosservanza della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing consistente in una violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione o in atti di ritorsione o discriminazione a danno del segnalante, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Casa Sollievo della Sofferenza, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Direttore Generale o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente MOG 231 e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

2.7 Il Piano di comunicazione e formazione

2.7.1 La comunicazione e formazione del MOG

La comunicazione del MOG 231 avverrà tramite le modalità di seguito indicate:

- personale interno (dipendenti, neoassunti, etc.): il MOG 231 (Parte Generale e Parti Speciali) e il Codice Etico saranno pubblicati sulla intranet aziendale. Tutto il personale sarà, pertanto, informato riguardo l'avvenuta pubblicazione (e/o l'aggiornamento) dei predetti documenti con un'apposita comunicazione che verrà trasmessa sulla casella di posta elettronica aziendale;

- soggetti esterni (fornitori, collaboratori, consulenti, etc.): la Parte Generale del MOG 231 e il Codice Etico saranno pubblicati sul sito internet aziendale, www.operapadrepio.it

Per quanto attiene alle attività di informazione e formazione dei Destinatari ai fini del Decreto, esse sono supervisionate ed integrate dall'Organismo di Vigilanza e sarà articolata come segue:

- **personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente**: si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del MOG 231 e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

  - la qualità dei corsi;
  - la frequenza degli aggiornamenti;
  - l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

I corsi di formazione dovranno prevedere:

  - un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida di Confindustria;
  - un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del MOG 231;
  - una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
  - una descrizione del sistema sanzionatorio.

- **personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili**: verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono similari, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso;

- **personale non direttivo non coinvolto nelle attività sensibili**: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;

- **soggetti esterni**: verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Struttura Sanitaria nell'ambito delle attività sensibili. A coloro con i quali siano instaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato alla Funzione della Direzione Risorse Umane e Ufficio Formazione. Sarà cura di quest'ultima informare l'Organismo di Vigilanza riguardo l'esito del predetto controllo.

2.8 L'Organismo di Vigilanza

2.8.1 Contesto normativo

L'articolo 6, primo comma, lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*" deve essere affidato "*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".
Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso in relazione all'azione dei soggetti *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'articolo 7, quarto comma, lettera a) richiede *la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*. Tale attività costituisce una tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del MOG 231, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

2.8.2 Iter di nomina e di revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, previa delibera.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, struttura e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella composizione collegiale, il Consiglio d' Amministrazione nomina, tra i membri, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, il Presidente, al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Struttura Sanitaria da vincoli di dipendenza, subordinazione ovvero rivestire cariche dirigenziali all'interno della stessa.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità:

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Struttura Sanitaria;
- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Struttura Sanitaria o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01;
- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati nel D.Lgs. 231/01;
- essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
    - per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
    - per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
    - per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - ed, in ogni caso, per avere commesso uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, dal momento in cui ad un componente sia notificato l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 bis c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 C.P.P; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico. Esso è, infatti, a tempo determinato e ha durata pari a 3 anni dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il MOG 231 adottato - secondo la più autorevole dottrina - parte integrante del sistema di controllo interno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Struttura Sanitaria, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del MOG 231 da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsivoglia delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

2.8.3 Requisiti essenziali

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del D.Lgs. 231/01 e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il D.Lgs. 231/01 stesso richiede per tale funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida di Confindustria, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

2.8.3.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti della Struttura Sanitaria, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2.8.3.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Struttura Sanitaria. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica.

2.8.3.3 Professionalità

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace ed affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale, le competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e sulla sicurezza e salute sul lavoro.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

2.8.3.4 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del MOG 231, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

2.8.4 Collocazione organizzativa

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 richiede che l'Organismo sia interno alla Struttura Sanitaria, collegialmente partecipe all'organigramma. Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere informato delle vicende della Struttura Sanitaria e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'Organismo di Vigilanza può garantire la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è una **funzione di staff** al Consiglio di Amministrazione, ed è da questo nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso l'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre garantiti - per il tramite dell'inerenza alla Struttura Sanitaria e in virtù del posizionamento organizzativo - flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione.

2.8.5 Composizione

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale della Struttura Sanitaria e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, Casa Sollievo della Sofferenza ha inteso costituire un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, con un numero di membri pari a due.

Fanno parte dell'Organismo di Vigilanza i Signori:

- Avv. Alessandro Benedetti
- Dott. Sebastiano Schito

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di una propria specifica segreteria autorizzata a svolgere attività di supporto operativo, nell'ambito della piena autonomia decisionale dello stesso. Lo svolgimento da parte della funzione segretariale di attività operative a supporto dell'Organismo di Vigilanza è regolamentato da apposito mandato o incarico.

I compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo da parte della funzione o di altro soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto di riferire all'Organismo di Vigilanza dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stati scelti tra soggetti che possiedono le capacità specifiche necessarie in relazione alla peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei connessi contenuti professionali.

La composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

2.8.6 Funzioni

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di adattamento ed aggiornamento del MOG 231;
- reporting nei confronti degli organi societari.

2.8.6.1 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello 231 adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del MOG 231 da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 231/01;
- sulla reale efficacia del MOG 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree valutate come sensibili, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel MOG 231 rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal MOG 231. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale.
- effettuare, anche per il tramite del supporto operativo della segreteria, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG 231;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG 231.

2.8.6.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Struttura Sanitaria in data 26.03.2011.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

2.8.6.3 Attività di aggiornamento del MOG 231

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di valutare l'opportunità di apporre variazioni al MOG 231, formulandone adeguata proposta al Consiglio di Amministrazione, qualora dovessero rendersi necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del MOG 231 adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Struttura Sanitaria, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre indagini sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le linee guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida di Confindustria;
- verificare le esigenze di aggiornamento del MOG 231.

2.8.6.4 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza si relazionerà periodicamente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- all'occorrenza, qualora non sia in grado di raggiungere le decisioni all'unanimità;
- all'occorrenza, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del MOG 231 adottato;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del MOG 231 adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Struttura Sanitaria, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;

- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, almeno una volta all'anno in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del MOG 231 stesso.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suddetto organo o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del MOG 231 o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del MOG 231 adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Struttura Sanitaria, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Struttura Sanitaria e sul suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del MOG 231 o a situazioni specifiche.

2.8.6.5 Gestione dei flussi informativi

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Struttura Sanitaria e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del MOG 231 e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificati nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Struttura Sanitaria.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (flussi informativi).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del MOG 231 nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOG 231, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;

- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o delle prescrizioni del MOG 231;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al MOG 231;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Struttura Sanitaria da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal D.Lgs. 231/01;
- le segnalazioni da parte dei collaboratori, degli agenti e dei rappresentanti, dei consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte dei fornitori e dei partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture), e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Le segnalazioni all'O.d.V devono essere fatte tramite mail al seguente indirizzo: odv@operapadrepio.it .

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogniqualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al MOG 231 adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o

sospetto di violazione del MOG 231, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto e in forma anche anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Struttura Sanitaria o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti Destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

2.8.7 Poteri

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di verbalizzazione delle proprie attività e delle proprie decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, oltre all'acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Struttura Sanitaria - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Struttura Sanitaria;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo di alcune unità operative della Struttura Sanitaria o anche della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Struttura Sanitaria utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema sanzionatorio adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

2.8.8 Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione e proposto, in considerazione delle proprie esigenze, dal medesimo Organismo di Vigilanza.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio d'Amministrazione.

2.9 Prescrizioni relative alla gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing

2.9.1 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e del Gestore delle Segnalazioni

Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti, l'Ente ha deciso di affidare il compito di gestione delle segnalazioni ad una persona interna autonoma e dedicata identificata come Gestore delle Segnalazioni; per tale compito attualmente è stato individuato ed incaricato il dr Mario Pennelli. Compito,del Gestore delle Segnalazioni, fatta salva la possibilità di inoltrare eventuali segnalazioni in linea gerarchica, è il presidio della procedura di gestione delle segnalazioni con la dovuta disponibilità, tempestività, diligenza e riservatezza.

Resta a carico dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni normative sancite in materia di whistleblowing.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- La cura e l'attenzione che Casa Sollievo della Sofferenza da sempre ha dedicato a presidi di eticità e legalità, attraverso i quali conservare la profonda spiritualità che governa ogni nostra iniziativa, hanno suggerito di realizzare il portale procedura segnalazioni – Whistleblowing, attraverso cui i soggetti in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione, ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con l'ente sono tenuti a trasmettere eventuali segnalazioni circostanziate di condotte illecite. L'indirizzo a cui accedere al portate, raggiungibile dal sito della struttura, sezione "Chi siamo"-Whistleblowing è il seguente: https://operapadrepio.it/it/chi-siamo-3/organizzazione/whistleblowing; oltre alla piattaforma, il segnalante può trasmettere la segnalazione in forma orale richiedendo al Gestore delle Segnalazioni un incontro diretto telefonando al n: _____. Nell'istituzione di tali canali sono state sentite le rappresentanza sindacali interne di cui all'art. 51 d.lgs n.81/2015;

- Ricevute le segnalazioni, il Gestore delle Segnalazioni:

  1. Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;

  2. Valuta l'ammissibilità della segnalazione ed ove la reputi inammissibile (ad es. per manifesta infondatezza o per contenuto generico o per documentazione non appropriata o inconferente), non procede con l'istruttoria;

  3. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi (istruttoria da condurre nel rispetto della normativa applicabile senza pregiudicare il diritto alla riservatezza sull'identità dell'autore della segnalazione, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione);

     - Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste

  4. Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al segnalate un riscontro sulla segnalazione effettuata;

- per "*riscontro*" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al *seguito* che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; per "*seguito*" si intende l'azione intrapresa dal Gestore delle Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Il riscontro può consistere:
  - nella comunicazione dell'archiviazione;
  - nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze,
  - nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata,
  - nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.
  - Nella comunicazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria;
- Ove ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o esterni secondo le relative competenze

- L'Ente non è gravato dall'obbligo di verificare puntualmente e sistematicamente tutti i fenomeni potenzialmente sospetti o illeciti sottoposti alla sua attenzione. Infatti, la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno procedere ad attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio è rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Ente stesso, che non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano in prima istanza irrilevanti, destituite di fondamento o non adeguatamente circostanziate sulla base di elementi di fatto.

- Pertanto, si possono configurare due differenti scenari:

1. Qualora il Gestore delle Segnalazioni ritenga superfluo condurre indagini interne e procedere all'accertamento della segnalazione, dovrà redigere motivata relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione (e al Collegio Sindacale); la relazione dovrà essere formulata nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte;

2. Qualora, viceversa, il Gestore delle Segnalazioni ritenga che dalla segnalazione debba scaturire l'accertamento della condotta illecita o della violazione, dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e/o organi interni preposti ai fini dell'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le Parti, tenendo conto delle specificità dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede (soggetto apicale, sottoposto ad altrui direzione o collaboratore dell'Ente).
   In considerazione dell'imprescindibile coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, all'esito della fase istruttoria, lo stesso sarà coinvolto per formulare un parere non vincolante in relazione alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare nel caso concreto.

- In ogni caso, l'Ente raccoglie e conserva tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservati nella banca dati possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all' Ente previa autorizzazione dello stesso, salvo che l'accesso debba essere consentito obbligatoriamente ai sensi di legge.

- L'Ente definisce altresì, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonché quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente;

- Al fine di garantire riservatezza sull'identità del segnalante, l'Ente e i soggetti designati a suo supporto si impegnano a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni e a non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, l'Ente agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, più in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa l'identità del segnalante.
  In ogni caso, sono fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge e la tutela dei diritti dell'Ente o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede e/o calunniosamente.

2.9.2 La Nullità delle misure ritorsive e discriminatorie adottate nei confronti del segnalante

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., il soggetto tutelato (whistlenlower), che, nell'interesse dell'integrità della Società, effettua una segnalazione interna o esterna o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs 24/2023, si intende per ritorsione 'qualsiasi comportamento, atto od omissione dell'autorità giudiziaria o della divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto'.
Trattasi, quindi, di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una revoca ingiustificata di incarichi; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi), etc.

La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto **"tentata" oppure "minacciata"**.

Il whistleblower, o altro soggetto incluso nella tutela (facilitatore; persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower; colleghi di lavoro del whistleblower ecc..), che ritiene di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata **esclusivamente ad ANAC**; le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse ad ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.
Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. In particolare, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del whistleblower.

2.9.3 Perdita delle tutele garantite dalla Legge in caso di malafede del segnalante

Le tutele accordate ai soggetti in posizione apicale, ai sottoposti ad altrui direzione, nonché a coloro che collaborano con l'Ente vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave.

PARTE SPECIALE – Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale - Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2bis. Si applicano all'Ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 353 Turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 2 l. 23/12/1986, n. 898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni, contributi o mutui agevolati siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti o i mutui agevolati percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono stati ricevuti.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzazione e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

2bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5);

2ter. se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2 ter).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifizi o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "*ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea*".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:

- contributi;
- sovvenzioni;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;

- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
  - dallo Stato;
  - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
  - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"1.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa dal euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche con riferimento all'età.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

[1] (Cassazione n. 26351 del 2002).

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615- ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;
- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Art. 353 Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Tale ipotesi di reato si configura allorchè taluno si intrometta in una gara pubblica, ovvero nel procedimento attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre, al fine di alterarne lo svolgimento e influenzare la scelta del contraente.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nell'impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private attraverso violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- si tratta di un reato di pericolo, che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia stato deviato il suo regolare svolgimento;
- L'elemento soggettivo consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla condotta.

Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punto con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Tale ipotesi di reato si configura allorchè vengano poste in essere le medesime condotte sanzionate dall'art. 353 c.p., con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando, e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Si precisa che:

- L'elemento oggettivo si sostanzia nel turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento occorre, quindi, che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario;
- L'elemento soggettivo consiste nella volontà di interferire nelle modalità di scelta del contraente della Pubblica amministrazione.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo precedente.

Tale ipotesi di reato si configura allorchè taluno commetta frode in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico: il bene giuridico tutelato è il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.

Si applicano circostanze aggravanti speciali allorchè la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Si precisa che:

- L'elemento oggettivo si sostanzia nella commissione di frode nella esecuzione dei contratti di fornitura;
- Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta fraudolenta e può essere configurabile il tentativo;
- Il dolo consiste nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite.

Art. 2 legge 23/12/1986 n. 898 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p. per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter c.p., in quanto compatibili.

Tale ipotesi di reato si configura allorchè taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, ottenga indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si precisa che:

- L'elemento oggettivo consiste in:
  - □ Aiuti
  - □ Premi
  - □ Indennità
  - □ Restituzioni
  - □ Contributi
  - □ Altre erogazioni
- Il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
  - □ Dal fondo europeo agricolo di garanzia o
  - □ Dal fondo europeo per lo sviluppo rurale
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la condotta fraudolenta ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [e abuso d'ufficio]", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 [e 323] del codice penale.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,*

319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

6. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-bis Circostanze aggravanti;
- art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis Traffico di influenze illecite;
- art. 314, co. 1 Peculato;
- art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 314-bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 Concussione[2]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione[3]

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in

[2] Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.

[3] Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190

quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Struttura Sanitaria sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità[4]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella solo induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri[5].

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
3. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5. *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5-bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

[5] Rubrica così modificata prima dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237

5-quinquies alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2. *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite[6]

Chiunque, fuori sei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno

[6] Articolo introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato, da ultimo, dalla L. 9 agosto 2024, n. 114

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è volta a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto e il corruttore.

La disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, poichè si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

L'elemento soggettivo consiste nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Presupposti della condotta sono il possesso o la disponibilità della cosa, l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente e l'altruità della cosa. La presenta fattispecie assume rilievo quale reato presupposto della responsabilità dell'ente solo allorchè il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione e/o la ritenzione di denaro o altra utilità per sé o per altri da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio; presupposto essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

L'elemento soggettivo è dato dalla consapevolezza dell'altrui errore e dalla volontà di ricevere o ritenere la cosa.

La presente fattispecie assume rilievo quale reato presupposto della responsabilità dell'ente solo allorchè il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314 bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili[7]

[7] Articolo introdotto dal D.L. 4 luglio 2024 n. 92, conv. in L. 8 agosto 2024 n. 112

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori a euro 100.000.

La condotta consiste nel destinare ad un uso diverso da quello previsto dalla legge il denaro o altra cosa mobile altrui, di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di destinare il denaro o l'altra cosa mobile altrui ad uno scopo diverso da quello previsto dalla legge al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'aflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

3 Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

PA 1	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici)	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con un Ente Pubblico, l'Ospedale conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Fondazione quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati.
PA 2	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con un Ente Pubblico, l'Ospedale conclude contratti per la fornitura

		(contratti pluriennali o annuali > € 150k)	di servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. La Fondazione, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati.
PA 3	**Direzione Amministrazione**	Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni	Casa Sollievo della Sofferenza può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici; - finanziamenti per la ricerca; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli a CSS; -etc. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, Casa Sollievo della Sofferenza può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Funzionario Pubblico.
PA 4	**Direzione Amministrazione**	Gestione omaggi e regalie	Casa Sollievo della Sofferenza può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario, concedendo omaggi e regalie di particolare valore, al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici; - finanziamenti per la ricerca; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli a CSS; -etc.
PA 5	**Direzione**	Gestione pagamenti	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario;

	Amministrazione	(disposizioni bancarie)	- di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).
PA 6	**Direzione Amministrazione**	Acquisti di servizi di consulenza (esclusi i Professionisti)	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).
PA 7	**Direzione Amministrazione**	Selezione dei Professionisti/Consulenti	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).
PA 8	**Direzione Generale**	Relazioni Istituzionali - attività di lobbying	Nel corso dell'attività di lobbying, l'Ospedale può valutare la possibilità di corrompere il Pubblico

		(Ministri, assessori regionali e comunali, etc.)	Funzionario per ottenere favori / concessioni (es. istituzione di un bando di gara con prescrizioni molto restrittive a vantaggio della Società oppure atti legislativi a livello locale favorevoli come, per esempio, una legge sull'obbligatorietà della raccolta differenziata con sacchetti biodegradabili). A tal fine, CSS può: - concedere sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - effettuare il pagamento in denaro mediante l'utilizzo di appositi fondi neri; - concedere l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc... - promettere di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso Funzionario Pubblico; - concedere regalie di beni materiali di valore; - impegnarsi nella promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico.
PA 9	**Direzione Generale**	Selezione del personale	L'Ospedale, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).
PA 10	**Direzione Generale**	Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per la corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dirigente per mezzo dell'assegnazione di bonus con importi maggiori di quelli normalmente previsti. L'Ospedale in seguito provvede a farsi rimborsare dal destinatario dei bonus gli importi eccedenti tali livelli, destinandoli alla creazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione dei Pubblici Ufficiali.
PA 11	**Direzione Generale**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici)	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con un Ente Pubblico, l'Ospedale conclude contratti per la fornitura di beni e servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Fondazione quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi

			sovrastimati.
PA 12	**Direzione Generale**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k)	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con un Ente Pubblico, l'Ospedale conclude contratti per la fornitura di servizi esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. La Fondazione, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati.
PA 13	**Direzione Generale**	Acquisti di servizi di consulenza (esclusi i Professionisti)	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).
PA 14	**Direzione Generale**	Selezione dei Professionisti/Consulenti	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti

			(consulenze sovrastimate).
PA 15	**Direzione Generale**	Gestione omaggi e regalie	Casa Sollievo della Sofferenza può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario, concedendo omaggi e regalie di particolare valore, al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici; - finanziamenti per la ricerca; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli a CSS; -etc.
PA 16	**Direzione Sanitaria**	Formazione delle liste di attesa per i ricoveri ospedalieri	CSS potrebbe alterare le lista di attesa dei ricoveri al fine di ottenere rimborsi per prestazioni di importo maggiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuti nel rispettare le liste ovvero favorendo le entrate derivanti dai solventi.
PA 17	**Direzione Sanitaria**	Formazione delle liste di attesa per le prestazioni del poliambulatorio	CSS potrebbe alterare le lista di attesa per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali al fine di ottenere rimborsi per prestazioni di importo maggiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuti nel rispettare le liste ovvero favorendo le entrate derivanti dai solventi.
PA 18	**Direzione Sanitaria**	Segnalazione e denuncia alle autorità competenti da parte dei Medici	Il Direttore Sanitario o un medico dipendente di Casa Sollievo della Sofferenza, nella sua veste di Pubblico Ufficiale, omette di segnalare o denunciare alle Competenti Autorità fatti che ha l'obbligo di denunciare in cambio di denaro o altra utilità non solo per fini personali ma anche a favore della struttura (donazioni, lasciti, forniture di apparecchiature elettromedicali o altro, etc.)
PA 19	**Direzione Sanitaria**	Gestione rimborsi spese per missioni (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie della struttura da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale potrebbero essere trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di rimborsi spese fittizi (tabelle di missione) o con importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spesi. Casa Sollievo della Sofferenza consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese finalizzato alla costituzione di fondi neri utilizzabili per corrompere Pubblici Ufficiali. A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi: - inserimento di un chilometraggio sovrastimato nell'uso dell'auto privata in trasferta;

			- sopravvalutazione di voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creazione di un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserimento di spese di rappresentanza non giustificate.
PA 20	**Direzione Sanitaria**	Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico	L'Unità di Valutazione Tecnologie di Casa Sollievo della Sofferenza potrebbe effettuare valutazioni tecniche non veritiere ovvero effettuare false valutazioni funzionali all'ottenimento dei finanziamenti pubblici. Oltre a ciò, in fase di rendicontazione per il rimborso dei finanziamenti pubblici, l'Ingegneria Clinica potrebbe dichiarare il falso con riferimento all'avvenuta attività di installazione e collaudo delle apparecchiature biomedicali.
PA 21	**Direzione Sanitaria**	Valutazione e controllo delle SDO	Al fine di ottenere rimborsi maggiorati oppure non dovuti, presso l'Ufficio SDO sono alterati i flussi informativi verso la Regione/ASL attribuendo codici diversi alle prestazioni erogate o inserendo codici di prestazioni mai erogate.
PA 22	**Direzione Sanitaria**	Gestione dei File F	Attraverso la non corretta tracciatura o la costituzione di File F falsi, Casa Sollievo della Sofferenza potrebbe ottenere rimborsi maggiorati ovvero non dovuti da parte dell'ASL.
PA 23	**Farmacia**	Acquisto di farmaci e dispositivi medici di nuova introduzione	Al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con un Ente Pubblico, l'Ospedale conclude contratti per la fornitura di farmaci e dispositivi medici esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. L'Ospedale, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati.
PA 24	**Finanza e Bilancio**	Gestione pagamenti (disposizioni bancarie)	Casa Sollievo della Sofferenza procede al pagamento: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati;

			- di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale; Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).
PA 25	**Finanza e Bilancio**	Gestione casse	Casa Sollievo della Sofferenza procede, al fine di trarre vantaggio illecitamente da un atto d'ufficio di un Pubblico Funzionario, al pagamento in contanti: - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - per sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Funzionario. Al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di dipendenti (ad es. spese di missione sovrastimate o non veritiere).
PA 26	**Finanza e Bilancio**	Gestione rapporti con i Pubblici Funzionari (ASL, GDF, etc.)	Casa Sollievo della Sofferenza promette denaro, utilità al Pubblico Funzionario al fine di: - non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; - evitare indagini di carattere fiscale; - non far rilevare anomalie accertate in corso di ispezione/indagine. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai pubblici funzionari, al fine di evitare problemi, Casa Sollievo della Sofferenza può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc... - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico.

PA 27	**Finanza e Bilancio**	Gestione rimborsi spese per missioni	Le risorse finanziarie della struttura da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di rimborsi spese fittizi o con importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spesi. La Società consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese finalizzato alla costituzione di fondi neri utilizzabili per corrompere Pubblici Ufficiali. A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi: - inserimento di un chilometraggio sovrastimato nell'uso dell'auto privata in trasferta; - sopravvalutazione di voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creazione di un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserimento di spese di rappresentanza non giustificate.
PA 28	**Direzione Tecnica del Laboratorio**	Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni	L'Istituto CSS Mendel può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici; - finanziamenti per la ricerca; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli all'Istituto; -etc. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, l'Istituto CSS Mendel può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Funzionario Pubblico.

PA 29	**Direzione Tecnica del Laboratorio**	Gestione rimborsi spese per missioni (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di rimborsi spese fittizi (tabelle di missione) o con importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spesi. L'Istituto Mendel consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese finalizzato alla costituzione di fondi neri utilizzabili per corrompere Pubblici Ufficiali. A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi: - inserimento di un chilometraggio sovrastimato nell'uso dell'auto privata in trasferta; - sopravvalutazione di voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creazione di un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserimento di spese di rappresentanza non giustificate.
PA 30	**Direzione Tecnica del Laboratorio**	Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico	L'Unità di Valutazione Tecnologie di Casa Sollievo della Sofferenza effettua valutazioni tecniche non veritiere ovvero effettua false verifiche funzionali all'ottenimento dei finanziamenti pubblici.
PA 31	**Direzione Tecnica del Laboratorio**	Gestione dei rapporti con i PU (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc.)	L'Istituto CSS Mendel può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti o modifiche sostanziali di quelli esistenti; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli all'Istituto; -etc. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, l'Istituto CSS Mendel può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico;

			- regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Funzionario Pubblico.
PA 32	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Selezione del personale	L'Ospedale, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).
PA 33	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Assunzione di personale appartenente alle categorie protette	Alterazione della documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta. La truffa può avvenire nell'ambito degli adempimenti in tema di lavoro richiesti dalla legge (es. comunicazioni da inoltrare all'atto dell'assunzione). L'Ospedale rende informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.
PA 34	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Ispezioni in materia di contributi e salute e sicurezza sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro)	L'Ospedale può promuovere la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - non far effettuare rilievi circa errori, ritardi, omissioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS, INAIL o anomalie circa la gestione delle tematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro; - non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, la Fondazione può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, etc.; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del

			Funzionario Pubblico.
PA 35	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Pagamento dei contributi	L'Ospedale altera la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto del pagamento dei contributi al fine di pagare meno contributi di quelli dovuti. L'Ospedale rende informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.
PA 36	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica)	Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per la corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dirigente per mezzo dell'assegnazione di bonus con importi maggiori di quelli normalmente previsti. L'Ospedale in seguito provvede a farsi rimborsare dal destinatario dei bonus gli importi eccedenti tali livelli, destinandoli alla creazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione dei Pubblici Ufficiali.
PA 37	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Gestione contenziosi giuslavoristici	L'Ospedale induce il giudice a pronunciarsi in senso favorevole ovvero a considerare la documentazione prodotta in ritardo nel corso di un procedimento, o comunque tutti i casi in cui il giudice favorisce l'Ospedale stesso nel processo a svantaggio dell'altra parte. La corruzione può avvenire mediante: - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, etc.; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico; - il pagamento di consulenze di servizi non necessarie o mai erogate a soggetti indicati dal Pubblico Ufficiale; - il trasferimento di risorse finanziarie allo Studio Legale che gestisce il contenzioso (parcelle gonfiate).
PA 38	**Servizi Tecnici**	Gestione dei rapporti con i PU (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc.)	Casa Sollievo della Sofferenza può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti o modifiche sostanziali di quelli esistenti; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli a CSS; -etc.

			Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, Casa Sollievo della Sofferenza può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Funzionario Pubblico.
PA 39	**Servizi Tecnici**	Ispezioni dell'ASL in materia di SSL o dei VVF per CPI	Casa Sollievo della Sofferenza può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - non far effettuare rilievi relativamente ad irregolarità in materia di SSL da parte dell'ASL; - chiedere l'applicazione di sanzioni diverse modificando i verbali in caso di irregolarità; - non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, Casa Sollievo della Sofferenza può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Funzionario Pubblico.

PA 40	**Sistemi Informativi**	Gestione dei sistemi informativi	la Società, forzando i sistemi informatici delle Autorità Pubbliche, altera informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo): - non far rilevare falsificazione dei codici di DRG e numero prestazioni fatturabili; - non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; - evitare indagini di carattere fiscale; - non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine;
PA 41	**Direzione Scientifica**	Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca corrente e finalizzata del Ministero della Salute	L'Istituto CSS, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionale e comunitario in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.
PA 42	**Direzione Scientifica**	Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca da parte di enti diversi da quelli del Ministero della Salute	L'Istituto CSS, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionale e comunitario in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.
PA 43	**Direzione Scientifica**	Impiego dei finanziamenti pubblici ottenuti per i progetti di ricerca (es. PON)	Le somme ottenute dall'Istituto CSS attraverso erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) sono destinate, in tutto o in parte, ad acquisti di beni o servizi non pertinenti agli scopi per cui il finanziamento pubblico è stato concesso. Il reato si concretizza nella falsificazione dei giustificativi delle spese oppure nell'imputazione di spese non pertinenti alla specifica formazione erogata.
PA 44	**Direzione Scientifica**	Richiesta di rinnovo del riconoscimento dell'Istituto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (DM 14 marzo 2013)	L'Istituto CSS, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dell'accreditamento istituzionale, potrebbe procedere alla corruzione degli organi di vigilanza al fine di ottenere i suddetti provvedimenti.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati contro la Pubblica Amministrazione – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Struttura Sanitaria, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Struttura Sanitaria persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Struttura Sanitaria sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

4.2 Area del Non Fare

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Struttura Sanitaria o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, la Struttura Sanitaria ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

È fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Struttura Sanitaria.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Struttura Sanitaria in ragione della posizione ricoperta nella Struttura Sanitaria, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *no-profit* oppure di valore culturale o sociale.

È, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Struttura Sanitaria.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Struttura Sanitaria può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;

- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Struttura Sanitaria o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

5 I reati contro la Pubblica Amministrazione - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici) - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale

2_PA 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 1	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PA 1	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
5_PA 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica conduce la trattativa economica con il fornitore coinvolgendo l'Ufficio Valutazione Tecnologie e il Richiedente/Utilizzatore dell'apparecchiatura elettromedicale	Procedura Acquisti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
7_PA 1	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento
8_PA 1	Su base annuale viene svolto un review dei fornitori per verificare la persistenza dei requisiti di natura economica, qualitativa ed etica richiesti in sede di qualifica.	Verbale di audit	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Acquisti e Logistica

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 2	E' stata elaborata una procedura per la conduzione di indagini di mercato e per la disciplina della	Procedura operativa approvata dal CdA	Consiglio di Amministrazione	Ad evento

	selezione dei fornitori di servizi	del 2.12.2010		
2_PA 2	Ai fini dell'esecuzione degli affidamenti di servizi che impegnano la Fondazione in contratti pluriennali ovvero annuali di valore stimato > €150k il Responsabile Acquisti e Logistica redige un capitolato tecnico sulla base di quanto comunicato dalle direzioni interessate all'acquisto di tali servizi e ne invia la bozza a queste ultime per osservazioni.	Bozza di capitolato tecnico	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 2	Trascorsi 10 giorni dall'invio della bozza del capitolato alle Direzioni Interessate il Responsabile Acquisti e Logistica lo modifica, se del caso, recependo le osservazioni e lo rivede insieme al Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Revisione del capitolato tecnico sottoscritta da parte dei Responsabili	- Responsabile Acquisti e Logistica - Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Ad evento
4_PA 2	La Direzione Generale, ricevuto il capitolato tecnico lo approva o, in caso contrario, lo restituisce all'Ufficio Acquisti e Logistica	Nulla osta a procedere	Direzione Generale	Ad evento
5_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica identifica, all'interno dell'Albo Fornitori, su internet, consultando pubblicazioni di settore, etc. almeno cinque Società da invitare o cui richiedere l'offerta e predispone le relative lettere di invito o richiesta di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 2	La Direzione Generale verifica l'elenco delle Società selezionate e in caso di approvazione dello stesso sottoscrive le lettere di invito/richieste di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta sottoscritte	Direzione Generale	Ad evento
7_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica protocolla, in ordine sequenziale ed invia le lettere/richieste di offerta e il capitolato tecnico alle Società da interpellare.	Lettere di invito/richieste di offerta protocollate	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
8_PA 2	L'Ufficio Segreteria riceve le buste riportando data e orario di arrivo. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte la Segreteria invia i plichi delle buste/offerte al Responsabile Acquisti e Logistica	Buste/offerte riportanti data e ora d'arrivo e relativo registro	Direzione Generale - Ufficio Segreteria	Ad evento

9_PA 2	Per l'apertura delle buste/offerte viene costituita apposita commissione composta dal Responsabile Acquisti e Logistica, da un Dirigente interessate e dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale o da loro delegati. In caso di appalti per importi > €150k in commissione dovranno essere altresì presenti due componenti del CdA.	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Direzione Generale	Ad evento
10_PA 2	Le operazioni di apertura delle buste/offerte sono descritte nel verbale della seduta della commissione	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
11_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica coadiuvato da un dirigente di un'altra Direzione organizza e calendarizza gli incontri con i fornitori per la prosecuzione della trattativa economica.	Calendario incontri	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
12_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette il calendario alla Direzione Generale per conoscenza	E-mail contenente il calendario alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
13_PA 2	Il Responsabile Acquisti provvede alla verbalizzazione degli incontri con i fornitori che lo sottoscrivono	Verbali degli incontri sottoscritti dai presenti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
14_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette, al termine degli incontri, il prospetto riepilogativo delle proposte economiche.	Mail di riepilogo Stato Avanzamento Trattativa alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
15_PA 2	Il Direttore Generale sottoscrive la delibera di aggiudicazione dell'appalto che viene portata in Consiglio di Amministrazione	Delibera DG	Direttore Generale	Ad evento
Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 3	Al fine di garantire la massima trasparenza nell'intrattenimento dei rapporti con i PF è previsto che durante le ispezioni siano presenti	Procedura per la conduzione dei rapporti con i PF	CdA	Ad evento

	almeno due dipendenti autorizzati.			
Gestione omaggi e regalie - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 4	Qualora, ad eccezione degli omaggi e regalie di modico valore (quali pubblicazioni su Padre Pio, riviste, calendari, etc.) fosse deciso di concedere omaggi di importo maggiore, ciò viene registrato e sottoscritto.	Registro omaggi e regalie	- Direttore Generale - Direttore Amministrativo	Ad evento
Gestione pagamenti (disposizioni bancarie) - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 5	Al Responsabile Finanza e Bilancio è stata conferita delega per i mandati di pagamento in banca.	Delega conferita dal DG	Direttore Generale	Ad evento
2_PA 5	Affinché il mandato di pagamento sia eseguito dalla Banca è necessario che sia sottoscritto dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrazione e dal Direttore Finanza e Bilancio.	Mandato contenente la doppia sottoscrizione	- Direttore Generale - Direttore Amministrazione - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
3_PA 5	Acquisti e Logistica invia settimanalmente a Finanza e Bilancio i documenti di trasporto relativi alla merce in entrata. Le fatture e le note di credito vengono consegnate agli uffici amministrativi per la registrazione, previa verifica della corrispondenza tra i suddetti documenti e l'ordine/entrata merci.	Documenti di trasporto allegati alle fatture e note di credito	- Responsabile Acquisti e Logistica - Richiedente del servizio	Giornaliero
4_PA 5	La fattura è registrata a sistema abbinando l'accettazione della merce e il corrispondente ordine di acquisto. Un primo requisito obbligatorio per essere processata per il pagamento è che ogni fattura abbia un corrispondente ordine d'acquisto precedentemente autorizzato.	Archivio cartaceo oppure abbinamento a sistema	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero

Acquisti di servizi di consulenza (esclusi i Professionisti) - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 6	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
2_PA 6	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 6	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PA 6	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
5_PA 6	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 6	Il Responsabile Acquisti e Logistica conduce la trattativa economica con il fornitore coinvolgendo l'Ufficio Valutazione Tecnologie e il Richiedente/Utilizzatore dell'apparecchiatura elettromedicale	Procedura Acquisti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
7_PA 6	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento

Selezione dei Professionisti/Consulenti - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 7	Per la selezione di consulenti e professionisti si applica il regolamento per la selezione del personale nella parte afferente la chiamata nominale.	Regolamento selezione del personale	- Direttore Generale - Responsabile Risorse Umane	Ad evento
Relazioni Istituzionali - attività di lobbying (Ministri, assessori regionali e comunali, etc.) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 8	All'interno del Codice Etico è presente un paragrafo afferente la conduzione delle Relazioni Istituzionali secondo i principi di onestà e trasparenza.	Codice Etico	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 8	In occasione dei Consigli di Amministrazione il Vice Presidente e Direttore Generale rendiconta al Consiglio l'attività svolta	Verbale CdA	Direttore Generale	Infrannuale
3_PA 8	Con riguardo alla discussione di questioni di particolare rilevanza il Direttore Generale informa il Presidente.	Annotazioni sull'incontro	Direttore Generale	Ad evento
Selezione del personale - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 9	E' stata elaborata una procedura di reclutamento e assunzione del personale in cui sono disciplinati i processi di formazione del budget e di selezione e reclutamento del personale	Procedura di reclutamento e assunzione del personale approvata dal CdA del 2.12.2012	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 9	In ottemperanza al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e succ. mod. è stato redatto il Regolamento Organico del personale che disciplina le procedure concorsuali per il personale dirigente del ruolo sanitario, professionale e tecnico.	Regolamento Organico del personale	Responsabile Risorse Umane	Ad evento

3_PA 9	Gli attori indicati provvedono annualmente a descrivere e quantificare il proprio fabbisogno di risorse elaborando contestualmente un piano di inserimento professionale che, a seguito di condivisione e verifiche con il Responsabile Risorse Umane e il Direttore Generale, viene portato all'approvazione del CdA	Verbale CdA di approvazione del budget	- Direttori di Dipartimento - Responsabili UO - Responsabile Risorse Umane - Direttore Generale	Annuale
4_PA 9	In seguito all'approvazione del budget, il Comitato definisce un piano di assunzioni sulla base delle priorità delle varie UUOO.	Piano delle assunzioni	Comitato di Dipartimento	Annuale
5_PA 9	Le richieste di assunzione extra budget devono essere giustificate e le posizioni possono essere ricoperte mediante contratti a termine previa autorizzazione del Direttore Generale.	Autorizzazione scritta DG	Direttore Generale	Ad evento
6_PA 9	Per la copertura delle posizioni dirigenziali è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore Generale	Autorizzazione scritta DG	Direttore Generale	Ad evento
7_PA 9	Il Responsabile UO, a seguito dell'approvazione del budget compila la richiesta di assunzione e la invia alla propria Direzione affinché la trasmetta alla DRU	Richiesta di assunzione sottoscritta	Responsabile UO	Infrannuale
8_PA 9	Il Responsabile di Direzione, previa verifica dell'impossibilità di ricoprire la posizione con una risorsa interna, approva la richiesta e la invia alla DRU.	Richiesta approvata e vistata	Responsabile di Direzione	Infrannuale
9_PA 9	La DRU, ricevuta richiesta avvia il processo di selezione e reclutamento al proprio interno ovvero avvalendosi di società esterne.	Lettere di incarico a società esterna e documentazione processo selezione e reclutamento	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
10_PA 9	Durante il primo anno di servizio la DRU e la Direzione Interessata condurranno sistematiche verifiche sul programma di inserimento presentato contestualmente alle richieste di assunzione avanzate in sede di formazione del budget.	Verbali di verifica	- Responsabile della Direzione Interessata - Responsabile Risorse Umane	Infrannuale

11_PA 9	Il responsabile UO comunica il giudizio sull'andamento della prova alla DRU o alla DS ai fini della predisposizione della successiva comunicazione.	Comunicazione scritta	Responsabile UO	Ad evento
12_PA 9	Almeno 15 gg prima della scadenza del periodo di prova la DRU redige la lettera di conferma o di interruzione del rapporto sottoscritta dalla DG	Lettera sottoscritta	-Direttore Generale - Responsabile Risorse Umane	Ad evento
Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 10	All'inizio dell'anno il Responsabile del Controllo di Gestione definisce gli obiettivi di budget con le UO e la DS	Definizione del budget	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
2_PA 10	Alla chiusura del budget, la verifica sul raggiungimento dello stesso da parte del Controllo di Gestione viene condivisa e sottoscritta dai Responsabili delle UO	Verifica della chiusura del budget sottoscritta dai Responsabili delle UO	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
3_PA 10	Il Responsabile del Controllo di Gestione invia il report sull'andamento del budget a fine anno al Responsabile delle Risorse Umane	Report	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
4_PA 10	I criteri di attribuzione e il valore dei bonus è predeterminato in funzione al raggiungimento degli obiettivi di budget fissati a inizio anno.	Budget e criteri di calcolo dei bonus	Responsabile delle Risorse Umane	Annuale
5_PA 10	Il sistema di valutazione è informatizzato e le schede di valutazione sono compilate in formato elettronico	Schede dio valutazione	Responsabile delle Risorse Umane	Infrannuale
6_PA 10	I bonus sono erogati per il 70% in acconti rateizzati mensilmente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi è previsto che le somme erogate in eccedenza siano restituite a rate alla Struttura	Accrediti in busta paga	Responsabile delle Risorse Umane	Ad evento

Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 11	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
2_PA 11	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 11	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PA 11	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
5_PA 11	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 11	Il Responsabile Acquisti e Logistica conduce la trattativa economica con il fornitore coinvolgendo l'Ufficio Valutazione Tecnologie e il Richiedente/Utilizzatore dell'apparecchiatura elettromedicale	Procedura Acquisti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
7_PA 11	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento

8_PA 11	Su base annuale viene svolto un review dei fornitori per verificare la persistenza dei requisiti di natura economica, qualitativa ed etica richiesti in sede di qualifica.	Verbale di audit	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 12	E' stata elaborata una procedura per la conduzione di indagini di mercato e per la disciplina della selezione dei fornitori di servizi	Procedura operativa approvata dal CdA del 2.12.2010	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 12	Ai fini dell'esecuzione degli affidamenti di servizi che impegnano la Fondazione in contratti pluriennali ovvero annuali di valore stimato > €150k il Responsabile Acquisti e Logistica redige un capitolato tecnico sulla base di quanto comunicato dalle direzioni interessate all'acquisto di tali servizi e ne invia la bozza a queste ultime per osservazioni.	Bozza di capitolato tecnico	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 12	Trascorsi 10 giorni dall'invio della bozza del capitolato alle Direzioni Interessate il Responsabile Acquisti e Logistica lo modifica, se del caso, recependo le osservazioni e lo rivede insieme al Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Revisione del capitolato tecnico sottoscritta da parte dei Responsabili	- Responsabile Acquisti e Logistica - Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Ad evento
4_PA 12	La Direzione Generale, ricevuto il capitolato tecnico lo approva o, in caso contrario, lo restituisce all'Ufficio Acquisti e Logistica	Nulla osta a procedere	Direzione Generale	Ad evento
5_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica identifica, all'interno dell'Albo Fornitori, su internet, consultando pubblicazioni di settore, etc. almeno cinque Società da invitare o cui richiedere l'offerta e predispone le relative lettere di invito o richiesta di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 12	La Direzione Generale verifica l'elenco delle Società selezionate e in caso di approvazione dello stesso sottoscrive le lettere di invito/richieste di	Lettere di invito/richieste di	Direzione Generale	Ad evento

	offerta	offerta sottoscritte		
7_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica protocolla, in ordine sequenziale ed invia le lettere/richieste di offerta e il capitolato tecnico alle Società da interpellare.	Lettere di invito/richieste di offerta protocollate	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
8_PA 12	L'Ufficio Segreteria riceve le buste riportando data e orario di arrivo. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte la Segreteria invia i plichi delle buste/offerte al Responsabile Acquisti e Logistica	Buste/offerte riportanti data e ora d'arrivo e relativo registro	Direzione Generale - Ufficio Segreteria	Ad evento
9_PA 12	Per l'apertura delle buste/offerte viene costituita apposita commissione composta dal Responsabile Acquisti e Logistica, da un Dirigente interessate e dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale o da loro delegati. In caso di appalti per importi > €150k in commissione dovranno essere altresì presenti due componenti del CdA.	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Direzione Generale	Ad evento
10_PA 12	Le operazioni di apertura delle buste/offerte sono descritte nel verbale della seduta della commissione	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
11_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica coadiuvato da un dirigente di un'altra Direzione organizza e calendarizza gli incontri con i fornitori per la prosecuzione della trattativa economica.	Calendario incontri	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
12_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette il calendario alla Direzione Generale per conoscenza	E-mail contenente il calendario alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
13_PA 12	Il Responsabile Acquisti provvede alla verbalizzazione degli incontri con i fornitori che lo sottoscrivono	Verbali degli incontri sottoscritti dai presenti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
14_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette, al termine degli incontri, il prospetto riepilogativo delle proposte economiche.	Mail di riepilogo Stato Avanzamento Trattativa alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento

15_PA 12	Il Direttore Generale sottoscrive la delibera di aggiudicazione dell'appalto che viene portata in Consiglio di Amministrazione	Delibera DG	Direttore Generale	Ad evento
Acquisti di servizi di consulenza (esclusi i Professionisti) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 13	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
2_PA 13	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PA 13	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PA 13	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
5_PA 13	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PA 13	Il Responsabile Acquisti e Logistica conduce la trattativa economica con il fornitore coinvolgendo l'Ufficio Valutazione Tecnologie e il Richiedente/Utilizzatore dell'apparecchiatura elettromedicale	Procedura Acquisti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento

7_PA 13	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento
Selezione dei Professionisti/Consulenti - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 14	Per la selezione di consulenti e professionisti si applica il regolamento per la selezione del personale nella parte afferente la chiamata nominale.	Regolamento selezione del personale	- Direttore Generale - Responsabile Risorse Umane	Ad evento
Gestione omaggi e regalie - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 15	Qualora, ad eccezione degli omaggi e regalie di modico valore (quali pubblicazioni su Padre Pio, riviste, calendari, etc.) fosse deciso di concedere omaggi di importo maggiore, ciò viene registrato e sottoscritto.	Registro omaggi e regalie	- Direttore Generale - Direttore Amministrativo	Ad evento
Formazione delle liste di attesa per i ricoveri ospedalieri - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 16	E' stato implementato un protocollo che stabilisce i criteri per la formazione delle liste d'attesa per i ricoveri.	Piano attuativo per le liste d'attesa e due circolari interne (classe di priorità e codici di urgenza)	Direzione Sanitaria	Ad evento
Formazione delle liste di attesa per le prestazioni del poliambulatorio - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 17	E' stato implementato un protocollo che stabilisce i criteri per la formazione delle liste d'attesa per i ricoveri.	Piano attuativo per le liste d'attesa e due circolari	Direzione Sanitaria	Ad evento

		interne (classe di priorità e codici di urgenza)		
2_PA 17	Direzione Sanitaria effettua analisi a campione sul rispetto delle liste d'attesa. Verifica su doppio binario (43 prestazioni per la Regione Puglia, aprile e ottobre in settimane indice). Viene effettuato altresì un monitoraggio interno mensile sulle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali da quest'anno sia con riguardo ai giorni che al numero dei pazienti. I primari vengono informati se ci sono degli scostamenti rispetto al trend della domanda.	Verbale di verifica	Direzione Sanitaria	Infrannuale

Segnalazione e denuncia alle autorità competenti da parte dei Medici - Direzione Sanitaria

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 18	Nel Codice Etico è contenuto un paragrafo in cui si enunciano i comportamenti che i medici devono tenere nell'esercizio del loro ufficio in quanto incaricati di pubblico servizio	Codice Etico	Consiglio di Amministrazione	Annuale

Gestione rimborsi spese per missioni (attività propedeutica) - Direzione Sanitaria

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 19	I tetti e i limiti per indennità e rimborsi spese nonché le modalità di richiesta dei rimborsi sono descritte nel Regolamento per il trattamento di missione	Regolamentazione per il trattamento di missione	Responsabile Risorse Umane	Ad evento
2_PA 19	I Responsabili delle UO autorizzano espressamente, sottoscrivendo apposito modulo, alla missione i propri sottoposti	Modulo di autorizzazione alla missione	Responsabile UO	Ad evento
3_PA 19	Il personale dipendente inviato in missione autorizzata deve effettuare richiesta di rimborso tramite apposito modulo da inviare all'Amministrazione completo della documentazione giustificativa.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

4_PA 19	Le spese rimborsabili sono unicamente quelle supportate da documentazione fiscalmente valida e/o con intestazione Casa Sollievo della Sofferenza.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
5_PA 19	Non sono rimborsabili le spese afferenti: - servizi alberghieri aggiuntivi ed extra; - bar e minibar; - servizi in camera; - lavanderia; - etc.	Art. 10 del Regolamento	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
6_PA 19	Le spese di ammontare inferiore ai 100€ sono approvate dal Responsabile Finanza e Bilancio e mandate in pagamento attraverso i cassieri.	Nota spese e ricevuta di pagamento	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
7_PA 19	Le spese sono rimborsate mediante accredito diretto sullo stipendio	Cedolino paga	- Responsabile Risorse Umane - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico - Direzione Sanitaria

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 20	Nel Codice Etico è inserito un paragrafo afferente le modalità di conduzione dei rapporti con la PA	Codice Etico	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 20	L'UVT ha predisposto un regolamento in cui sono determinati i criteri per stabilire le priorità per l'effettuazione degli acquisti	Manuale acquisizione tecnologie e dispositivi	Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
3_PA 20	Con cadenza triennale viene elaborato il Piano degli Investimenti.	Piano degli investimenti	Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
4_PA 20	Il Piano degli investimenti è soggetto a revisione annuale	Piano revisionato	Unità di Valutazione Tecnologie	Annuale

5_PA 20	Per acquisti di importo inferiore a euro 100k l'UVT procede autonomamente a contattare le ditte per effettuare gli acquisti. Per importi superiori a quello indicato l'UVT deve rivolgersi alla Direzione Amministrazione	Manuale acquisizione tecnologie e dispositivi	- Unità di Valutazione Tecnologie - Direzione Amministrazione	Ad evento
6_PA 20	La richiesta per l'acquisizione di tecnologie deve essere presentata attraverso la compilazione di un Modulo molto dettagliato in cui è richiesta documentazione a supporto	MO_ UVT.A._1 Richiesta acquisizione tecnologie	Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
Valutazione e controllo delle SDO - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 21	Al Capo IV, articoli 17, 18 e 19 sono disciplinate le modalità di compilazione e le responsabilità afferenti le SDO	REG01-ASGDS	- Direttore Sanitario - Responsabile Documentazione Sanitaria	Ad evento
2_PA 21	La SDO deve recare la firma del medico curante.	- SDO sottoscritta dal Medico curante - Art. 18 comma 1 del Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti sanitari	Dirigente Medico	Ad evento
3_PA 21	La SDO deve essere controfirmata dal Direttore Responsabile di UO che si assume la responsabilità della regolare compilazione della stessa. Se il paziente viene trasferito ad altre UUOO la responsabilità della compilazione della SDO ricade sul medico della UO dimettente	-SDO controfirmata dal Direttore UO ovvero USC - Art. 18 comma 1 del Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti sanitari	Direttore UO ovvero Direttore USC	Ad evento
4_PA 21	Dal reparto la SDO viene trasmessa all'Ufficio ROD che esegue un ulteriore controllo sulla completezza e correttezza della stessa	Approvazione uff. ROD	Ufficio ROD	Ad evento

Gestione dei File F - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 22	La Farmacia inserisce i dati afferenti i File F in AS 400.	Report di sistema	Farmacia	Ad evento
2_PA 22	E' stato implementato un SW specifico che fa da interfaccia con "edotto" attraverso il quale giunge la richiesta on line e la dispensazione viene effettuata on line	Report di sistema	Farmacia	Ad evento
3_PA 22	Tracciabilità dell'utilizzo dei farmaci off label tramite la compilazione di un Modulo ad hoc con motivazioni specifiche per l'utilizzo di questi farmaci per cui non è previsto il rimborso da parte della Regione	Relazione clinica, studi a supporto e Modulo compilato e sottoscritto dai Medici responsabili, DS e Farmacia	Farmacia	Ad evento
4_PA 22	L'Ufficio preposto effettua l'estrazione dei dati afferenti i File F finalizzata al caricamento nel sistema "edotto"	Report per caricamento in "edotto"	Direzione Sanitaria	Ad evento
5_PA 22	I dati estratti vengono caricati e trasmessi mensilmente da "edotto" alla Regione Puglia che li genera per il rimborso	Sistema edotto	Direzione Sanitaria Sistemi Informativi	Infrannuale
6_PA 22	E' stata elaborata un'istruzione operativa che descrive il percorso compiuto dai File F.	Procedura per la gestione del farmaco nella farmacia ospedaliera di "CSS"	Farmacia	Ad evento
Acquisto di farmaci e dispositivi medici di nuova introduzione - Farmacia				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 23	La commissione di valutazione dell'UVT presenta i nuovi dispositivi ai Richiedenti o ai Responsabili di UO che potrebbero esservi interessati	Verbale di commissione di presentazione	- UVT - Farmacia	Ad evento

2_PA 23	In caso di approvazione del nuovo dispositivo/farmaco da parte della commissione esso viene inviato all'ufficio Acquisti	Verbale di approvazione	- UVT - Farmacia	Ad evento
3_PA 23	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PA 23	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
5_PA 23	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
6_PA 23	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta dal Responsabile autorizzato del centro di costo all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
7_PA 23	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
8_PA 23	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento

Gestione pagamenti (disposizioni bancarie) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 24	Al Responsabile Finanza e Bilancio è stata conferita delega per i mandati di pagamento in banca.	Delega conferita dal DG	Direttore Generale	Ad evento
2_PA 24	Affinché il mandato di pagamento sia eseguito dalla Banca è necessario che sia sottoscritto dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrazione e dal Direttore Finanza e Bilancio.	Mandato contenente la doppia sottoscrizione	- Direttore Generale - Direttore Amministrazione - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
3_PA 24	Acquisti e Logistica invia settimanalmente a Finanza e Bilancio i documenti di trasporto relativi alla merce in entrata. Le fatture e le note di credito vengono consegnate agli uffici amministrativi per la registrazione, previa verifica della corrispondenza tra i suddetti documenti e l'ordine/entrata merci.	Documenti di trasporto allegati alle fatture e note di credito	- Responsabile Acquisti e Logistica - Richiedente del servizio	Giornaliero
4_PA 24	La fattura è registrata a sistema abbinando l'accettazione della merce e il corrispondente ordine di acquisto. Un primo requisito obbligatorio per essere processata per il pagamento è che ogni fattura abbia un corrispondente ordine d'acquisto precedentemente autorizzato.	Archivio cartaceo oppure abbinamento a sistema	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
Gestione casse - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 25	CSS ha esternalizzato il servizio cassa ad una società incaricata di effettuare la registrazione delle attività sanitarie sotto la supervisione/responsabilità del Responsabile Finanza e Bilancio, che ha la piena disponibilità di tutti i documenti a supporto delle attività effettuate (ciascun operatore compila e sottoscrive, infatti, una distinta che fornisce evidenza di tutte le operazioni effettuate.	Contratto con società esterna Distinte stampate e sottoscritte quotidianamente dagli addetti alla cassa	Direzione Amministrazione Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero

	La società mette a disposizione di CSS, con cadenza mensile, un file excel con evidenza delle operazioni effettuate.	Report mensile in Excel		
2_PA 25	Gli incassi degli sportelli ambulatoriali confluiscono nella cassa centrale. Il cassiere centrale provvede alla conciliazione attraverso la produzione di report dei movimenti di cassa del giorno precedente controllando la corrispondenza con le somme in cassa.	Report dei movimenti del giorno precedente, registro di cassa	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
3_PA 25	Tutte le movimentazioni di cassa sono riportate dalla Contabilità Generale nel libro cassa con le corrette imputazioni.	Libro cassa aggiornato	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
4_PA 25	Le somme raccolte attraverso le casse sono portate da parte di una Guardia Giurata in Banca.	Distinta della banca	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
5_PA 25	I pagamenti in contanti sono autorizzati da Responsabile Finanza e Bilancio fatta eccezione per: - bollettini postali - bollette - tabelle di missione (entro i 1000€) - pagamenti per contrassegno (entro i 1000€) che viene evitato tramite i bonifici on line - spese di viaggio per la dialisi.	Fattura dotata di timbro e data di pagamento	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Gestione rapporti con i Pubblici Funzionari (ASL, GDF, etc.) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 26	La Portineria che accoglie il Pubblico Funzionario ha l'obbligo di informarne tempestivamente il Responsabile Finanza e Bilancio.	Regolamento aziendale	- Receptionist - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Gestione rimborsi spese per missioni - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 27	I tetti e i limiti per indennità e rimborsi spese nonché le modalità di richiesta dei rimborsi sono descritte nel Regolamento per il trattamento di missione	Regolamentazione per il trattamento di missione	Responsabile Risorse Umane	Ad evento

2_PA 27	I Responsabili delle UO autorizzano espressamente, sottoscrivendo apposito modulo, alla missione i propri sottoposti	Modulo di autorizzazione alla missione	Responsabile UO	Ad evento
3_PA 27	Il personale dipendente inviato in missione autorizzata deve effettuare richiesta di rimborso tramite apposito modulo da inviare all'Amministrazione completo della documentazione giustificativa.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
4_PA 27	Le spese rimborsabili sono unicamente quelle supportate da documentazione fiscalmente valida e/o con intestazione Casa Sollievo della Sofferenza.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
5_PA 27	Non sono rimborsabili le spese afferenti: - servizi alberghieri aggiuntivi ed extra; - bar e minibar; - servizi in camera; - lavanderia; - etc.	Art. 10 del Regolamento	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
6_PA 27	Le spese di ammontare inferiore ai 100€ sono approvate dal Responsabile Finanza e Bilancio e mandate in pagamento attraverso i cassieri.	Nota spese e ricevuta di pagamento	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
7_PA 27	Le spese sono rimborsate mediante accredito diretto sullo stipendio	Cedolino paga	- Responsabile Risorse Umane - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni - Direzione Tecnica del Laboratorio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 28	La Portineria che accoglie il Pubblico Funzionario ha l'obbligo di informare tempestivamente il Direttore Tecnico e il Referente Area Risorse Umane, Contratti, Autorizzazioni e Accreditamento (RRUCoAutAc) a tal riguardo.	Regolamento aziendale	- Receptionist - Direttore Tecnico	Ad evento
2_PA 28	Al fine di garantire la massima trasparenza nell'intrattenimento dei rapporti con i PF è previsto che durante le ispezioni siano presenti	Procedura/IO/DS	- Direttore Tecnico	Ad evento

	almeno due dipendenti autorizzati.		- RRUCoAutAc	
3_PA 28	A conclusione dell'attività ispettiva, il Responsabile Tecnico verifica il verbale di accertamento redatto dai Pubblici Funzionari e, qualora ne esistano i presupposti, fa inserire nello stesso eventuali osservazioni prima della sottoscrizione.	Verbale di constatazione sottoscritto	Direttore Tecnico	Ad evento
4_PA 28	Il Direttore Tecnico o un suo delegato provvede a firmare l'apposito verbale redatto dai Pubblici Funzionari sugli stati di avanzamento delle attività ispettive condotte. Qualora non presenti nel verbale sopracitato, il Direttore Tecnico redige un verbale integrativo ad uso interno per evidenziare principalmente: - le richieste inoltrate dal funzionario addetto all'ispezione; - la lista dei dipendenti che sono venuti a contatto con il PU, senza la propria presenza. Il verbale viene inviato a tutte le Direzioni competenti.	Verbale giornaliero d'ispezione redatto dal Funzionario Pubblico o verbale integrativo del Direttore Tecnico	Direttore Tecnico	Ad evento

Gestione rimborsi spese per missioni (attività propedeutica) - Direzione Tecnica del Laboratorio

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 29	I tetti e i limiti per indennità e rimborsi spese nonché le modalità di richiesta dei rimborsi sono descritte nel Regolamento per il trattamento di missione.	Regolamentazione per il trattamento di missione	Responsabile Risorse Umane	Ad evento
2_PA 29	I Responsabili delle UO approvano espressamente alla missione i propri sottoposti sottoscrivendo apposito modulo.	Modulo di autorizzazione alla missione approvato dal Responsabile UO	Responsabile UO	Ad evento
3_PA 29	Il Modulo sottoscritto dal Responsabile UO di riferimento viene inoltrato al DT e/o al D Scientifico per autorizzazione espressa tramite sottoscrizione del Modulo	Modulo di autorizzazione alla missione sottoscritto dal DT e/o DS	- Direttore Tecnico - Direttore Scientifico	Ad evento

4_PA 29	Il personale dipendente inviato in missione autorizzata deve effettuare richiesta di rimborso tramite apposito modulo da inviare all'Amministrazione completo della documentazione giustificativa.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
5_PA 29	Le spese rimborsabili sono unicamente quelle supportate da documentazione fiscalmente valida e con intestazione Casa Sollievo della Sofferenza, ove applicabile.	Art. 10 del Regolamento e Modulo compilato	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
6_PA 29	Non sono rimborsabili le spese afferenti: - servizi alberghieri aggiuntivi ed extra; - bar e minibar; - servizi in camera; - lavanderia; - etc.	Art. 10 del Regolamento	- Richiedente - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
7_PA 29	Le spese sono rimborsate mediante accredito diretto sul conto corrente.	Conto Corrente	- Responsabile Risorse Umane - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico - Direzione Tecnica del Laboratorio

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 30	Nel Codice Etico è inserito un paragrafo afferente le modalità di conduzione dei rapporti con la PA.	Codice Etico	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 30	L'UVT ha predisposto un regolamento in cui sono determinati i criteri per stabilire le priorità per l'effettuazione degli acquisti.	Manuale acquisizione tecnologie e dispositivi	Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
3_PA 30	Con cadenza triennale viene elaborato il Piano degli Investimenti.	Piano degli investimenti	Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
4_PA 30	Il Piano degli investimenti è soggetto a revisione annuale.	Piano revisionato	Unità di Valutazione Tecnologie	Annuale

5_PA 30	Per acquisti di importo inferiore a euro 100k e non relativi ad alta tecnologia l'UVT procede autonomamente a contattare le ditte per effettuare gli acquisti. Per importi superiori a quello indicato e non relativi ad acquisti ad alta tecnologia l'UVT deve rivolgersi alla Direzione Amministrazione.	Manuale acquisizione tecnologie e dispositivi	-Unità di Valutazione Tecnologie -Direzione Amministrazione	Ad evento
6_PA 30	La richiesta per l'acquisizione di tecnologie deve essere presentata attraverso la compilazione di un Modulo molto dettagliato in cui è richiesta documentazione a supporto.	MO_ UVT.A._1 Richiesta acquisizione tecnologie	-Unità di Valutazione Tecnologie	Ad evento
Gestione dei rapporti con i PU (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc.) - Direzione Tecnica del Laboratorio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 31	Colui che deve recarsi presso il Comune o l'ASL oppure altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni avvisa per iscritto il DT o il RRUCOAutAc e in copia il Direttore Risorse Umane e il Direttore Amministrativo	E-mail di comunicazione	-Direttore Tecnico - RRUCoAutAc	Ad evento
2_PA 31	Coloro che partecipano agli incontri con i Pubblici Funzionari redigono un breve riassunto di quanto avvenuto nell'incontro.	Resoconto o verbale dell'incontro	-Direttore Tecnico - Partecipanti all'incontro	Ad evento
Selezione del personale - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 32	E' stata elaborata una procedura di reclutamento e assunzione del personale in cui sono disciplinati i processi di formazione del budget e di selezione e reclutamento del personale	Procedura di reclutamento e assunzione del personale approvata dal CdA del 2.12.2012	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_PA 32	In ottemperanza al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e succ. mod. è stato redatto il Regolamento Organico del personale che disciplina le procedure concorsuali per il personale dirigente del ruolo	Regolamento Organico del personale	Responsabile Risorse Umane	Ad evento

	sanitario, professionale e tecnico.			
3_PA 32	Gli attori indicati provvedono annualmente a descrivere e quantificare il proprio fabbisogno di risorse elaborando contestualmente un piano di inserimento professionale che, a seguito di condivisione e verifiche con il Responsabile Risorse Umane e il Direttore Generale, viene portato all'approvazione del CdA	Verbale CdA di approvazione del budget	- Direttori di Dipartimento - Responsabili UO - Responsabile Risorse Umane - Direttore Generale	Annuale
4_PA 32	In seguito all'approvazione del budget, il Comitato definisce un piano di assunzioni sulla base delle priorità delle varie UUOO.	Piano delle assunzioni	Comitato di Dipartimento	Annuale
5_PA 32	Le richieste di assunzione extra budget devono essere giustificate e le posizioni possono essere ricoperte mediante contratti a termine previa autorizzazione del Direttore Generale.	Autorizzazione scritta DG	Direttore Generale	Ad evento
6_PA 32	Per la copertura delle posizioni dirigenziali è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore Generale	Autorizzazione scritta DG	Direttore Generale	Ad evento
7_PA 32	Il Responsabile UO, a seguito dell'approvazione del budget compila la richiesta di assunzione e la invia alla propria Direzione affinché la trasmetta alla DRU	Richiesta di assunzione sottoscritta	Responsabile UO	Infrannuale
8_PA 32	Il Responsabile di Direzione, previa verifica dell'impossibilità di ricoprire la posizione con una risorsa interna, approva la richiesta e la invia alla DRU.	Richiesta approvata e vistata	Responsabile di Direzione	Infrannuale
9_PA 32	La DRU, ricevuta richiesta avvia il processo di selezione e reclutamento al proprio interno ovvero avvalendosi di società esterne.	Lettere di incarico a società esterna e documentazione processo selezione e reclutamento	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
10_PA 32	Durante il primo anno di servizio la DRU e la Direzione Interessata condurranno sistematiche verifiche sul programma di inserimento presentato contestualmente alle richieste di assunzione	Verbali di verifica	- Responsabile della Direzione Interessata - Responsabile	Infrannuale

	avanzate in sede di formazione del budget.		Risorse Umane	
11_PA 32	Il responsabile UO comunica il giudizio sull'andamento della prova alla DRU o alla DS ai fini della predisposizione della successiva comunicazione.	Comunicazione scritta	Responsabile UO	Ad evento
12_PA 32	Almeno 15 gg prima della scadenza del periodo di prova la DRU redige la lettera di conferma o di interruzione del rapporto sottoscritta dalla DG	Lettera sottoscritta	-Direttore Generale - Responsabile Risorse Umane	Ad evento

Assunzione di personale appartenente alle categorie protette - Risorse Umane e Affari Generali e Legali

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 33	L'ufficio Provinciale per le politiche del Lavoro ha inserito a sistema un elenco nominativo dei soggetti computabili	Liste a sistema	Ufficio Provinciale per le politiche del Lavoro	Annuale
2_PA 33	Il Responsabile delle Risorse Umane ha autorizzato due persone all'utilizzo dei codici di accesso al sistema della Provincia per le denunce di assunzione e dichiarazioni annuali.	Incarico autorizzativo sottoscritto	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
3_PA 33	Le denunce e dichiarazioni sono eseguite telematicamente dai soggetti autorizzati tramite sistema Sinteri	Stampa dei relativi report archiviata presso l'Ufficio	Responsabile Risorse Umane	Ad evento

Ispezioni in materia di contributi e salute e sicurezza sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) - Risorse Umane e Affari Generali e Legali

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 34	La Portineria che accoglie il Pubblico Funzionario ha l'obbligo di informarne tempestivamente il Responsabile Risorse Umane.	Regolamento aziendale	- Receptionist - Responsabile Risorse Umane	Ad evento
2_PA 34	Il Responsabile Risorse Umane od un suo sostituto autorizzato in base alla lista, coinvolge sempre, durante le ispezioni, il Fiscalista o altra persona autorizzata per assistervi	Procedura per la conduzione dei rapporti con i PF	- Responsabile Risorse Umane	Ad evento

3_PA 34	Il Responsabile Risorse Umane invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario al Direttore Generale, che provvede a siglarlo per presa visione.	Verbale dell'ispezione siglato dal DG	- Responsabile Risorse Umane	Ad evento
Pagamento dei contributi - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 35	E' stata elaborata e attuata una istruzione operativa che disciplina il pagamento dei contributi	Istruzione Operativa	Responsabile Risorse Umane	Ad evento
2_PA 35	I Soggetti preposti al versamento dei contributi collezionano le informazioni necessarie e le inviano agli Uffici Pubblici competenti telematicamente.	Documentazione di supporto	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica) - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 36	All'inizio dell'anno il Responsabile del Controllo di Gestione definisce gli obiettivi di budget con le UO e la DS	Definizione del budget	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
2_PA 36	Alla chiusura del budget, la verifica sul raggiungimento dello stesso da parte del Controllo di Gestione viene condivisa e sottoscritta dai Responsabili delle UO	Verifica della chiusura del budget sottoscritta dai Responsabili delle UO	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
3_PA 36	Il Responsabile del Controllo di Gestione invia il report sull'andamento del budget a fine anno al Responsabile delle Risorse Umane	Report	Responsabile Controllo di Gestione	Annuale
4_PA 36	I criteri di attribuzione e il valore dei bonus è predeterminato in funzione al raggiungimento degli obiettivi di budget fissati a inizio anno.	Budget e criteri di calcolo dei bonus	Responsabile delle Risorse Umane	Annuale
5_PA 36	Il sistema di valutazione è informatizzato e le schede di valutazione sono compilate in formato elettronico	Schede dio valutazione	Responsabile delle Risorse Umane	Infrannuale

6_PA 36	I bonus sono erogati per il 70% in acconti rateizzati mensilmente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi è previsto che le somme erogate in eccedenza siano restituite a rate alla Struttura	Accrediti in busta paga	Responsabile delle Risorse Umane	Ad evento
Gestione contenziosi giuslavoristici - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 37	Al Responsabile Risorse Umane è attribuita la rappresentanza in giudizio in caso di contenziosi giuslavoristici	Procura	Direttore Generale	Ad evento
2_PA 37	Al Responsabile Risorse Umane è attribuito il potere di conciliare con procura speciale qualora la particolarità della causa lo richieda	Procura speciale	Direttore Generale	Ad evento
3_PA 37	Il Responsabile Finanza e Bilancio, prima di procedere alla transazione economica frutto della conciliazione verifica l'esistenza della procura e l'operato entro i limiti della stessa	Autorizzazione alla transazione economica	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
4_PA 37	La gestione dei contenziosi giuslavoristici è affidata a un legale esterno, anche componente del CdA, che ha stipulato un contratto di consulenza con corrispettivo forfettario predeterminato.	Accordo di consulenza e assistenza sottoscritto	Direttore Generale	Ad evento
Gestione dei rapporti con i PU (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc.) - Servizi Tecnici				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 38	Qualora sia stato organizzato un incontro con un singolo Pubblico Funzionario partecipano almeno due componenti dell'Ufficio Tecnico	Procedura	- Responsabile Servizi Tecnici - Partecipanti all'incontro	Ad evento
Ispezioni dell'ASL in materia di SSL o dei VVF per CPI - Servizi Tecnici				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_PA 39	Il Responsabile dei Servizi Tecnici predispone ed aggiorna l'agenda degli appuntamenti con i Pubblici Funzionari che afferiscono al suo Ufficio e la trasmette, per conoscenza, al Direttore Amministrativo.	Regolamento aziendale	- Receptionist - Responsabile Servizi Tecnici	Ad evento
2_PA 39	Il Responsabile dei Servizi Tecnici od un suo sostituto autorizzato in base alla lista, coinvolge sempre, durante le ispezioni, un altro collaboratore.	Procedura per la conduzione dei rapporti con i PF	- Responsabile Servizi Tecnici	Ad evento
Gestione dei sistemi informativi - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 40	Sono installati dei personal firewall che limitano l'accesso a internet.	Blocchi di sistema	Responsabile Servizi Informativi	Ad evento
2_PA 40	Gli accessi ad internet sono registrati in quanto eseguibili solo attraverso VPN.	Registrazione accessi a sistema	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
3_PA 40	Sono previsti controlli per la tracciatura degli accessi a Internet	Report sugli accessi	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
4_PA 40	L'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi è disciplinato nella procedura di Gestione degli accessi ai servizi di rete	3.5 della procedura Gestione accessi ai servizi di rete	-Responsabile Sistemi Informativi - Utenti dei servizi di rete	Ad evento
5_PA 40	Tutte le profilazioni sono gestite sistematicamente ed aggiornate.	- Registrazione accessi Amministratori di sistema - Elenco delle utenze a sistema	Responsabile Sistemi Informativi	Giornaliero
Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca corrente e finalizzata del Ministero della Salute - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_PA 41	La Segreteria Scientifica riceve i bandi con le istruzioni per presentare i progetti	Bando tramite WorkFlow E-mail di comunicazione	Direttore Scientifico	Annuale
2_PA 41	Sulla base delle scadenze di bando i ricercatori elaborano le proposte di progetto per il proprio responsabile che le seleziona e trasmette alla Segreteria Scientifica	E-mail	Responsabili di Unità di Ricerca	Annuale
3_PA 41	Il Direttore Scientifico verifica la congruità dei budget in base agli obiettivi scientifici dei progetti (RF) oppure in base alla produzione scientifica (RC). Seleziona i progetti in base alla validità scientifica	E-mail	Direttore Scientifico	Annuale
4_PA 41	La Segreteria Scientifica inoltra alla Direzione Finanza e Bilancio le comunicazioni riguardanti le rendicontazioni dei progetti. Inoltra tramite sistema WorkFLow la documentazione prodotta da Finanza e Bilancio	E-mail	Segreteria Scientifica	Annuale
5_PA 41	I ricercatori inoltrano le richieste alla Direzione Scientifica. Il Direttore Scientifico esprime un parere di merito sulla richiesta. Il Direttore Finanza e Bilancio esprime parere in merito alla disponibilità di budget per le spese richieste	Modulo cartaceo sottoscritto dai responsabili	-Direttore Scientifico - Finanzia e Bilancio	Annuale
6_PA 41	La Segreteria Scientifica raccoglie ed elabora secondo le linee guida ministeriali la produzione scientifica dell'anno (pubblicazioni scientifiche, tiral clinici, finanziamenti esterni, indicatori di performance dell'attività sanitaria)	WorkFlow della Ricerca Software gestione bibliografica pubblicazioni (ArchBib)	Direttore Scientifico	Annuale
7_PA 41	La Segreteria Scientifica trasmette tramite il sistema WorkFlow le rendicontazioni scientifiche preparate dai ricercatori (relazioni)	WorkFlow della ricerca	Direttore Scientifico	Ad evento

Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca da parte di enti diversi da quelli del Ministero della Salute - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_PA 42	I ricercatori propongono al Direttore Scientifico i progetti di ricerca in base ad attività di scouting dei progetti individuale. La Direzione Scientifica trasmette ai ricercatori le possibilità di finanziamento di cui viene a conoscenza	Internet o comunicazioni degli enti finanziatori	- Ricercatori - Direttore Scientifico	Annuale
2_PA 42	Sulla base delle scadenze di bando i ricercatori elaborano le proposte di progetto e le sottopongono alla Direzione Scientifica	E-mail o comunicazioni cartacee	Ricercatore	Ad evento
3_PA 42	Il Direttore Scientifico effettua una verifica della coerenza delle proposte di progetto rispetto al bando e alle risorse da voler impegnare	Autorizzazione al progetto	Direttore Scientifico	Ad evento
4_PA 42	I ricercatori inoltrano le richieste alla Direzione Scientifica. Il Direttore Scientifico esprime un parere di merito sulla richiesta. Il Direttore Finanza e Bilancio esprime parere in merito alla disponibilità di budget per le spese richieste	Modulo cartaceo sottoscritto dai responsabili	-Direttore Scientifico - Responsabile Finanza e Bilancio	Annuale
5_PA 42	La Segreteria Scientifica trasmette tramite il sistema individuato dal bando le rendicontazioni scientifiche preparate dai ricercatori (relazioni).	E-mail o comunicazioni cartacee secondo le specifiche dei bandi	Direttore Scientifico	Ad evento
Impiego dei finanziamenti pubblici ottenuti per i progetti di ricerca (es. PON) - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 43	Il Responsabile del Progetto imputa i costi consuntivi di progetto ad una specifica commessa che è stata aperta in AS 400 (i.e. commessa, natura e limiti delle spese ammesse, modalità di rilevazione delle ore, etc.).	AS 400	- Responsabile Finanza e Bilancio - Responsabile del Progetto	Ad evento
2_PA 43	Il Responsabile Finanza e Bilancio attesta la veridicità e la correttezza dell'imputazione dei costi sulla base di un testo concordato alla chiusura di ogni periodo di rendicontazione previsto dal progetto.	Attestazioni accompagnatorie all'imputazione dei costi	- Responsabile Finanza e Bilancio - Responsabile del Progetto	Ad evento

3_PA 43	Il Responsabile Finanza e Bilancio verifica la corrispondenza tra le fatture da registrare con la documentazione che attesti l'effettiva entrata della merce in magazzino/erogazione del servizio	AS 400	- Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
4_PA 43	Il Responsabile di Progetto, unitamente agli altri uffici preposti, verifica che i costi imputati su ogni commessa finanziata siano pertinenti sulla base dei documenti di spesa e congruenti con le regole di attuazione e di consuntivazione del bando.	Rendicontazione periodica del progetto autorizzata	- Responsabile del Progetto - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

Richiesta di rinnovo del riconoscimento dell'Istituto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (DM 14 marzo 2013) - Direzione Scientifica

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 44	La Direzione Generale e la Direzione Scientifica verificano il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 13 del Decreto	Dossier di raccolta dei documenti probatori	-Direzione Scientifica - Direzione Generale	Ad evento
2_PA 44	Il Ministero della Salute richiede alla Regione Puglia parere sulla coerenza del riconoscimento con la sua programmazione regionale	Comunicazione o delibera di parere favorevole	Ministero della Salute	Ad evento
3_PA 44	La Direzione Scientifica inoltra alle Direzioni Aziendali l'insieme dei documenti da produrre per il rinnovo del riconoscimento in ottemperanza al DM 14 marzo 2013	Documentazione di check list ed allegati (secondo lo schema del DM 14 marzo 2013)	Direzione Scientifica	Ad evento
4_PA 44	A seguito dell'invio della documentazione richiesta all'IRCCS e previo parere favorevole sul riconoscimento da parte della Regione Puglia, il Ministero della Salute nomina una commissione che si reca fisicamente presso l'IRCCS a verificare la veridicità di quanto dischiarato mediante il documento di check list inviato dall'IRCCS	Verbale di sopralluogo e giudizio finale sull'accettabilità dell'istanza di conferma del riconoscimento	Commissione nominata dal Ministero della Salute	Ad evento
5_PA 44	Il Ministero della Salute decreta ufficialmente il rinnovo del riconoscimento dell'IRCCS	Decreto Ministeriale	Ministero della Salute	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette all'OdV un riepilogo, per fornitore, degli acquisti di servizi (contratti > € 150k) effettuati nel corso del periodo.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale
2_PA 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica, trasmette all'OdV un elenco dei "nuovi" fornitori di servizi acquistati (contratti > € 150k) nel corso del periodo con una dichiarazione di aver ottemperato per tali fornitori alle procedure di valutazione fornitori previste dal MOG231.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale
Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 3	La Direzione Amministrativa provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle attività ispettive. Concluse le attività ispettive, il verbale di accertamento deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato verbale	Direttore Amministrazione	Ad evento
Gestione pagamenti (disposizioni bancarie) - Direzione Amministrazione				

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 5	Responsabile Finanza e Bilancio tramette all'OdV un report sui pagamenti > € 10k per sponsorizzazioni ed a soggetti privati (privi di partita iva).	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	annuale
Selezione del personale - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 9	Il Responsabile Risorse Umane comunica semestralmente all'OdV le assunzioni di parenti del personale interno e di parenti di PU	E-mail di comunicazione	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 10	Qualora sia richiesta l'erogazione di bonus più elevati rispetto a quelli spettanti sulla base del sistema incentivante e premiante il Responsabile delle Risorse Umane lo comunica all'Organismo di Vigilanza.	E-mail di comunicazione	Responsabile delle Risorse Umane	Ad evento
Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette all'OdV un riepilogo, per fornitore, degli acquisti di servizi (contratti > € 150k) effettuati nel corso del periodo.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale
2_PA 12	Il Responsabile Acquisti e Logistica, trasmette all'OdV un elenco dei "nuovi" fornitori di servizi acquistati (contratti > € 150k) nel corso del periodo con una dichiarazione di aver ottemperato per tali fornitori alle procedure di valutazione fornitori previste dal MOG231.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale
Formazione delle liste di attesa per i ricoveri ospedalieri - Direzione Sanitaria				

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 16	In caso di apertura di un contenzioso giudiziario afferente il mancato rispetto delle liste d'attesa viene trasmesso all'OdV	E - mail di comunicazione	Direzione Sanitaria	Ad evento
Formazione delle liste di attesa per le prestazioni del poliambulatorio - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 17	In caso di apertura di un contenzioso giudiziario afferente il mancato rispetto delle liste d'attesa viene trasmesso all'OdV	E - mail di comunicazione	Direzione Sanitaria	Ad evento
Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 20	Finanza e Bilancio invia un report sui finanziamenti pubblici ottenuti per l'acquisto di apparecchiature sanitarie	E-mail di comunicazione	Finanza e Bilancio Unità di Valutazione Tecnologie	Annuale
Valutazione e controllo delle SDO - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 21	Il Direttore Sanitario vigila sulla completezza e correttezza della rilevazione, codifica della diagnosi e degli interventi, regolarità della trasmissione dei dati all'Agenzia Regionale della Sanità.	Art. 18 comma 2 del Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti sanitari	Direttore Sanitario	Ad evento
Gestione pagamenti (disposizioni bancarie) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 24	Responsabile Finanza e Bilancio tramette all'OdV un report sui pagamenti > € 10k per sponsorizzazioni ed a soggetti privati (privi di partita iva).	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	annuale

Gestione casse - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 25	Responsabile Finanza e Bilancio tramette all'OdV un report sui pagamenti in contanti > € 5k per sponsorizzazioni ed a soggetti privati (privi di partita iva).	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Gestione rapporti con i Pubblici Funzionari (ASL, GDF, etc.) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 26	La Direzione Amministrativa provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle attività ispettive. Concluse le attività ispettive, il verbale di accertamento deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato verbale	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Relazioni con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni - Direzione Tecnica del Laboratorio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 28	Il Direttore Tecnico provvede ad informare tempestivamente il Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio delle attività ispettive. Concluse le attività ispettive, il verbale di accertamento deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di conclusione dell'ispezione con allegato verbale	Direttore Tecnico	Ad evento
Supporto tecnico per l'acquisto e introduzione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie biomediche e dispositivi medici soggetti a finanziamento pubblico - Direzione Tecnica del Laboratorio				

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA 30	UVT invia un report all'OdV che riepiloga gli eventuali pareri negativi espressi nel corso del periodo sugli acquisti di apparecchiature sanitarie finanziate con fondi pubblici.	E-mail di comunicazione	-Unità di Valutazione Tecnologie	Annuale
Selezione del personale - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 32	Il Responsabile Risorse Umane comunica trimestralmente all'OdV le assunzioni di parenti del personale interno e di parenti di PU	E-mail di comunicazione	Responsabile Risorse Umane	Infrannuale
Ispezioni in materia di contributi e salute e sicurezza sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 34	Il Responsabile Risorse Umane provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	E-mail di comunicazione	- Responsabile Risorse Umane	Ad evento
Assegnazione retribuzione di risultato (attività propedeutica) - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 36	Qualora sia richiesta l'erogazione di bonus più elevati rispetto a quelli spettanti sulla base del sistema incentivante e premiante il Responsabile delle Risorse Umane lo comunica all'Organismo di Vigilanza.	E-mail di comunicazione	Responsabile delle Risorse Umane	Ad evento
Gestione dei rapporti con i PU (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc.) - Servizi Tecnici				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 38	Il Responsabile dei Servizi Tecnici provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	E-mail di comunicazione e/o Raccomandata A/R	- Responsabile Servizi Tecnici - Componenti Ufficio Tecnico	Ad evento

Ispezioni dell'ASL in materia di SSL o dei VVF per CPI - Servizi Tecnici				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 39	Il Responsabile dei Servizi Tecnici provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive.	E-mail di comunicazione e/o Raccomandata A/R	- Responsabile Servizi Tecnici	Ad evento
Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca corrente e finalizzata del Ministero della Salute - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 41	La Segreteria Scientifica invia all'OdV i prospetti sintetici elaborati dal sistema WorkFlow	E-mail	Direttore Scientifico	Annuale
Richiesta di finanziamenti pubblici per la ricerca da parte di enti diversi da quelli del Ministero della Salute - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 42	La Segreteria Scientifica invia all'OdV un report con i finanziamenti ottenuti nel periodo e gli eventuali importi contestati nelle rendicontazioni effettuate nel periodo	E-mail	Direttore Scientifico	Annuale
Richiesta di rinnovo del riconoscimento dell'Istituto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (DM 14 marzo 2013) - Direzione Scientifica				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PA 44	La Direzione scientifica inoltra all'OdV un report con le eventuali contestazioni/non conformità rilevate in sede di rinnovo del riconoscimento come IRCCS	E-mail di trasmissione	Direzione Scientifica	Ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti informatici e di quelli relativi al trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.
L'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici

2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- (art. 615 quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- (art. 617 quinquies) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- (art. 635-quater.1) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- (art 629, comma 3) Estorsione

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n, 105) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

2.1. Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

2.2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico a alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per "sistema informatico" deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati8.

> **Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.**
>
> *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, diffonde, riproduce, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5164 euro.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, n. 1).*
>
> *La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.*

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, detenere, diffondere, produrre, riprodurre, importare, comunicare, consegnare o mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, codici, password o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione.

2.3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

> **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**
>
> *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

[8] Cfr. Cass. 20 marzo 2007, n. 11689.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1. *in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
2. *in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- l'inerenza del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti ad interessi militari o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, n. 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, n. 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel detenere, procurarsi, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, password o altri mezzi idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico consistente nel fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero di impedirle o interromperle;
- il reato si consuma con la produzione, riproduzione, detenzione, diffusione, consegna, installazione, comunicazione, importazione delle apparecchiature, programmi, codici o password.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

2.4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) *Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Il reato è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema o da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, o da chi eserciti la professione di investigatore privato.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di pubblico interesse, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque all'interesse pubblico.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Questo articolo, introdotto dalla legge 48/2008, è stato così sostituito dalla legge 90/2024. La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono di pubblico interesse.

Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Tale norma è stata introdotta dalla L. n. 90/2024, c.d. legge sulla cybersicurezza.

La condotta è analoga a quella descritta dall'art. 617-quinquies c.p. La peculiarità sta nel fatto che la condotta è diretta a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 629 c.p. Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Il terzo comma dell'articolo 629 c.p. è stato introdotto dalla L. 90/2024, che ha inserito tale fattispecie anche tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

La condotta sanzionata è la medesima descritta dal primo comma, consistente nel procurarsi un ingiusto profitto costringendo taluno a fare od omettere qualcosa con violenza o minaccia; la particolarità del terzo comma sta nel mezzo utilizzato per ottenere l'ingiusto profitto (le condotte integranti i citati reati informatici o la minaccia di compierli).

2.5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

Art. 1, co. 11, D.L. 105/2019 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal

comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La norma, introdotta dal D.L. 105/2019, mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della P.A., degli enti e degli operatori nazionali.

3 Le attività sensibili ex art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
INF 1	**Sistemi Informativi**	Gestione e utilizzo dei servizi IT	L'ufficio SI o dipendenti di CSS potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico, ad es. quello della Regione governato dalle ASL o del Ministero, forzandone i sistemi di sicurezza per bloccarne l'attività o perché non vengano rilevate irregolarità nell'immissione di dati durante un accertamento. L'ufficio SI o dipendenti di CSS potrebbero detenere e diffondere i codici di accesso a determinati sistemi abusivamente.
INF 2	**Sistemi Informativi**	Gestione e utilizzo dei servizi IT	L'ufficio SI o i dipendenti di CSS con i mezzi a disposizione, potrebbero installare dei programmi ad hoc e procurarsi dei virus per infettare i sistemi informativi della Regione. Sistemi Informativi attraverso il mail bombing, potrebbe distruggere o rendere inservibili sistemi informatici o

			telematici della Regione al fine di danneggiarle.
INF 3	**Sistemi Informativi**	Gestione sistemi e programmi per documenti sanitari informatici	I componenti dei SI o altri dipendenti CSS potrebbero intervenire sui dati dei documenti sanitari informatizzati (ad es. i referti, le cartelle cliniche, per coprire errori nell'assistenza e non dover risponderne o avere finanziamenti maggiori modificando diagnosi/prestazioni/tipologia di ricovero)

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I delitti informatici e trattamento illecito dei dati – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi- reato identificati.

In particolare, i Destinatari della presenta Parte Speciale devono:

- rispettare e ottemperare a quanto previsto nelle policy aziendali in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- cedere le proprie credenziali di autenticazione per l'utilizzo dei sistemi informatici a terzi non autorizzati;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;

5 I delitti informatici e di trattamento illecito dei dati – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

Gestione e utilizzo dei servizi IT - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_INF 1	E' vietato distruggere, danneggiare, intercettare, accedere senza autorizzazione alla posta elettronica o ai dati di altri Utenti interni o esterni; usare, intercettare o usare credenziali di autenticazione o chiavi crittografiche di altri utenti interni o esterni, etc.	Art. 11 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie informatiche e dei sistemi di telefonia fissa	Responsabile Servizi Informativi	Ad evento
2_INF 1	Sono installati dei personal firewall che limitano l'accesso a internet.	Blocchi di sistema	Responsabile Servizi Informativi	Ad evento
3_INF 1	Gli accessi ad internet sono registrati in quanto eseguibili solo attraverso Proxy	Registrazione accessi a sistema	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
4_INF 1	Sono previsti controlli per la tracciatura degli accessi a Internet	Report sugli accessi	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
5_INF 1	L'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi è disciplinato nella procedura di Gestione degli accessi ai servizi di rete	3.5 della procedura Gestione accessi ai servizi di rete	-Responsabile Sistemi Informativi - Utenti dei servizi di rete	Ad evento
6_INF 1	Tutte le profilazioni sono gestite sistematicamente ed aggiornate.	- Registrazione accessi Amministratori di sistema - Elenco delle utenze a sistema	Responsabile Sistemi Informativi	Giornaliero
Gestione e utilizzo dei servizi IT - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_INF 2	E' vietato diffondere virus informatici	Art. 11 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento

		informatiche e dei sistemi di telefonia fissa		
2_INF 2	E' vietato violare la sicurezza di archivi e banche dati, compiere trasferimenti non autorizzati di informazioni, intercettare o accedere a dati in transito sulla rete	Art. 11 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie informatiche e dei sistemi di telefonia fissa	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
3_INF 2	L'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi è disciplinato nella procedura di Gestione degli accessi ai servizi di rete	3.5 della procedura Gestione accessi ai servizi di rete	- Responsabile Sistemi Informativi - Utenti dei servizi di rete	Ad evento
Gestione sistemi e programmi per documenti sanitari informatici - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_INF 3	I documenti sanitari e le procedure implementate per la loro informatizzazione sono descritti nello specifico Regolamento	Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti sanitari	- Responsabile Sistemi Informativi - Responsabile della Documentazione Sanitaria	Ad evento
2_INF 3	L'utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi è disciplinato nella procedura di Gestione degli accessi ai servizi di rete.	3.5 della procedura Gestione accessi ai servizi di rete	- Responsabile Sistemi Informativi - Utenti dei servizi di rete	Ad evento
3_INF 3	Le attività svolte dagli utenti sono tracciate e i relativi log vengono archiviati	Log di sistema disponibili per eventuali controlli	- Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
4_INF 3	Ai fornitori di sistemi di gestione di dati clinici viene sottoposta una check list per verificare la rispondenza a criteri di non alterabilità del dato e storicizzazione delle modifiche	Check list di controllo	-Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento

5_INF 3	I referti, che si compilano on line, non sono modificabili e, qualora delle modifiche debbano essere effettuate, esse sono tracciate dal sistema che conserva lo storico del referto. I referti sono stampabili in un'unica copia. Il sistema è applicato: - LIS - RIS - Anatomia patologica - Endoscopia digestiva - Medicina nucleare - Sala operatoria - PS.	Impostazione del SW utilizzato	-Responsabile Sistemi Informativi - Responsabile della Documentazione Sanitaria	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione e utilizzo dei servizi IT - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_INF 1	report sulla cybersicurezza e rispetto prescrizioni normative	E-mail di comunicazione	-Responsabile Sistemi Informativi	annuale
1_INF 2	in caso di accesso non autorizzato, esfiltrazione di dati o di sottrazione di credenziali ai S.I., un report viene inviato all'OdV.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Sistemi Informativi - Responsabile della Documentazione Sanitaria	ad evento

Gestione sistemi e programmi per documenti sanitari informatici - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_INF 3	in caso di perdita o modifica non autorizzata di dati e documenti sanitari, un report viene inviato all'OdV.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Sistemi Informativi - Responsabile della Documentazione Sanitaria	ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Delitti di criminalità organizzata

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata. In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere;
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.
Per i delitti di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere, si rimanda alla trattazione degli stessi contenuta nella Parte Speciale afferente i reati transnazionali.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l´impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle

associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al comma primo.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
5. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*
6. *Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
7. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.
Nel comma 2 dell'art. 630 c.p. è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.
Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

3 Le attività sensibili ex art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale ed, anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
CRO 1	**Direzione Sanitaria**	Elaborazione del piano terapeutico	Uno o più specialisti ospedalieri collusi con uno o più medici di base potrebbero effettuare un accordo con una casa farmaceutica affinché, nel piano terapeutico, siano prescritti esclusivamente o maggioritariamente farmaci da lei prodotti per ottenere vantaggi personali e condizioni particolarmente vantaggiose per CSS oppure sponsorizzazioni per Congressi, acquisti di apparecchiature elettromedicali, etc.
CRO 2	**Farmacia**	Gestione degli stupefacenti	Nell'ambito della gestione degli stupefacenti Casa Sollievo della Sofferenza si accorda con diversi soggetti al fine di vendere detti farmaci al banco nero per ricavare proventi per la struttura sanitaria sottoforma di donazioni.

CRO 3	**Direzione Sanitaria**	Erogazione prestazioni sanitarie	Uno o più specialisti ospedalieri collusi con un gruppo criminale potrebbe effettuare un accordo per erogare prestazioni fittizie per ottenere vantaggi personali e riciclare denaro proveniente da attività illecite per il gruppo criminale.
CRO 4	**Risorse Umane e Affari Generali**	Selezione del personale	L'Ospedale, al fine di ottenere illecitamente vantaggi o "protezione", promette di assumere e/o assume persone segnalate da gruppi criminali organizzati
CRO 5	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi	L'Ospedale, al fine di ottenere illecitamente vantaggi o "protezione", acquista prodotti e/o servizi da fornitori segnalati da gruppi criminali organizzati

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I delitti di criminalità organizzata – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi- reato identificati.

In particolare, i Destinatari della Parte Speciale devono:

- selezionare e assumere personale che non abbia precedenti per delitti di criminalità organizzata,
- avvalersi di fornitori che non siano in alcun riconducibili ad associazioni di stampo mafioso, camorristico o ‘ndranghetano, etc.;
- verificare periodicamente che detti fornitori non siano legati alle predette associazioni;

- operare, in territori ritenuti particolarmente sensibili alla commissione di suddetti delitti, richiedendo ai propri fornitori e/o cliente la misura camerale completa della dicitura antimafia.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico, 'ndranghetano, etc.;
- collaborare con le associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Struttura Sanitaria;
- intraprendere rapporti commerciali con azienda sospettate di intrattenere rapporti con le associazioni criminali di cui sopra;
- acquisire ovvero cedere rami d'azienda a realtà colluse con associazioni criminali;
- avvalersi di smaltitori di rifiuti non regolarmente autorizzati.

5 I delitti di criminalità organizzata – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001

Elaborazione del piano terapeutico - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_CRO 1	La struttura specialistica, in persona del medico competente, redige il piano terapeutico.	Modulo della Regione Puglia compilato e inserito a sistema	Direzione Sanitaria	Ad evento
2_CRO 1	Il piano terapeutico viene trasmesso in copia all'ASL di appartenenza del paziente.	Copia conservata presso l'ASL competente	Direzione Sanitaria	Ad evento
3_CRO 1	Il paziente trasmette il piano terapeutico al medico di medicina generale	Piano trasmesso al medico di medicina generale	Paziente	Ad evento
Gestione degli stupefacenti - Farmacia				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_CRO 2	All'interno della procedura per la gestione dei farmaci è previsto un apposito capitolo che disciplina la gestione degli stupefacenti	IS -FAR- 02 Gestione e conservazione dei farmaci e dei dispositivi medici	Farmacia	Ad evento
2_CRO 2	Gli stupefacenti sono acquistati a seguito di richiesta presentata in triplice copia alla Farmacia	Modulo approvato dal Ministero	- Direzione Richiedente - Farmacia	Ad evento
3_CRO 2	Una copia del Modulo rimane al Richiedente mentre le altre due alla Farmacia che ne conserva una per il discarico degli stupefacenti	2 copie Modulo approvato dal Ministero	- Direzione Richiedente - Farmacia	Ad evento
4_CRO 2	Una copia del Modulo viene trasmessa all'ASL di competenza	Modulo trasmesso all'ASL	Farmacia	Ad evento
5_CRO 2	La Farmacia tiene un registro di carico e scarico degli stupefacenti	Registro di carico e scarico	Farmacia	Ad evento
6_CRO 2	Gli stupefacenti sono conservati in armadi sotto chiave presso la Farmacia e le UO	Armadi con chiave	-Farmacia - UO	Ad evento

7_CRO 2	Ancorchè siano usciti dal regime del DPR 109/90 per opera della L.38/2010, i farmaci per la terapia del dolore sono soggetti, oltre che a richiesta on line, a richiesta scritta su apposito Modulo in cui devono risultare nome del richiedente, il farmacista che lo ha consegnato, l'infermiere che lo ha ritirato e la giacenza in reparto.	Modulo interno predisposto dalla Farmacia	Farmacia	Ad evento
Erogazione prestazioni sanitarie - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_CRO 3	il personale sanitario ha l'obbligo di gestire le cartelle cliniche e altra documentazione relativa al processo di diagnosi e cura in conformità ai requisiti di legge, garantendo tracciabilità, chiarezza, accuratezza, appropriatezza e veridicità delle registrazioni	Cartella clinica e referti	Direzione Sanitaria	Ad evento
Selezione del personale - Risorse Umane e Affari Generali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_CRO 4	Vengono svolte verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni dei soggetti pubblici chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali (nome Ente) ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di vertice delle controparti private)	fascicolo del personale assunto	Risorse Umane e Affari Generali	Ad evento
2_CRO 4	Le modalità di formalizzazione dei giudizi e di approvazione dei candidati ritenuti idonei al termine dell'iter di selezione con la produzione della relativa evidenza sono chiare, formalizzate e ricostruibili	fascicolo del personale assunto	Risorse Umane e Affari Generali	Ad evento
Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi. - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_CRO 5	Le modalità per la gestione della individuazione, selezione e attribuzione dell'incarico a consulenti e collaboratori che svolgono prestazioni professionali a favore dell'Ente sono formalizzate con la definizione di criteri oggettivi, trasparenti e documentabili di assegnazione dell'incarico e, laddove possibile, la comparazione tra diversi offerenti	documentazione di selezione di consulenti e collaboratori	Acquisti e Logistica	Ad evento
2_CRO 5	L'Ente lavora solo con controparti che operano in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle leggi anticorruzione, del Modello 231 e del Codice Etico dell'Ente; a tal fine, prima di avviare un rapporto e periodicamente viene effettuata una ricognizione in idonei database, interrogazioni internet nonché, ove ritenuto opportuno, una richiesta di casellario giudiziale per accertarne il comportamento	documentazione di selezione di fornitori	Acquisti e Logistica	Ad evento
3_CRO 5	Sono definite regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di approvvigionamento volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo	documentazione di acquisto	Acquisti e Logistica	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Elaborazione del piano terapeutico - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_CRO 1	I verbali di audit sulla conformità di piani terapeutici vengono inviato all'OdV.	E-mail di comunicazione	Direzione Sanitaria	Infrannuale
Gestione degli stupefacenti - Farmacia				
1_CRO 2	report su eventuali ammanchi di sostanze stupefacenti registrati nel periodo	E-mail di comunicazione	Farmacia	Annuale
Erogazione prestazioni sanitarie - Direzione Sanitaria				
1_CRO 3	report su eventuali sparizioni di cartelle cliniche e referti ambulatoriali nel periodo	E-mail di comunicazione	Direzione Sanitaria	Annuale
Selezione del personale - Risorse Umane e Affari Generali				
1_CRO 4	È immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa	E-mail di comunicazione	tutti	ad evento
2_CRO 4	report su eventuali presenze nel personale di parenti di soggetti riconosciuti come aderenti a criminalità organizzate	E-mail di comunicazione	Risorse Umane e Affari Generali	annuale
Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi. - Acquisti e Logistica				
1_CRO 5	È immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività di acquisto di beni e servizi	E-mail di comunicazione	tutti	ad evento
2_CRO 5	report su eventuali presenze tra i fornitori e professionisti impiegati di infiltrazioni mafiose o di parenti di soggetti riconosciuti come aderenti a criminalità organizzate	E-mail di comunicazione	Acquisti e Logistica	annuale

PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;

- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato di rilevanti

L'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.
La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", stabilisce:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a. Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
>
> *b. Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *c. Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
>
> *d. Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
>
> *e. Per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
>
> *f. Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
>
> *f bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote[9].*
>
> *2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

[9] Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lett. b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

1. *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2. *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3. *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4. *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stesa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*[10].

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

- la <u>contraffazione</u> di carta moneta o di monete metalliche (art. 453 comma 1 c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;

[10] La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

- l'alterazione di monete che consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle stesse (art. 453 comma 2 c.p., 454 c.p.), in particolare, l'alterazione, secondo la giurisprudenza, integra gli estremi del reato se serve ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore;
- l'aver introdotto, detenuto o speso o messo altrimenti in circolazione le monete alterate o contraffatte dando ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 n. 3), ovvero scemandone il valore (art. 454 II° periodo) senza aver partecipato alla contraffazione od all'alterazione, di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario;
- il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte ed è configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 n. 4 e 454 ultimo periodo sono:

- acquisto o ricevimento di monete false o alterate (come definite in precedenza) al fine di metterle in circolazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, che consiste nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

> **Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**
> *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*
>
> *Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*
>
> **Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**
>
> *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1032.*

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

> **Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
>
> *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.*
>
> *La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

La norma è stata modificata dal D.L. 350/01, cd Decreto Euro convertito nella L. 409/01 che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha annoverato tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" ed ha altresì innovato la norma aggiungendovi il comma secondo.

> **Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
>
> *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*
>
> *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3 Le attività sensibili ex art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
MON 1	**Finanza e Bilancio**	Gestione casse	Tra il denaro contante raccolto attraverso le Casse della Struttura vi sono banconote false che, ancorché se ne ravvisi la falsità, vengono utilizzate per pagamenti in contanti.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati contro la fede pubblica – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono definite alcune regole di comportamento (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad esse la propria condotta nell'esercizio delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le calano al livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni in favore della Struttura Sanitaria, ricevano in buona fede monete o valori di bollo falsi o alterati dovranno:

- avvisare immediatamente le Autorità del verificarsi dell'avvenuto riconoscimento di monete o valori di bollo contraffatti o alterati;
- avvisare i Responsabili di ogni Area eventualmente a rischio, di non procedere alla distribuzione od all'uso di monete o valori di bollo fino a quando non verrà svolto un controllo interno o da parte delle Autorità preposte.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare è fatto divieto di:

- detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati.

5 I reati contro la fede pubblica – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso [indicare la funzione presso la quale sono depositati i documenti].

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001

Gestione casse - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_MON 1	Sono presenti macchinette rilevatrici delle banconote false nelle casse presso l'Ospedale, il Poliambulatorio e in Cassa Centrale.	Macchinette rilevatrici	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
2_MON 1	I cassieri hanno l'indicazione di utilizzare le macchinette rilevatrici nello svolgimento della propria attività.	Comunicazione sull'obbligo di utilizzo delle macchinette	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero
3_MON 1	Non è previsto che possano essere effettuati pagamenti in contanti se non in casi specifici e comunque per importi < 1000€.	Obbligo di legge	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione casse - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_MON 1	Qualora siano state rinvenute banconote o monete false ciò viene comunicato all'OdV.	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Delitti contro l'industria e il commercio

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 bis-1 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato di rilevanti

L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.Lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.
In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis Illecita concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti contro l'economia pubblica.

L'articolo 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter *e 517* quater *la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis *e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma. E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
  - nell'adoperare violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
  - nell'adoperare, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio, soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

1. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*

2. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.
Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;

- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

1. *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.*
2. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.*

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. E' un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.
Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;

- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;

- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutte quelle sostanze

destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.

- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.

- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;

- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

   Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
   I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.
La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela "indicazioni geografiche" o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

3 Le attività sensibili ex art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Struttura Sanitaria ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Struttura Sanitaria si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati societari ai sensi dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati societari

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

Il D. lgs. 61/2002, intitolato "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" ha sostituito il Titolo XI del Libro V del codice civile e ha inserito nel D.lgs. 231/2001 un nuovo articolo dedicato ai reati societari.

L'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, rubricato "*Reati societari*", prevede che:

1. *In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

d) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

e) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

f) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

g) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

h) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

1. Le falsità

- artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c. False comunicazioni sociali
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato dal D.lgs. 39/2010)

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- art. 54 D.Lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Le falsità

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall´art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e´ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 261-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all´articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all´articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell´articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se´ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e´ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea;*

2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea;*

4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di indurre in errore i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento alle citate fattispecie, si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della Struttura Sanitaria o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferiscono le norme in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della Struttura Sanitaria, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 cod. civ..

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della Struttura Sanitaria, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena, presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Struttura Sanitaria, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

La fattispecie di cui all'art. 2621-bis c.c., introdotta dalla L. 69/2015, trova applicazione allorchè le condotte descritte dall'articolo precedente siano di lieve entità.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si riferisce alle società quotate ed è punita più severamente.

Art. 2623 Falso in prospetto[11]

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

[11] L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno ~~a cinque anni~~".

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ..

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.Lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Struttura Sanitaria, in quanto non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 58/98.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.Lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.Lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173-bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D. Lgs. 231/2001 per una mera svista.

2.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della Struttura Sanitaria;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della Struttura Sanitaria, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

> **Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**
>
> *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
>
> *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della Struttura Sanitaria, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della Struttura Sanitaria controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Struttura Sanitaria controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è si estingue.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Struttura Sanitaria o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza

ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Struttura Sanitaria o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della Struttura Sanitaria mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Struttura Sanitaria nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della Struttura Sanitaria, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art. 2635 Corruzione tra privati[12]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la L. n. 110 del 28 giugno 2012.

Tra le varie modifiche apportate dalla Legge sopra citata rileva quella afferente il delitto di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 2635 e che, oggi, è invece rubricato, Corruzione tra privati. La nuova disposizione, invero, contiene tutti gli elementi che caratterizzavano il precedente reato aggiungendovi degli elementi di novità.

[12] Il presente articolo è stato così sostituito, da ultimo, dal D.Lgs. n. 38/2017.

La condotta rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 è unicamente quella prevista al terzo comma della norma sopra riportata in quanto la condotta di cui al primo comma fa venir meno l'elemento dell'interesse o vantaggio della società poiché elemento costitutivo del reato è il nocumento della stessa.

Il reato di Corruzione tra privati è un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché, ed è questa una importante modifica introdotta nella nuova fattispecie, anche coloro che sono sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un "nocumento alla società" lasciando obiettivamente aperta la questione afferente la natura del pregiudizio, in correlazione con l'interesse tutelato, che, per parte della dottrina, potrebbe essere di natura non esclusivamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno d'immagine) mentre, per altra parte di carattere esclusivamente patrimoniale.

L'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie in esame è il dolo generico.

La condotta rilevante, posta in essere dai soggetti qualificati ma anche da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, è il compimento o l'omissione di atti in violazione dei doveri inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, in cambio della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La presente fattispecie è stata introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificata dalla L. 3/2019, che ha abrogato la previsione della punibilità a querela della persona offesa.

Essa punisce, con pene meno gravi, le medesime condotte sanzionate dall'articolo precedente, allorchè l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non sia accettata, al pari di quanto previsto dall'art. 322 c.p. in materia di istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

2.3 Altri illeciti

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci

o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

E' reato[13] proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[13] Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della società stessa.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Chiunque, al fine di far apparire adempiute la condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto dal D.Lgs. 19/2023.

Si precisa che:

□ Il reato de quo può essere integrato ove:
-siano formati documenti in tutto o in parte falsi;

-siano alterati documenti veri;

-siano rese false dichiarazioni;

-si sia omesso di riferire informazioni rilevanti.

□ L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito "al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29".

3 Le attività sensibili ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SOC 1	**Direzione Generale**	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, CSS potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).
SOC 2	**Finanza e Bilancio**	Gestione della contabilità	Casa Sollievo della Sofferenza potrebbe alterare i propri documenti contabili, esporre fatti materiali non rispondenti al vero (ancorchè oggetto di valutazione) ovvero omettere informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria la cui comunicazione è imposta dalla legge al fine di indurre in errore gli istituti di credito finanziatori, soci e creditori.

SOC 3	**Finanza e Bilancio**	Predisposizione del bilancio di missione	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicare i criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
SOC 4	**Finanza e Bilancio**	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	Nell'ambito dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli altri organi sociali, CSS potrebbe porre in essere comportamenti "ostruzionistici" volti ad impedire o a rendere più difficoltoso lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Collegio Sindacale sia attraverso condotte attive (come, ad esempio, indisponibilità agli appuntamenti, occultamento o ritardata consegna della documentazione richiesta), che passive (come omissioni di informazioni significative e/o inerzia in caso di richieste di dati, documenti, informazioni etc.).

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati societari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Struttura Sanitaria;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Struttura Sanitaria e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della Struttura Sanitaria, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Casa Sollievo della Sofferenza;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Casa Sollievo della Sofferenza;

- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Casa Sollievo della Sofferenza e sull'evoluzione della sua attività;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Struttura Sanitaria o di Struttura Sanitaria controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della Struttura Sanitaria di revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Struttura Sanitaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Struttura Sanitaria;

- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare questi ultimi.

5 I reati societari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 1	Il Collegio dei Sindaci effettua i controlli in CSS ogni tre mesi previa comunicazione ufficiale.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
2_SOC 1	Il Collegio dei Sindaci richiede, preliminarmente all'incontro, i documenti che devono essere esibiti durante l'incontro.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
3_SOC 1	Il Collegio dei Sindaci stila un verbale condiviso con il Responsabile Finanza e Bilancio afferente i controlli effettuati.	Verbale Collegio dei Sindaci	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
4_SOC 1	Il verbale, sottoscritto dal Collegio dei Sindaci, viene inviato alla Direzione Generale che lo invia alla segreteria vaticana.	Verbale vistato e inviato dal DG	-Responsabile Finanza e Bilancio - Direttore Generale	Infrannuale

5_SOC 1	E' stato istituito e viene regolarmente compilato il Registro vidimato delle riunioni del Collegio dei Sindaci.	Registro vidimato e compilato	Direttore Generale	Infrannuale
Gestione della contabilità - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 2	Il Responsabile Finanza e Bilancio assicura e monitora il rispetto degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché indirizza, coordina e monitora le attività contabili per garantire la correttezza delle rilevazioni amministrativo-contabili.	N.A.	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
2_SOC 2	E' prevista la profilazione delle utenze sul sistema gestionale con livelli autorizzativi predeterminati a seconda della funzione aziendale ricoperta. L'inserimento di dati a sistema è infatti limitato mediante l'assegnazione di password e username personali.	Sistema di profilazione delle utenze Credenziali di accesso assegnate ai soggetti abilitati	Responsabile Finanza e Bilancio Direzione Amministrazione	Ad evento
3_SOC 2	Acquisti e Logistica invia settimanalmente a Finanza e Bilancio i documenti di trasporto relativi alla merce in entrata. Le fatture e le note di credito vengono consegnate agli uffici amministrativi per la registrazione, previa verifica della corrispondenza tra i suddetti documenti e l'ordine/entrata merci.	Documenti di trasporto allegati alle fatture e note di credito	- Responsabile Acquisti e Logistica - Richiedente del servizio	Giornaliero
4_SOC 2	La fattura è registrata a sistema abbinando l'accettazione della merce e il corrispondente ordine di acquisto. Un primo requisito obbligatorio per essere processata per il pagamento è che ogni fattura abbia un corrispondente ordine d'acquisto precedentemente autorizzato.	Archivio cartaceo oppure abbinamento a sistema	Responsabile Finanza e Bilancio	Giornaliero

5_SOC 2	Affinché il mandato di pagamento sia eseguito dalla Banca è necessario che sia sottoscritto dal Direttore Generale o dal Direttore Amministrazione e dal Direttore Finanza e Bilancio.	Mandato contenente la doppia sottoscrizione	- Direttore Generale - Direttore Amministrazione - Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
6_SOC 2	Al Responsabile Finanza e Bilancio è stata conferita delega per i mandati di pagamento in banca.	Delega conferita dal DG	Direttore Generale	Ad evento
7_SOC 2	L'incasso dei finanziamenti erogati dalla Regione Puglia avviene mensilmente. A fronte dell'incasso della cifra stanziata, calcolata in dodicesimi in base al DIEF (Documento indirizzo economico finanziario), l'Ufficio Finanza e Bilancio emette fattura a quietanza alla ASL territorialmente competente.	Fatture emesse	Responsabile Finanza e Bilancio	Settimanale o mensile
8_SOC 2	L'Ufficio Finanza e Bilancio emette le fatture attive in funzione dell'attività resa ed effettua la registrazione contabile delle attività svolte. Il Responsabile Finanza e Bilancio verifica la corrispondenza tra gli incassi e le fatture attive.	Elenco incassi	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
9_SOC 2	La riconciliazione bancaria viene eseguita con cadenza mensile.	Prospetto delle riconciliazioni bancarie	Responsabile Finanza e Bilancio	Settimanale o mensile
10_SOC 2	La Società di Revisione verifica la completezza e accuratezza delle registrazioni, l'aggiornamento delle schede contabili, dei registri fiscali e dello scadenziario. La Società di Revisione effettua inoltre controlli a campione sulle fatture (attive e passive).	Verbali di audit	Società di Revisione	Settimanale o mensile
11_SOC 2	Tutte le registrazioni contabili sono supportate da adeguata documentazione.	Documentazione a supporto delle operazioni contabili	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

Predisposizione del bilancio di missione - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 3	L'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali è di competenza del CdA	Art. 8 Statuto e art. 4.2 del Regolamento Generale Organizzativo	CdA	Ad evento
2_SOC 3	Il bilancio viene redatto applicando i principi previsti dal Codice Civile	Procedura Amministrazione Finanza e Controllo Linee guida bilancio	Responsabile Finanza e Bilancio	Infrannuale
3_SOC 3	Il Responsabile Finanza e Bilancio organizza periodicamente degli incontri per coordinare e indirizzare le attività di redazione del bilancio.	Relazione incontri periodici	Responsabile Finanza e Bilancio	Infrannuale
4_SOC 3	Il Responsabile Finanza e Bilancio approva il calendario delle attività propedeutiche alla chiusura del bilancio, con indicazione delle scadenze inerenti le attività da svolgere e i relativi titolari. Il calendario è sottoscritto anche dalla Società di revisione.	Calendario pianificazione attività bilancio sottoscritto da Responsabile Amministrativa e Società di Revisione	Responsabile Finanza e Bilancio	Annuale
5_SOC 3	Ai fini della corretta redazione del bilancio, il Responsabile Finanza e Bilancio verifica la documentazione a supporto delle scritture di contabilità generale.	Scritture contabili	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
6_SOC 3	Il Responsabile Finanza e Bilancio elabora e controlla i saldi di bilancio sulla scorta di adeguata evidenza documentale e secondo i principi contabili di riferimento, con particolare riguardo alla valutazione delle poste di bilancio di natura estimativa.	Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	Responsabile Finanza e Bilancio	Annuale

7_SOC 3	La chiusura del periodo contabile viene fatta coincidere con l'approvazione del bilancio della Fondazione	Verbale di approvazione del bilancio della Fondazione	Responsabile Finanza e Bilancio	Annuale
8_SOC 3	Gli accantonamenti di bilancio vengono previamente approvati dal Collegio dei Sindaci	Verbale di approvazione del Collegio dei revisori	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
9_SOC 3	La Società di Revisione controlla che il bilancio sia stato redatto in maniera veritiera e corretta secondo i principi contabili di riferimento.	Relazione allegata al bilancio	Responsabile Finanza e Bilancio	Annuale
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 4	Il Collegio dei Sindaci effettua i controlli in CSS ogni tre mesi previa comunicazione ufficiale.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
2_SOC 4	Il Collegio dei Sindaci richiede, preliminarmente all'incontro, i documenti che devono essere esibiti durante l'incontro.	E-mail di comunicazione	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
3_SOC 4	Il Collegio dei Sindaci stila un verbale condiviso con il Responsabile Finanza e Bilancio afferente i controlli effettuati.	Verbale Collegio dei Sindaci	-Responsabile Finanza e Bilancio - Collegio dei Sindaci	Infrannuale
4_SOC 4	Il verbale, sottoscritto dal Collegio dei Sindaci, viene inviato alla Direzione Generale che lo invia alla segreteria vaticana.	Verbale vistato e inviato dal DG	-Responsabile Finanza e Bilancio - Direttore Generale	Infrannuale
5_SOC 4	E' stato istituito e viene regolarmente compilato il Registro vidimato delle riunioni del Collegio dei Sindaci.	Registro vidimato e compilato	Direttore Generale	Infrannuale

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 1	Il Responsabile Finanza e Bilancio informa l'Organismo dei rilievi eventualmente effettuati da parte del Collegio dei revisori.	E-mail di comunicazione	Direttore Generale	Ad evento
Predisposizione del bilancio di missione - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 3	All'OdV sono comunicati eventuali rilievi effettuati dalla Società di Revisione.	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SOC 4	Il Responsabile Finanza e Bilancio informa l'Organismo dei rilievi eventualmente effettuati da parte del Collegio dei revisori.	E-mail di comunicazione	Direttore Generale	Ad evento

7 I reati di corruzione privata – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

7.1 Area del Fare

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività commerciali;
- perseguire, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.
- Garantire che la selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sia, pertanto, ispirata a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato

7.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- richiedere alla controparte commerciale un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata Struttura Sanitaria, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato;
- promettere o offrire al soggetto privato (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere al soggetto privato (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

8 I reati di corruzione privata - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

8.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del D. Lgs. 231/2001

Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici) - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_COR 1	Nel Codice Etico è contenuto un paragrafo in cui sono disciplinati i principi di condotta da tenersi nei confronti dei fornitori.	Codice Etico	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
2_COR 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale

3_COR 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
4_COR 1	Viene effettuata una verifica preliminare circa la presenza del fornitore all'interno delle liste antiterrorismo emesse dai competenti Organismi di Diritto Internazionale (vedi sito https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).	Lista nera	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
5_COR 1	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
6_COR 1	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
7_COR 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
8_COR 1	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento
9_COR 1	Su base annuale viene svolto un review dei fornitori per verificare la persistenza dei requisiti di natura economica, qualitativa ed etica richiesti in sede di qualifica.	Verbale di audit	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale

Richiesta di finanziamenti a banche - Direzione Amministrazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_COR 2	Nel Codice Etico è inserito un paragrafo sulla gestione degli omaggi e liberalità.	Paragrafo Codice Etico	CdA	Ad evento
2_COR 2	Eventuali richieste di finanziamento sono autorizzate dal CdA.	Verbale CdA	-Direttore Generale - CdA	Ad evento
3_COR 2	Il Direttore Generale partecipa agli incontri con i vertici degli Istituti Bancari insieme al Direttore Amministrativo e ad altro collaboratore.	Verbale dell'incontro	-Direttore Generale - Direttore Amministrativo	Ad evento
4_COR 2	A conclusione delle trattative con gli Istituti di Credito, la formalizzazione del contratto avviene con sottoscrizione da parte del Direttore Generale.	Contratto	Direttore Generale	Ad evento
Richiesta di finanziamenti a banche - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_COR 3	Nel Codice Etico è inserito un paragrafo sulla gestione degli omaggi e liberalità.	Paragrafo Codice Etico	CdA	Ad evento
2_COR 3	Eventuali richieste di finanziamento sono autorizzate dal CdA.	Verbale CdA	-Direttore Generale - CdA	Ad evento
3_COR 3	Il Direttore Generale partecipa agli incontri con i vertici degli Istituti Bancari insieme al Direttore Amministrativo e ad altro collaboratore.	Verbale dell'incontro	-Direttore Generale - Direttore Amministrativo	Ad evento
4_COR 3	A conclusione delle trattative con gli Istituti di Credito, la formalizzazione del contratto avviene con sottoscrizione da parte del Direttore Generale.	Contratto	Direttore Generale	Ad evento

Gestione dei rapporti con la Società di revisione - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_COR 4	Nel Codice Etico è previsto che i dipendenti di CSS non effettuino donazioni in denaro o in beni ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore.	Codice Etico	CdA	Ad evento
2_COR 4	Il Vice Presidente/Direttore Generale ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti tutte le gestioni.	Art. 4.4. del Regolamento Generale Organizzativo	Direttore Generale	Ad evento
3_COR 4	Le riunioni periodiche con la Società di Revisione (per esempio, in occasione dell'avvio e/o della conclusione dei lavori) hanno sempre carattere collegiale. A tali riunioni partecipano sempre: - Responsabile Finanza e Bilancio; - Direttore Amministrativo; - Direttore Generale.	Verbale di riunione	- Responsabile Finanza e Bilancio - Direttore Amministrativo - Direttore Generale	Ad evento
4_COR 4	Eventuali richieste di informazioni, dati e documenti avanzate dalla Società di Revisione sono trasmesse via e-mail al Responsabile Finanza e Bilancio e, per conoscenza, al Direttore Amministrativo.	E-mail di richiesta	- Responsabile Finanza e Bilancio - Direttore Amministrativo	Ad evento

9 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione dei rapporti con la Società di revisione - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_COR 4	All'OdV sono segnalate regalie e/o atti di cortesia commerciale nei confronti dei consulenti della Società di Revisione che operano per CSS.	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento

PARTE SPECIALE – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25-quater nel Decreto.
L'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/01, rubricato "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

- art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15
- L. 10 maggio 1976, n. 342
- L. 28 dicembre 1989, n. 422

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento"14;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270-ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo "monosoggettivo" e sussidiario rispetto a quello descritto all'art.270-bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Chiunque, al di fuori dei casi dell'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo

[14] Cass., I, 5-11-1987.

internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi stabiliti dall'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Art. 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene.

Art. 270-sexsies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280-bis Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la

reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli articoli 270 e 270-bis.

2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater,* presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

2.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa."

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3 Le attività sensibili ex art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 quater del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
TER 1	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici)	L'Ospedale conclude contratti per la fornitura di beni con determinati fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Di conseguenza non viene effettuata una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti. Attraverso fatture false o gonfiate l'Ospedale trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.

TER 2	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k)	L'Ospedale conclude contratti per la fornitura di servizi con determinati fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Di conseguenza non viene effettuata una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti. Attraverso fatture false o gonfiate l'Ospedale trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4. **I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento**

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Struttura Sanitaria si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni eversivi a danno dell'ordinamento democratico ed in particolare nella lotta contro il terrorismo, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;
- assicurarsi che i beneficiari delle liberalità e delle sponsorizzazioni siano soltanto enti e/o associazioni umanitarie e di solidarietà.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Struttura Sanitaria o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Struttura Sanitaria stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazioni, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D.Lgs. 231/2001).

5 I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001

Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici) - Acquisti e Logistica

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
2_TER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_TER 1	Viene effettuata una verifica preliminare circa la presenza del fornitore all'interno delle liste antiterrorismo emesse dai competenti Organismi di Diritto Internazionale (vedi sito https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).	Lista nera	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
4_TER 1	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
5_TER 1	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
6_TER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento

7_TER 1	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento
8_TER 1	Su base annuale viene svolto un review dei fornitori per verificare la persistenza dei requisiti di natura economica, qualitativa ed etica richiesti in sede di qualifica.	Verbale di audit	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale
Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_TER 2	E' stata elaborata una procedura per la conduzione di indagini di mercato e per la disciplina della selezione dei fornitori di servizi	Procedura operativa approvata dal CdA del 2.12.2010	Consiglio di Amministrazione	Ad evento
2_TER 2	Ai fini dell'esecuzione dei affidamenti di servizi che impegnano la Fondazione in contratti pluriennali ovvero annuali di valore stimato > €150k il Responsabile Acquisti e Logistica redige un capitolato tecnico sulla base di quanto comunicato dalle direzioni interessate all'acquisto di tali servizi e ne invia la bozza a queste ultime per osservazioni.	Bozza di capitolato tecnico	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_TER 2	Trascorsi 10 giorni dall'invio della bozza del capitolato alle Direzioni Interessate il Responsabile Acquisti e Logistica lo modifica, se del caso, recependo le osservazioni e lo rivede insieme al Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Revisione del capitolato tecnico sottoscritta da parte dei Responsabili	- Responsabile Acquisti e Logistica - Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Ad evento
4_TER 2	La Direzione Generale, ricevuto il capitolato tecnico lo approva o, in caso contrario, lo restituisce all'Ufficio Acquisti e Logistica.	Nulla osta a procedere	Direzione Generale	Ad evento

5_TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica identifica, all'interno dell'Albo Fornitori, su internet, consultando pubblicazioni di settore, etc. almeno cinque Società da invitare o cui richiedere l'offerta e predispone le relative lettere di invito o richiesta di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_TER 2	Viene effettuata una verifica preliminare circa la presenza del fornitore all'interno delle liste antiterrorismo emesse dai competenti Organismi di Diritto Internazionale (vedi sito https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list).	Lista nera	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
7_TER 2	La Direzione Generale verifica l'elenco delle Società selezionate e in caso di approvazione dello stesso sottoscrive le lettere di invito/richieste di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta sottoscritte	Direzione Generale	Ad evento
8_TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica protocolla, in ordine sequenziale ed invia le lettere/richieste di offerta e il capitolato tecnico alle Società da interpellare.	Lettere di invito/richieste di offerta protocollate	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
9_TER 2	L'Ufficio Segreteria riceve le buste riportando data e orario di arrivo. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte la Segreteria invia i plichi delle buste/offerte al Responsabile Acquisti e Logistica	Buste/offerte riportanti data e ora d'arrivo e relativo registro	Direzione Generale - Ufficio Segreteria	Ad evento
10_TER 2	Per l'apertura delle buste/offerte viene costituita apposita commissione composta dal Responsabile Acquisti e Logistica, da un Dirigente interessate e dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale o da loro delegati. In caso di appalti per importi > €150k in commissione dovranno essere altresì presenti due componenti del CdA.	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Direzione Generale	Ad evento

11_TER 2	Le operazioni di apertura delle buste/offerte sono descritte nel verbale della seduta della commissione	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
12_TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica coadiuvato da un dirigente di un'altra Direzione organizza e calendarizza gli incontri con i fornitori per la prosecuzione della trattativa economica.	Calendario incontri	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
13_TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette il calendario alla Direzione Generale per conoscenza.	E-mail contenente il calendario alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
14_TER 2	Il Responsabile Acquisti provvede alla verbalizzazione degli incontri con i fornitori che lo sottoscrivono.	Verbali degli incontri sottoscritti dai presenti	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
15_TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette, al termine degli incontri, il prospetto riepilogativo delle proposte economiche.	Mail di riepilogo Stato Avanzamento Trattativa alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Acquisti e Logistica

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_ TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette all'OdV un riepilogo, per fornitore, degli acquisti di servizi (contratti > € 150k) effettuati nel corso del periodo.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale
2_ TER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica, trasmette all'OdV un elenco dei "nuovi" fornitori di servizi acquistati (contratti > € 150k) nel corso del periodo con una dichiarazione di aver ottemperato per tali fornitori alle procedure di valutazione fornitori previste dal MOG231.	E-mail all'OdV	Responsabile Acquisti e Logistica	annuale

PARTE SPECIALE – Reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ai sensi dell'art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 quater-1 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l'art. 25 quater 1 nel D.Lgs. 231/2001.
L'articolo 25-quater1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 25-quater1 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dall'art. 583-bis del Codice penale.

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

3 Le attività sensibili ex art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
MUT 1	**Direzione Sanitaria**	Attività di day surgery	Attività strumentale Durante l'attività chirurgica dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza praticano mutilazione di organi genitali femminili al fine aumentare il numero delle prestazioni erogate e rimborsabili dalla Regione falsificando i DRG.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4.I reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Struttura si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale;
- monitorare gli strumenti utilizzati nelle sale operatorie;
- prevedere apposita procedura che verifichi la presenza di richiesta del proprio medico curante;
- emanare dei protocolli specifici relativi a pratiche chirurgiche nei confronti di pazienti di sesso femminile che prevedano: a) verifica accurata e comprovata della presenza di esigenze terapeutiche nell'intervento ginecologico; b) verifica circa la conformità dell'intervento agli standard relativi alle esigenze terapeutiche per vicende della stessa specie; c) verifiche a campione della conformità tra le prescrizioni del medico curante e le prescrizioni presenti all'interno della cartella clinica, ivi compreso tempi di durata dell'intervento, tempi di ricovero successivi, tempi di degenza etc.; d) effettuare controlli periodici a campione su cartelle cliniche in riferimento alle patologie rilevate su donne e minorenni ricoverate; e) predisporre un registro contenente i nominativi di tutte le donne partorienti.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste

dall'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della Parte Speciale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino o possano integrare direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;

- violare le regole previste dalle procedure aziendali specifiche, dal Codice Etico ed in generale dalla documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento contemplati nella presente Parte Speciale.

5 I reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quater 1 del D. Lgs. 231/2001

Attività di day surgery - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_MUT 1	Nel Codice Etico è inserito un paragrafo sul divieto di porre in essere pratiche lesive degli organi genitali femminili ancorché espressamente	Parte speciale	Consiglio di Amministrazione	Ad evento

	richieste dal paziente.	del MOG		

PARTE SPECIALE – Reati contro la personalità individuale ai sensi dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati contro la personalità individuale

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo, dedicato ai delitti contro la personalità individuale.

L'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale",* così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

   a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

   b) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

   c) *per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis Prostituzione minorile;
- art. 600-ter Pornografia minorile;
- art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico;

- art. 600-quater1 Pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 Tratta di persone;
- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies Adescamento di minorenni.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) ridurre una persona in schiavitù - tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l’atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (II) ridurre una persona in servitù: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l’oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600-bis Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

2. *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minorenne.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) reclutare e indurre alla prostituzione un minore: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) favorire la prostituzione: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) sfruttare la prostituzione: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone parte dei guadagni;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di reclutamento, induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-ter Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; (II) indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche; (III) distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perchè ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) detenere lo stesso materiale: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali.

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perchè la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) perpetrare i reati di pornografia minorile (600-ter) e di detenzione di materiale pornografico (600-quater), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) organizzare: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) propagandare: diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permette la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedo-pornografiche.

Art. 601- Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre è aumentata di un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o on corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) l'una nel commettere tratta di persone (II) e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.) all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;
- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; il dolo specifico, nell'ipotesi di cui al secondo comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: alienare significa trasferire a titolo oneroso la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

Art. 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l´attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2) *la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l´aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

La fattispecie in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente a violazioni delle leggi

fiscali e tributarie.

Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) *se il reato è commesso da più persone riunite;*
2) *se il reato è permesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
3) *se dal fatto, a causa della reiterazione dele condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
4) *se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

Tale ipotesi di reato è di tipo comune e, pertanto, può essere compiuto da chiunque, pur richiedendo che la persona offesa rivesta una particolare qualifica ossia che abbia un'età inferiore ai 16 anni. È un reato di pericolo, in quanto ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell'adescatore, ma è sufficiente che quest'ultimo ponga in essere atti idonei a coartare, non necessariamente in modo violento, la volontà del minore che, proprio in ragione della giovane età si presenta come soggetto debole particolarmente esposto alle influenze provenienti dal mondo degli adulti.
Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) adescare il minore così come riportato nella lettera della norma, (II) ottenere la fiducia del soggetto d'età inferiore ai sedici anni, realizzando condotte che configurano i reati di pedofilia, pedo-pornografia e riduzione in schiavitù, disciplinati dal codice penale agli artt. 600 e successivi. L'adescamento dei minori è reato anche se la condotta è iniziata, protratta o conclusa tramite il web. Si chiama tecnicamente "sexting", lo scambio di comunicazioni, messaggi o con ogni altro mezzo (es. fotografico) a sfondo sessuale tramite lo strumento telematico e rientra nel generale fenomeno del "grooming", consistente nel plagiare ed assoggettare la volontà del minorenne in modo graduale e manipolativa, facendogli compiere attività volte all'invio di immagini pedo-pornografiche, attraverso social network, chat line o scambio di sms o mms;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come fine ultimo di voler commettere più gravi reati a sfondo sessuale, e rappresenta un'ipotesi residuale di punibilità in quanto viene perseguito nel solo caso in cui gli atti commessi dal soggetto non integrino un reato di maggior gravità;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Struttura Sanitaria o da una sua unità organizzativa, al fine di carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce. Tali condotte penalmente rilevanti sono riconducibili non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

3 Le attività sensibili ex art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
PER 1	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici)	La Società potrebbe avvalersi di manodopera erogata da fornitori che utilizzano risorse umane in condizioni di lavoro non corrispondenti alla normativa vigente sul lavoro.
PER 2	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k)	La Società potrebbe avvalersi di manodopera erogata da fornitori che utilizzano risorse umane in condizioni di lavoro non corrispondenti alla normativa vigente sul lavoro.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico adattandole a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Struttura Sanitaria si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso (in particolare SA 8000);
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto e disponibile in qualsiasi situazione.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Struttura Sanitaria o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui alla presente Parte Speciale.

5 I reati contro la personalità individuale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001

Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni (ivi compresi i dispositivi medici) - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_PER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale

2_PER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica verifica che i nuovi fornitori siano idonei ad essere qualificati secondo i criteri riportati nella "Tabella criteri di qualifica preliminare", in particolare provvedendo a inviare richieste di dati/informazioni/attestazioni ai fornitori.	- "Tabella criteri di qualifica preliminare" vistata - Documentazione sui fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PER 1	Quando perviene una Richiesta di Acquisto da parte della Direzione interessata, il Responsabile Acquisti consulta l'albo fornitori qualificati al fine di individuare i potenziali concorrenti.	Albo Fornitori Qualificati	Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale
4_PER 1	La Direzione interessata provvede ad inviare la Richiesta di Acquisto (RdA) sottoscritta all'Ufficio Acquisti e Logistica.	RdA cartacea	Direzione Richiedente	Giornaliero
5_PER 1	Il Responsabile Acquisti e Logistica selezione almeno tre fornitori cui mandare la richiesta di offerta	Offerte dei fornitori	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PER 1	Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e, se del caso, per la parte tecnica la Direzione interessata, valuta le offerte ricevute e sceglie quella più conveniente e fanno caricare l'ordine a sistema.	Ordine d'Acquisto caricato a sistema	- Responsabile Acquisti e Logistica - Direzione Richiedente	Ad evento
7_PER 1	Su base annuale viene svolto un review dei fornitori per verificare la persistenza dei requisiti di natura economica, qualitativa ed etica richiesti in sede di qualifica.	Verbale di audit	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi (contratti pluriennali o annuali > € 150k) - Acquisti e Logistica

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PER 2	E' stata elaborata una procedura per la conduzione di indagini di mercato e per la disciplina della selezione dei fornitori di servizi	Procedura operativa approvata dal CdA del 2.12.2010	Consiglio di Amministrazione	Ad evento

2_PER 2	Ai fini dell'esecuzione degli affidamenti di servizi che impegnano la Fondazione in contratti pluriennali ovvero annuali di valore stimato > €150k il Responsabile Acquisti e Logistica redige un capitolato tecnico sulla base di quanto comunicato dalle direzioni interessate all'acquisto di tali servizi e ne invia la bozza a queste ultime per osservazioni.	Bozza di capitolato tecnico	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
3_PER 2	Trascorsi 10 giorni dall'invio della bozza del capitolato alle Direzioni Interessate il Responsabile Acquisti e Logistica lo modifica, se del caso, recependo le osservazioni e lo rivede insieme al Responsabile Ufficio Legale e Contratti.	Revisione del capitolato tecnico sottoscritta da parte dei Responsabili	- Responsabile Acquisti e Logistica - Responsabile Ufficio Legale e Contratti	Ad evento
4_PER 2	La Direzione Generale, ricevuto il capitolato tecnico lo approva o, in caso contrario, lo restituisce all'Ufficio Acquisti e Logistica	Nulla osta a procedere	Direzione Generale	Ad evento
5_PER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica identifica, all'interno dell'Albo Fornitori, su internet, consultando pubblicazioni di settore, etc. almeno cinque Società da invitare o cui richiedere l'offerta e predispone le relative lettere di invito o richiesta di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
6_PER 2	La Direzione Generale verifica l'elenco delle Società selezionate e in caso di approvazione dello stesso sottoscrive le lettere di invito/richieste di offerta	Lettere di invito/richieste di offerta sottoscritte	Direzione Generale	Ad evento
7_PER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica protocolla, in ordine sequenziale ed invia le lettere/richieste di offerta e il capitolato tecnico alle Società da interpellare.	Lettere di invito/richieste di offerta protocollate	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
8_PER 2	L'Ufficio Segreteria riceve le buste riportando data e orario di arrivo. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte la Segreteria invia i plichi delle buste/offerte al Responsabile Acquisti e Logistica.	Buste/offerte riportanti data e ora d'arrivo e relativo registro	Direzione Generale - Ufficio Segreteria	Ad evento

9_PER 2	Per l'apertura delle buste/offerte viene costituita apposita commissione composta dal Responsabile Acquisti e Logistica, da un Dirigente interessate e dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Generale o da loro delegati. In caso di appalti per importi > €150k in commissione dovranno essere altresì presenti due componenti del CdA.	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Direzione Generale	Ad evento
10_PER 2	Le operazioni di apertura delle buste/offerte sono descritte nel verbale della seduta della commissione	Verbale di commissione sottoscritto dai componenti della commissione	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
11_PER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica coadiuvato da un dirigente di un'altra Direzione organizza e calendarizza gli incontri con i fornitori per la prosecuzione della trattativa economica.	Calendario incontri	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
12_PER 2	Il Responsabile Acquisti e Logistica trasmette, al termine degli incontri, il prospetto riepilogativo delle proposte economiche.	Mail di riepilogo Stato Avanzamento Trattativa alla Direzione Generale	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
13_PER 2	Il DURC viene richiesto alla stipula del contratto nonché all'emissione delle fatture periodiche come condizione dell'autorizzazione del pagamento.	DURC consegnato e accettato	- Responsabile Acquisti e Logistica - RSPP	Infrannuale

PARTE SPECIALE – Reati ed illeciti amministrativi di market abuse ai sensi dell'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati ed illeciti amministrativi di market abuse

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 9, comma 3, l. 18 aprile 2005, n. 62, cd legge comunitaria 2004, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo, dedicato ai reati in materia di abusi di mercato.

L'articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/01 (rubricato "*Abusi di mercato*") stabilisce che:

> *in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*.

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro[15], eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

L'art. 25 sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

> **Art. 184 d.lgs. 58/1998 – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate[16]**
>
> 1. *È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie*

[15] La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

[16] Il presente articolo è stato integralmente sostituito dall'art. 26, co. 1, lett. c) della legge 23 dicembre 2021 n. 238

altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.*

3. *Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.*

4. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 d.lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le fattispecie sono caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggiotaggio[17], in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;

[17] Art. 2637 Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggiotaggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Struttura Sanitaria può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati[18] contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggiotaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Struttura Sanitaria stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187 quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

L'articolo 187 quinquies prevede che:

> *l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
>
> *a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
>
> b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
>
> *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
>
> *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
>
> *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

[18] Nonchè ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187-bis e 187-ter TUF

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal D.Lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi";
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

E' pertanto evidente che l'art. 187 quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187bis e 187 ter del TUF.

Art. 187 bis Abuso di informazioni privilegiate

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila[19] a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

[19] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: eur o ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*

5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*

6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

La fattispecie è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

Art. 187 ter Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni[20] *chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di

[20] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: eur o ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifizi"*, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.
Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

3 Le attività sensibili ex art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Struttura Sanitaria ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Struttura Sanitaria si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;

- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.
E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.
La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.
Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.
L'articolo 25 *septies* del D. Lgs. 231/01 prevede che*:*

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di*

condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei "*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*".

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

> **Art. 589 c.p. Omicidio colposo**
>
> *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
>
> *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
>
> *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
>
> *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione[21] ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087[22]c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

[21] Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.
[22] Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (*così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952*).*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.*
2. *Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni.*
4. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*
5. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
6. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato "*Lesione personale dolosa*". Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.* Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale).

L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p):
    a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
    b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
    a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
    b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
    c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
    d) *la deformazione* ovvero *lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

3 Le attività sensibili ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 septies del D. Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni.

Struttura San Giovanni Rotondo

Ref	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SL 1	Identificazione del pericolo e valutazione del rischio	Una mancata valutazione dei pericoli e rischi associati potrebbe portare al verificarsi di infortuni sul lavoro

SL 2	Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro	Una non corretta organizzazione intra-aziendale può portare ad infortuni sui luoghi di lavoro.
SL 3	Gestione delle emergenze e	La mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze e delle relative modalità di comunicazione nelle situazioni di crisi, potrebbe portare,

	delle crisi	tra gli altri, a criticità per la sicurezza e salute sul lavoro.
SL 4	Informazione/Formazione	E' possibile che per mancata informazione e/o formazione (e ove previsto addestramento) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature di lavoro, vengano posti in essere comportamenti errati che compromettano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
SL 5	Manutenzione programmata e preventiva.	La mancata programmazione ed effettuazione di interventi di manutenzione può portare ad infortuni sul luogo di lavoro.
SL 6	Regolamentazione degli accessi e dei comportamenti nelle aree appaltate.	La mancata osservanza ed il mancato aggiornamento delle procedure possono portare ad infortuni correlati a rischi di interferenza tra lavoratori della Fondazione e lavoratori di aziende in appalto.
SL 7	Sorveglianza sanitaria.	La mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del Medico Competente può portare a malattie professionali.
SL 8	Analisi degli infortuni e quasi infortuni	Non effettuare un'analisi di infortuni e quasi infortuni potrebbe comportare una valutazione incompleta dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione inadeguate.
SL 9	Certificati di conformità	La mancata acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge può causare incidenti o infortuni sul lavoro

Struttura Mendel

Ref	**Attività sensibile**	**Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato**
SL 1	Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della sicurezza e igiene sul lavoro	La scelta di risorse con requisiti tecnico-professionali e competenze specifiche non adeguate per i ruoli chiave si traduce in una carente gestione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro che può portare a possibili malattie professionali ed infortuni
SL 2	Analisi e valutazione dei rischi correlati all'attività ambulatoriale e di laboratorio	Una non completa o carente valutazione del rischio effettuata al momento dell'avvio di un nuovo progetto di ricerca o dell'introduzione di una nuova sostanza e/o

		apparecchiatura può portare al verificarsi di infortuni, anche mortali, o a lesioni gravi o gravissime.
SL 3	Mantenimento degli standard tecnico strutturali previsti per gli impianti e le attrezzature impiegate dai lavoratori	Una mancata o carente manutenzione degli impianti presenti e delle attrezzature impiegate dai lavoratori può causare una maggiore esposizione dei lavoratori a incidenti e infortuni
SL 4	Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	Una non corretta gestione dei DPI (scelta, acquisto, distribuzione, uso, conservazione e dismissione) può portare ad infortuni ed incidenti più o meno gravi in occasione dell'attività lavorativa.
SL 5	Informazione/Formazione	La mancata informazione e/o formazione (ove previsto addestramento) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature di lavoro e la mancata comunicazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione delle attività, possono portare a comportamenti errati che compromettono la salute e la sicurezza dei lavoratori.
SL 6	Gestione delle emergenze	La mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze, potrebbe portare, tra gli altri, a criticità per la sicurezza e salute sul lavoro.
SL 7	Regolamentazione degli accessi e dei comportamenti nelle aree appaltate	La mancata verifica delle idoneità tecnico professionali di imprese appaltatrici ed il mancato scambio di informativa sui rischi specifici dell'attività potrebbe comportare l'instaurarsi di rischi interferenziali e conseguenti infortuni di diversa natura con lesioni gravi e gravissime o anche mortali.
SL 8	Analisi degli infortuni e quasi infortuni	La mancata gestione (registrazione, segnalazione, analisi) di eventi accidentali che hanno portato al verificarsi di infortuni e quasi infortuni può portare ad una valutazione incompleta dei rischi, l'adozione di misure di prevenzione inadeguate.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono presentate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Struttura Sanitaria si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- essi stessi rispettare le procedure contenute nel DVR per il compimento delle attività ivi descritte;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa;
- assicurarsi che venga svolta da parte del Medico Competente la sorveglianza sanitaria;
- assicurarsi che venga istituita una squadra di emergenza per antincendio e primo soccorso;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali;
- assicurarsi che tutti gli impianti elettrici e di messa a terra siano conformi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- assicurarsi del corretto utilizzo dei videoterminali;
- assicurarsi che i lavoratori siano adeguatamente protetti.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e la propria sicurezza e per quella altrui;
- rimandare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che la rendano necessaria;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

5 I reati in materia di sicurezza sul lavoro - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001

Struttura San Giovani Rotondo

Identificazione del pericolo e valutazione del rischio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_SL 1	Il Responsabile redige ed aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi	"Documento di Valutazione dei Rischi"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
2_SL 1	Il Responsabile, sulla base dei rischi stimati, redige un programma di miglioramento per l'attuazione delle misure di controllo.	"Piano di miglioramento"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
3_SL 1	Il Responsabile aggiorna le schede rischi relative alle mansioni	"Documento di Valutazione dei Rischi"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
4_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione rischio rumore	"Allegato 2 - Valutazione rischio rumore"	DdL/RSPP/MC	Quadriennale
5_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione rischio stress lavoro correlato ed ha creato il Gruppo di Valutazione "minore aggravio/pericolosità per terzi e stress lavoro correlato".	- "Allegato 3 - Valutazione rischio stress" - Regolamento Interno	DdL/RSPP/MC	Biennale
6_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio inerente la movimentazione manuale dei carichi	"Allegato 4 - Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi – calcolo indice MAPO"	DdL/RSPP/MC	Annuale
7_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio chimico	"Allegato 5 - Valutazione rischio chimico"	DdL/RSPP/MC	Annuale
8_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione dei rischi fisici relativi ai campi elettromagnetici (D.Lgs. 159/2016) ed alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)	Allegato 6 - Valutazione rischio campi elettromagnetici, Allegato 9 Valutazione rischio radiazioni ionizzanti"	DdL/RSPP/MC	Triennale

9_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio biologico	"Allegato 7 - Valutazione rischio biologico"	DdL/RSPP/MC	Annuale
10_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio incendio	"Allegato 8 - Valutazione rischio incendio"	DdL/RSPP/MC	Annuale
11_SL 1	Il Responsabile indice almeno una volta all'anno la riunione periodica di sicurezza così come normato dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008	"Verbale di riunione periodica"	DdL/RSPP	Annuale
12_SL 1	Il Responsabile effettua periodicamente i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro al fine di verificare la corretta gestione della materia di salute e sicurezza sul lavoro	"Verbali di sopralluogo"	RSPP/MC	Ad evento
13_SL 1	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio inerente le ferite da taglio o da punta	Valutazione del rischio ex D.Lgs. 19/2014	DdL/RSPP/MC	Annuale
14_SL 1	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura gestionale con lo scopo di definire e stabilire responsabilità e modalità operative necessarie ad attuare e documentare il processo continuo di identificazione dei pericoli nei luoghi di attuazione del SG SSL e di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori	PG SSL - 01 Identificazione e valutazione	Responsabile GSSL	Ad evento
15_SL 1	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura gestionale con lo scopo di garantire la conformità del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ai requisiti obbligatori di legge	PG SSL – 02 Identificazione ed analisi delle prescrizioni legali applicabili	Responsabile GSSL	Ad evento

16_SL 1	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura gestionale con lo scopo di assicurare l'esistenza di una Politica aziendale in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro che sia di indirizzo per la definizione degli Obiettivi e dei relativi Programmi di azione.	PG SSL03 Politica, obiettivi e programmi	Responsabile GSSL	Ad evento
Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della sicurezza dell'igiene e della salute sul lavoro				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 2	Il Responsabile pianifica e organizza la propria struttura societaria individuando ruoli e responsabilità	Organigramma	DdL/RSPP	Annuale
2_SL 2	Il Responsabile assegna ai propri lavoratori mansioni e compiti specifici	Mansionario	DdL/RSPP/MC	Annuale
3_SL 2	Il Responsabile ha provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente	Nomine	DdL	Ad evento
4_SL 2	Il Responsabile ha creato la struttura "Gestione e Sicurezza sul Lavoro" atta a garantire la sicurezza sul lavoro in tutte le unità produttive ospedaliere ed extra-ospedaliere secondo quanto previsto dalla normativa vigente	"Regolamento generale ed organizzativo"	DdL	Ad evento
5_SL 2	Il Datore di Lavoro ha provveduto a delegare ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ad un soggetto interno all'azienda	Delega	Responsabile GSSL	Ad evento
Gestione delle emergenze e delle crisi				

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_SL 3	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura operativa con lo scopo di definire l'organizzazione, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nella pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza	PO SGSA – 10 Piano delle Emergenze	DdL/RSPP	Ad evento
2_SL 3	Il Responsabile indice riunioni di condivisione sul contenuto del "Piano delle Emergenze"	"Verbale riunione"	RSPP	Annuale
3_SL 3	Il Responsabile indice riunioni di condivisione con gli addetti alle emergenze del Poliambulatorio al fine di condividere le indicazioni descritte nel "Piano delle Emergenze"	"Verbale riunione"	RSPP	Annuale
4_SL 3	Il Responsabile presta particolare attenzione all'effettuazione delle prove di evacuazione dei luoghi di lavoro all'interno del Poliambulatorio	Verbale della prova di evacuazione	RSPP/Responsabile delle Emergenze	Annuale
5_SL 3	Il Responsabile designa gli addetti alle emergenze dell'Ospedale e del Poliambulatorio ed eroga loro la formazione	- Nomine addetti - Registro di formazione addetti emergenze	DdL/RSPP	Ad evento
6_SL 3	Il Responsabile elabora le planimetrie di evacuazione, regolarmente affisse, dell'Ospedale e del Poliambulatorio	Planimetrie di evacuazione	RSPP	Ad evento
7_SL 3	Il Responsabile è in possesso del progetto relativo all'Ospedale e approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia	Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia – 02/10/2008"	RSPP	N/A

8_SL 3	Il Responsabile è in possesso del "Certificato di Prevenzione Incendi" e di regolare "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" relativo al Poliambulatorio e rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia	"Certificato di Prevenzione Incendi – pratica n. 23065" "Segnalazione Certificata di Inizio Attività – pratica n. 8630"	RSPP	Quinquennale
9_SL 3	Il Responsabile è in possesso del registro antincendio dell'Ospedale e del Poliambulatorio	"Registro antincendio"	RSPP/Direzione Tecnica	Ad evento
Informazione/Formazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 4	Il Responsabile formalizza la pianificazione dell'attività di formazione per l'anno in corso	"Piano di formazione"	RSPP	Annuale
2_SL 4	Il Responsabile eroga la formazione ai propri lavoratori (dirigenti, preposti e lavoratori)	Attestati di formazione	RSPP	Ad evento
3_SL 4	Il Responsabile registra l'avvenuta formazione del personale.	"Registro di formazione"	RSPP	Ad evento
Manutenzione programmata e preventiva				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 5	Il Responsabile compila il registro di manutenzione ordinaria e straordinaria	"Registro di manutenzione"	Direzione Tecnica	Ad evento
2_SL 5	Il Responsabile custodisce e archivia i libretti di uso e manutenzione	"Libretti di uso e manutenzione"	Direzione Tecnica	Ad evento
3_SL 5	Il Responsabile gestisce e valida le richieste di manutenzione straordinaria tramite schede di intervento	"Schede di intervento"	Direzione Tecnica	Ad evento

4_SL 5	Il Responsabile elabora il cronoprogramma di manutenzione sugli impianti tecnologici	"Cronoprogramma"	Direzione Tecnica	Ad evento
5_SL 5	Il Responsabile archivia i documenti di manutenzione creati dalle Società esterne che ne gestiscono	Impianti di condizionamento e manichette; Impianti di sollevamento; Impianto elettrico	Direzione Tecnica	Ad evento
Regolamentazione degli accessi e dei comportamenti nelle aree appaltate				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 6	Il Responsabile redige il Documento di Valutazione del Rischio Interferenziali	"Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
2_SL 6	Il Responsabile, in caso di regime di appalto in Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, provvede a nominare il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza	Nomine Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza	Direzione Tecnica	Ad evento
Sorveglianza sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 7	Il Responsabile mantiene aggiornate e tiene in custodia le cartelle sanitarie di ogni lavoratore.	Cartelle sanitarie aggiornate e complete.	Medico Competente	Ad evento
Analisi degli infortuni e quasi infortuni				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_SL 8	Il Responsabile redige ed approva una procedura con lo scopo di definire i criteri di intervento in caso di accadimenti di eventi avversi e indesiderati e di migliorare le misure organizzative atte a ridurre tali eventi	"PO.SPP.02 – Gestione Infortunio e Quasi Infortunio"	RSPP	Annuale
2_SL 8	Il Responsabile definisce i flussi di informazione interni-interni ed interni-esterni in caso di infortunio e quasi infortunio	"PO.SPP.02 – Gestione Infortunio e Quasi Infortunio"	RSPP	Annuale
3_SL 8	Il Responsabile compila il rapporto di infortunio e quasi infortunio in tutte le sue parti e lo invia all'Ufficio Personale e RSPP	"MO.SPP.03 – Rapporto infortunio e quasi infortunio"	Preposto	Ad evento
4_SL 8	Il Responsabile compila e custodisce i registri infortuni	Registro infortuni	Risorse Umane/RSPP	Ad evento
5_SL 8	Il Responsabile analizza l'incidente e il quasi incidente ed effettua l'analisi statistica di accadimento e frequenza	Statistica infortuni	RSPP	Ad evento
6_SL 8	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura operativa con lo scopo di definire responsabilità e modalità operative inerenti le attività di identificazione e registrazione delle non conformità o delle osservazioni relative al funzionamento del SG SSL e di attuazione, verifica e registrazione delle pertinenti azioni preventive e correttive	PG SSL – 12 Gestione delle Non Conformità e Azioni Correttive e Preventive	Responsabile GSSL	Ad evento
Certificati di conformità a regola d'arte				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 9	Il Responsabile archivia e mantiene agli atti la documentazione e i certificati obbligatori per legge (vedasi ex DM 37/2008)	Certificati di conformità (impianti antincendio, impianti elettrici)	Direzione Tecnica	Ad evento

2_SL 9	Il Responsabile garantisce che ogni nuova attrezzatura o impianto sia sottoposto a collaudo alla presenza del costruttore, prima della messa in esercizio.	Verbali di collaudo	Direzione Tecnica	Ad evento

Struttura Mendel

Pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della sicurezza dell'igiene e della salute sul lavoro				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 1	Il Responsabile approva un processo per la scelta di figure qualificate, come previsto dalla legislazione vigente, a ricoprire i ruoli chiave della salute e sicurezza.	"Processo di reclutamento e di assunzione del personale" (San Giovanni Rotondo)	DdL	Ad evento
2_SL 1	Il Responsabile monitora il mantenimento dei requisiti formativi previsti dal ruolo chiave che la figura ricopre (e.g. RSPP, RLS, Addetti antincendio e primo soccorso esterno)	Dettaglio Formazione sicurezza	Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento (Istituto Mendel)	Ad evento
3_SL 1	Il Responsabile ha creato la struttura Gestione e Sicurezza sul Lavoro" atta a garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente	"Regolamento generale ed organizzativo"	DdL	Ad evento
4_SL 1	Il Responsabile ha provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente	Nomine	DdL	Ad evento
5_SL 1	Il Responsabile pianifica e organizza la propria struttura societaria individuando ruoli e responsabilità	Organigramma	DdL/RSPP	Annuale

6_SL 1	Il Responsabile assegna ai propri lavoratori mansioni e compiti specifici	Mansionario	DdL/RSPP/MC	Annuale
7_SL 1	Il Datore di Lavoro ha provveduto a delegare ex art. 16 del D.Lgs. 81/2008 le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ad un soggetto interno all'azienda	Delega	DdL/RSPP	Ad evento
Analisi e valutazione dei rischi correlati all'attività ambulatoriale e di laboratorio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 2	Il Responsabile redige ed aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi	"Documento di Valutazione dei Rischi"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
2_SL 2	Il Responsabile, sulla base dei rischi stimati, redige un programma di miglioramento per l'attuazione delle misure di controllo.	"Piano di miglioramento"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
3_SL 2	Il Responsabile comunica ad un referente(Referente Risorse umane, formazione e accreditamento) interno all'istituto gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso l'istituto Mendel	Mail Verbale di sopralluogo	RSPP/ASPP	Ad evento
4_SL 2	Il Responsabile approva una procedura che definisce le modalità di acquisizione, archiviazione e verifica delle schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche presenti e dei Dispositivi di Protezione Individuali	PG 07 Approvvigionamento e Gestione Magazzino	DdL	Annuale
5_SL 2	Il Responsabile indice almeno una volta all'anno la riunione periodica di sicurezza così come normato dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008	"Verbale di riunione periodica"	DdL/RSPP	Annuale
6_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio inerente le ferite da taglio o da punta	Valutazione del rischio ex D.Lgs. 19/2014	DdL/RSPP/MC	Annuale

7_SL 2	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura gestionale con lo scopo di definire e stabilire responsabilità e modalità operative necessarie ad attuare e documentare il processo continuo di identificazione dei pericoli nei luoghi di attuazione del SG SSL e di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori	PG SSL - 01 Identificazione e valutazione	Responsabile GSSL	Ad evento
8_SL 2	Il Responsabile ha emesso, verificato ed approvato una procedura gestionale con lo scopo di garantire la conformità del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ai requisiti obbligatori di legge	PG SSL – 02 Identificazione ed analisi delle prescrizioni legali applicabili	Responsabile GSSL	Ad evento
9_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione rischio stress lavoro correlato ed ha creato il Gruppo di Valutazione "minore aggravio/pericolosità per terzi e stress lavoro correlato".	- Valutazione rischio stress"	DdL/RSPP/MC	Biennale
10_SL 2	Il Responsabile aggiorna le schede rischi relative alle mansioni	"Documento di Valutazione dei Rischi"	DdL/RSPP/MC	Ad evento
11_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio inerente la movimentazione manuale dei carichi	"Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi	DdL/RSPP/MC	Annuale
12_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio chimico	"Valutazione rischio chimico"	DdL/RSPP/MC	Annuale
13_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio biologico	"Valutazione rischio biologico"	DdL/RSPP/MC	Annuale

14_SL 2	Il Responsabile ha effettuato la valutazione del rischio da radiazioni ottiche coerenti e non coerenti	"Valutazione rischio radiazioni"	DdL/RSPP/MC	Annuale
Mantenimento degli standard tecnico strutturali previsti per impianti e attrezzature				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 3	Il Responsabile archivia i certificati di conformità relativi agli impianti presenti in Istituto	Certificati di conformità ex DM 37/2008 Impianti di condizionamento; Impianti di sollevamento; Impianto elettrico.	Referente Risorse Umane contratti ed accreditamento	Ad evento
2_SL 3	Il Responsabile predispone un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature elettromedicali dell'Istituto con l'indicazione dell'apparecchio, tipo verifica e periodicità	Piano di manutenzione preventiva e correttiva annuale	Ufficio Valutazione Tecnologie, del Servizio di Ingegneria Clinica (San Giovanni Rotondo)	Annuale
3_SL 3	Il Responsabile custodisce e archivia i libretti di uso e manutenzione di ciascuna attrezzatura	"Libretti di uso e manutenzione"	Direzione Tecnica(in copia al Mendel)	Ad evento
4_SL 3	Il Responsabile gestisce e valida le richieste di manutenzione straordinaria tramite schede di intervento	"Schede di intervento"	Direzione Tecnica	Ad evento
Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_SL 4	Il Responsabile consegna i DPI assegnati ai lavoratori in base alla mansione	Modulo di consegna Modello 138	Direzione Tecnica	Ad evento
Informazione e Formazione				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 5	Il Responsabile approva una procedura che dettaglia il processo di validazione delle competenze richieste per ciascun ruolo all'interno dell'istituto	PG 06 "Gestione delle risorse"	Referente della direzione	Annuale
2_SL 5	Il Responsabile archivia la documentazione attestante l'avvenuta formazione erogata e monitora i bisogni formativi residui del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Dettaglio Formazione Sicurezza Schede personali (copia del Registro personale presente a San Giovanni Rotondo) Verifica di efficacia della formazione Registri presenza Materiale didattico	Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento	Mensile
3_SL 5	Il Responsabile dettaglia il programma degli interventi formativi necessari individuati sulla base dei bisogni formativi residui in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Verbale riunione periodica	RSPP/ Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento	Annuale
4_SL 5	Il Responsabile approva il piano di formazione annuale per l'Istituto Mendel (Non specifico per SSL)	Piano di formazione annuale _DSQ08	Comitato formazione e aggiornamento (San Giovanni Rotondo)	Annuale

5_SL 5	Il Responsabile valida la formazione erogata ai neoassunti/tirocinanti sulle competenze generali e , sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature e sullo smaltimento in sicurezza dei rifiuti sanitari	Scheda affiancamento (Mod 43 – bis) Scheda formazione (Mod. 43)	Referente della verifica	Ad evento
6_SL 5	Il Responsabile archivia la documentazione attestante la formazione erogata da parte del costruttore/installatore sulle modalità di utilizzo e manutenzione di nuove apparecchiature elettromedicali introdotte in istituto	Registro presenza (e.g. mo sic_2)	Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento
7_SL 5	Il Responsabile rivede ed aggiorna l'elenco del personale autorizzato all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali	Quaderno formazione	Direttore tecnico	Annuale
8_SL 5	Il Responsabile comunica ai neo assunti le principali norme di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Registro firme per presa visione del "Prontuario di salute e sicurezza sul lavoro"	Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento
9_SL 5	Il Responsabile comunica a tutto il personale le informazioni contenute nelle schede di sicurezza relative a nuove sostanze in uso all'interno dell'Istituto e gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza di reagenti già uso.	Mail a circolari Pittogramma europei con indicazioni sul rischio chimico Elenco su rete intranet \\Fs1\gruppi\CHIMICI	Referente dei chimici/Referente del materiale	Ad evento
Gestione delle emergenze				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 6	Il Responsabile definisce le modalità di gestione delle emergenze e delle relative modalità di comunicazione nelle situazioni di crisi.	Piano di Emergenza Interno	DdL	Ad evento

2_SL 6	Il Responsabile designa gli addetti alle emergenze	Nomine addetti	DdL/RSPP	Ad evento
3_SL 6	Il Responsabile comunica e tiene aggiornato l'elenco dei nomi, la qualifica e l'interno telefonico degli addetti della squadra antincendio/emergenze e primo soccorso, del RSPP e del MC presso l'ingresso dei laboratori.	Elenco addetti antincendio e primo soccorso	RSPP	Ad evento
4_SL 6	Il Responsabile verifica e, se necessario aggiorna le planimetrie di evacuazione, regolarmente affisse, presso l'istituto	Planimetrie di evacuazione	RSPP	Ad evento
5_SL 6	Il Responsabile possiede il parere di conformità per il progetto di adeguamento strutturale e impiantistico necessario al successivo ottenimento dei Certificato di prevenzione incendi (attività 68 b).	Parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (Polo Nomentano) – 13/08/2012"	RSPP	N/A
6_SL 6	Il Responsabile archivia e mantiene in possesso del registro antincendio dell'Istituto	"Registro antincendio"	RSPP/Direzione Tecnica	Ad evento
Regolamentazione degli accessi e dei comportamenti nelle aree appaltate				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 7	Il Responsabile redige il Documento di Valutazione del Rischio Interferenziali	"Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"	DdL/RSPP/MC	Ad evento

2_SL 7	Il Responsabile, in caso di regime di appalto in Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, provvede a nominare il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza	Nomine Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza	Direzione Tecnica	Ad evento
Analisi degli infortuni e quasi infortuni				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_SL 8	Il Responsabile approva e mantiene aggiornata una procedura per la gestione degli infortuni	PO.SPP.02 Gestione infortunio e Quasi infortunio	DdL	Annuale
2_SL 8	Il Responsabile compila il registro infortuni	Registro infortuni	Referente Risorse Umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
F_1	Comunicazione di nuove nomine di soggetti che si occupano di Salute e Sicurezza sul Lavoro (es. RSPP, Medico	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Datore di lavoro	Ad evento

	Competente,..)			
F_2	Trasmissione dei maggiori aggiornamenti di cui è oggetto il DVR	Testo e-mail descrittivo, frontespizio in evidenza, DVR allegato e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F_3	Comunicazione del verificarsi degli infortuni sul lavoro	Testo e-mail, modulo di comunicazione dell'infortunio o mancato infortunio, modulo INAIL, e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F_4	Comunicazione eventuali ispezioni ASL	Testo e-mail, Verbale d'ispezione e notifica di ricevimento	RSPP	Ad evento
F_5	Comunicazione attività ispettive dei Vigili del Fuoco, impianti elettrici, ascensori, centrali termiche	Testo e-mail, Verbale d'ispezione e notifica di ricevimento	RSPP/Direzione Tecnica	Ad evento
F_6	Invio verbale della riunione periodica annuale	Verbale riunione	RSPP	Annuale
F_7	Comunicazione dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai lavoratori	Testo e-mail e notifica di ricevimento	Risorse Umane	Ad evento

7 Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro adottato da Casa Sollievo della Sofferenza

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il D.Lgs. 231/01, stabilisce quali requisiti deve soddisfare un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo nella specifica materia della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Invero, la norma, quivi letteralmente riportata, prevede che:

> ***Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione***
>
> 1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*

e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

5. *In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.*

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati ambientali

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati transnazionali di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati transnazionali del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Reati ambientali*" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
Il citato D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", è entrato in vigore il 16 agosto 2011.
L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01 così recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1.bis Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28

dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista.

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, m. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 452 quaterdecies. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Le altre fattispecie di reato riportate nell'articolo 25- undecies sono, per la maggior parte, contenute nel D.Lgs. 152/2006.

Seguono le disposizioni richiamate dal citato articolo 25-undecies estratte dal Testo Unico in materia ambientale.

Art 137. Sanzioni penali

1. (Omissis)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. (Omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

9. (Omissis)

10. (Omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. (Omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. (Omissis)

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. (Omissis)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro

cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

9 (Omissis)

257. Bonifica dei siti.

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis). Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. (Omissis)

5-bis. (Omissis)

5-ter. (Omissis)

259. Traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. (Omissis)

260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. (Omissis)

9-bis. (Omissis)

9-ter. (Omissis)

279. Sanzioni.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. (Omissis)

7. (Omissis)

Le ulteriori fattispecie di reato riportate nell'articolo 25-undecies sono contenute nella Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" .

1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. (Omissis)

2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. *(Omissis)*

7. (Omissis)

8. (Omissis)

3-bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (8).

2. (Omissis)

6.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. (Omissis)

6. (Omissis)

L’articolo 25- undecies fa altresì riferimento, al comma 4, ai reati previsti dall’art. 3, comma 6 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante “*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”*, di cui si riporta la lettera.

3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. (Omissis)

2. (Omissis).

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

L’articolo 25-undecies fa, da ultimo riferimento, ai reati previsti dagli artt. 8 e 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, recante “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*, di cui si riporta la lettera.

8. Inquinamento doloso.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. (Omissis)

9. Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. (Omissis)

3 Le attività sensibili ex art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 emerse dall'audit in materia ambientale

Attraverso un percorso di Risk Assessment sono state rilevate le seguenti attività sensibili per la commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

Struttura San Giovanni Rotondo

Ref	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
AMB_01	Sostanze ozonolesive	L'uso di sostanze ozonolesive non controllato presso gli impianti installati ivi installati espone l'Azienda a sanzioni amministrative
AMB_02	Approvvigionamento e scarico idrico	Una non corretta gestione degli scarichi idrici prodotti comporta violazioni a quanto richiesto dalla normativa vigente
AMB_03	Gestione Rifiuti	Una non corretta gestione dei rifiuti prodotti comporta violazioni a quanto richiesto dalla normativa vigente.
AMB_04	Suolo e sottosuolo	Attività e processi di produzione possono implicare la presenza di emissioni inquinanti nel suolo e sottosuolo che possono portare a potenziali eventi ambientali.

Struttura Mendel

Ref	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
AMB_01	Gestione Rifiuti	La non adeguata gestione dei rifiuti speciali prodotti internamente a seguito di attività specifiche porta alla violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di deposito temporaneo dei rifiuti [art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs.152/2006].
AMB_02	Sostanze ozonolesive	La carente o inadeguata manutenzione di dispositivi di condizionamento che utilizzano gas ozonolesivi, può portare al verificarsi di emissioni incontrollate di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.
AMB_03	Approvvigionamento e scarico idrico	Lo scarico in pubblica fognatura può avvenire in assenza di autorizzazione.

4 I reati in materia ambientale di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Governo dell'Ente, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, l'Ente si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- agire in modo tale mantenere la certificazione ISO 14001;
- assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale;
- applicare le procedure previste in materia di gestione degli incidenti ambientali;
- rispettare le procedure previste in materia di stoccaggio e gestione dei rifiuti;
- rispettare, per quanto di competenza, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- partecipare attivamente alle simulazioni periodiche di gestione dell'emergenza in materia ambientale;
- assicurarsi che i fornitori e tutti i soggetti che hanno contatti con l'Ente rispettino le procedure previste in materia ambientale;
- dimostrare sensibilità nei confronti degli aspetti ambientali disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.
Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, Casa Sollievo della Sofferenza fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- violare le disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ambientale;
- affidare la gestione dei rifiuti a soggetti non autorizzati;

5 I reati in materia ambientale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001).

Sostanze ozonolesive				
1 AMB_01	Il Responsabile monitora la presenza di sostanze ozonolesive presso gli impianti	Documentazione presente presso la Fondazione	Direzione Tecnica	Ad evento
Approvvigionamento e scarico idrico				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
1 AMB_02	Il Responsabile custodisce ed archivia le autorizzazioni di approvvigionamento idrico dell'Ospedale e del Poliambulatorio	- Autorizzazione n. 30/2011 dell'Ospedale - Autorizzazione n. 31/2011 del Poliambulatorio	Responsabile Acquisti e Logistica	Triennale
2 AMB_02	Il Responsabile è in possesso delle risultanze analitiche relative ai campioni di acque prelevate.	Referenti analisi - Bios 77 - Sterimed	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento
Gestione rifiuti				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
1 AMB_03	Il Responsabile richiama periodicamente i principali generali che regolano la gestione dei rifiuti all'interno dell'Ospedale tramite comunicazioni interne	- Prot. n. 677/DS del 29/03/95 - Prot. n. 2127/DS/02 del 07/11/95 - Prot. n. 904/DS-01 del 30/03/06	Direzione Sanitaria	Ad evento
2 AMB_03	Il Responsabile eroga la formazione ai Coordinatori sui temi richiamati all'interno delle comunicazioni di cui al precedente protocollo di controllo	Registri presenze	Direzione Sanitaria	Ad evento

3 AMB_03	Il Responsabile archivia i registri presenze	Archivio	Direzione Servizio Assistenza Diretta (SAD)	Ad evento
4 AMB_03	Il Responsabile indice una riunione straordinaria alla presenza di Direzione Sanitaria, Direzione Logistica e Acquisti, Società Appaltatrice e RSPP con lo scopo di presentare le modalità di conferimento e smaltimento rifiuti	Verbale riunione	Direzione Sanitaria	Ad evento
5 AMB_03	Il Responsabile realizza e distribuisce la locandina riguardante le modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti	Locandina	- Direzione Sanitaria - Direzione Sanitaria Assistenza Diretta (SAD)	Ad evento
6 AMB_03	Il Responsabile effettua visite di controllo all'interno delle Unità Operative per rilevare la corretta gestione dei rifiuti o eventuali inadempienze	"Verbali di ispezione – norme per la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari"	Direzione Sanitaria Assistenza Diretta (SAD)	Ad evento
7 AMB_03	Il Responsabile compila e archivia il registro di carico e scarico e la IV copia dei formulari	- "Registro di carico e scarico" - "IV copia dei formulari"	Direzione Sanitaria	Ad evento
8 AMB_03	Il Responsabile ha stipulato regolare contratto per il servizio di trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e speciali pericolosi prodotti presso la Fondazione	"Contratto Ditta Petroli SpA"	Responsabile Acquisti e Logistica	Annuale
9 AMB_03	Il Responsabile richiede ordine diretto allo smaltitore di apparecchiature RAEE	Ordine diretto con Ditta Petroli SpA	Responsabile Acquisti e Logistica	Ad evento

10 AMB_03	Il Responsabile effettua visite di controllo presso l'isola ecologia dell'Ospedale per verificare la corretta gestione dei rifiuti o eventuali inadempienze	Visite a campione	RSPP (Esperto Qualificato)	Ad evento
11 AMB_03	Il Responsabile elabora una istruzione operativa sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti e presenti in Ospedale	"Gestione rifiuti contaminati"	- RSPP (Esperto Qualificato) - Responsabile Qualità	Annuale
12 AMB_03	Il Responsabile compila i report indicanti le eluzioni giornaliere all'interno del contenitore contenente rifiuti radioattivi	"Report settimanali"	RSPP/Tecnici Sanitari	Ad evento
13 AMB_03	Il Responsabile, prima dello scarico delle acque contenute nelle vasche di contenimento in fognatura, compila un registro contenente le date dello scarico di ciascuna vasca, con il valore di attività e di concentrazione misurati per ogni radioisotopo identificato in qualità significative dal sistema di misurazione.	"Registro"	RSPP (Esperto Qualificato)	Ad evento
Suolo e sottosuolo				
Ref	***Descrizione Protocollo***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
1 AMB_04	Il Responsabile archivia i documenti attestanti i lavori di installazione del nuovo serbatoio da 8 m^3	Documentazione	Direzione Tecnica	N/A

Struttura Mendel

Gestione rifiuti				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1 AMB_01	Il Responsabile approva un processo per la gestione dei rifiuti speciali, prodotti internamente, allo scopo di comunicare alle figure responsabili le corrette modalità di separazione e conferimento al deposito temporaneo	- PG 11 “Gestione dei rifiuti speciali e radioattivi” - Modello 144 “Elenco Rifiuti” - Tabella Sostanze chimiche incompatibili (Per i rifiuti CER 18 01 06*)	Rappresentante della direzione	Ad evento
2 AMB_01	Il Responsabile smaltisce i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori e compila il registro di carico rifiuti speciali ogni qualvolta conferisca il rifiuto al deposito temporaneo	- Modello 147 “Richiesta contenitori per rifiuti - Contenitore adeguatamente identificati - “Registro di carico rifiuti speciali”	Referente gestione rifiuti	Ad evento
3 AMB_01	Il Responsabile compila il formulario, il registro di carico e scarico e verifica che la restituzione della IV copia avvenga entro 90 gg dalla trasmissione	- Registri di carico e scarico - Formulari e IV copia degli stessi	Referente Risorse umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento
4 AMB_01	Il Responsabile raccoglie e archivia le autorizzazioni previste per il recupero, trasporto, stoccaggio e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti	Autorizzazioni trasportatori e smaltitori in archivio cartaceo	Referente Risorse umane, Contratti e Accreditamento	Mensile
5 AMB_01	Il Responsabile in-forma i neoassunti/tirocinanti sulle corrette modalità di smaltimento rifiuti prodotti in stabilimento	Mod.43 di PG 06 Scheda affiancamento Parte “Trattamento e smaltimento rifiuti” (parte generale per laboratorio)	Referente Verifica	Ad evento

6 AMB_01	Il Responsabile, in caso vengano prodotti rifiuti non compresi nel modello 144 (elenco rifiuti), rintraccia e diffonde le informazioni sulle modalità di smaltimento contenute nelle schede di sicurezza dei reattivi	Comunicazione (mail circolari)	Referente gestione rifiuti	Ad evento
7 AMB_01	Il Responsabile valida l'utilizzo di nuovo codice CER, a seguito di specifica richiesta effettuata via mail da parte di un collega per la produzione di rifiuto non ancora incluso nel Modello 144 (Elenco Rifiuti).	Comunicazione validazione	Rappresentante della direzione	Ad evento
8 AMB_01	Il Responsabile, a seguito di validazione di utilizzo di nuovo CER da parte della direzione, richiede l'aggiornamento dell'Elenco Rifiuti all'Ufficio Qualità	- Comunicazione a Ufficio Qualità - Modello 144 (Elenco Rifiuti)	Referente gestione rifiuti	Ad evento
Sostanze ozonolesive				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1 AMB_02	Il Responsabile raccoglie ed archivia le informazioni relative alle sostanze ozono lesive presenti negli impianti di condizionamento onde monitorarne il progressivo smaltimento	Documento elettronico 1. Ubicazione delle sostanze ozonolesive; 2. Tipologia di sostanza presente; 3. Quantità; 4. Ultima manutenzione effettuata	Direttore Tecnico	Ad evento
Scarico acque reflue				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1 AMB_03	Il Responsabile raccoglie ed archivia le autorizzazioni previste per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura.	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	Referente Risorse umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento
2 AMB_03	Il Responsabile in-forma il personale di laboratorio sulle corrette modalità di smaltimento delle soluzioni prodotte in laboratorio e sul lavaggio della vetreria	Mod.43 di PG 06 Scheda affiancamento Parte "Lavaggio vetreria, regole per la pulizia del laboratorio" e "Trattamento e smaltimento rifiuti" (parte generale per laboratorio)	Referente Verifica	Ad evento

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Ref	***Descrizione Flusso***	***Evidenza***	***Responsabile***	***Frequenza***
F_1	Comunicazione del verificarsi incidenti ambientali	Testo e-mail, modulo di comunicazione dell'incidente ambientale e notifica di ricevimento	- Responsabile Acquisti e Logistica - RSPP (Esperto Qualificato)	Ad evento

F_2	Comunicazione di eventuali ispezioni ARPA e Vigili del Fuoco	Testo e-mail, verbale d'ispezioni e notifica di ricevimento	- Responsabile Acquisti e Logistica - RSPP (Esperto Qualificato)	Ad evento
F_3	Comunicazione dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai lavoratori	Testo e-mail e notifica di ricevimento	- Risorse Umane	Ad evento
F_4	Comunicazione di eventuali carenze ed eventuali sanzioni in materia ambientali riscontrate durante le verifiche di soggetti terzi	Testo e-mail di comunicazione	- Responsabile Acquisti e Logistica - Referente Risorse umane, Contratti e Accreditamento	Ad evento

PARTE SPECIALE – Reati transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati transnazionali

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint- venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati transnazionali di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati transnazionali del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.
L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

> *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
>
> *a) sia commesso in più di uno Stato;*
>
> *b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
>
> *c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
>
> *d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

> *1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
>
> *2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
>
> *3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648-ter.1. Autoriciclaggio

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

2.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché dell'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater-1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;

- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
  - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
  - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
  - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Art. 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377-*bis* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*

4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato "comune" presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
  - preesistenza di un reato;
  - mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
  - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
  - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure di coercizione, quali l'arresto il fermo, la cattura o l'accompagnamento.

Art. 648-bis Riciclaggio[23]

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[24]

2.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

All. 1 - Art. 86 D.lgs. 141/2024 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e

[23] La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente "i delitto contro il patrimonio mediante frode".
[24] Rif. Nota n. 23.

62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Tale diposizione sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati. Essa è stata introdotta dal D.lgs. 141/2024, che ha abrogato il Testo Unico della Dogana e l'ha sostituito con un nuovo corpus legislativo.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4,6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'Allegato al Regolamento n. 11/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. *Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c)la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d)il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa € 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis)

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

3 Le attività sensibili

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ai sensi dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint- venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;

- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché l'autoriciclaggio.
E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro od altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.
L'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio*" così recita:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all´ente le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell´UIF, formula le osservazioni di cui all´articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione[25]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628,

[25] Articolo modificato dal d.lgs. 195/2021, che ne ha ampliato l'ambito di applicazione, ricomprendendo tra i reati presupposto della ricettazione le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda cose o denaro provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto o da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 195 del 7 novembre 2021, può essere un qualsiasi delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi[26], cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:

1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;*
2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*

- l'elemento soggettivo è il dolo generico27, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

E' opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

> **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
>
> *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000.*
>
> *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*
>
> *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
>
> *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*
>
> *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

[26] Reato presupposto può essere, pertanto, lo steso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

[27] Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Anche tale fattispecie è stata modificata dal d.lgs. 195/2021, che ne ha esteso l'ambito di applicazione, prevedendo che il reato presupposto possa essere anche una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

Art. 648-ter.1. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Questa fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale italiano al fine di colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento[28].

[28] Il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648 bis c.p. punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da

Si precisa che:

- il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è colui che ha commesso, o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Si tratta quindi di un reato proprio;
- la condotta tipica prevista consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto (o della contravvenzione) presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- il reato di autoriciclaggio si consuma con il porre in essere la condotta descritta.

Anche tale fattispecie è stata modificata dal d.lgs. 195/2021 che ne ha esteso l'ambito di applicazione, prevedendo che il reato presupposto dell'autoriciclaggio possa essere un qualsiasi delitto (non più solo un delitto colposo) ovvero una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3 Le attività sensibili ex art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
RIC 1	**Finanza e Bilancio**	Gestione casse (CUP e interna)	Casa Sollievo della Sofferenza, attraverso i pagamenti in contanti di ticket o prestazioni professionali mediche di carattere privatistico effettua il lavaggio di denaro proveniente da reato.
RIC 2	**Direzione Sanitaria**	Erogazione prestazioni sanitarie	Uno o più specialisti ospedalieri collusi con un gruppo criminale potrebbe effettuare un accordo per erogare prestazioni fittizie per ottenere vantaggi personali e riciclare denaro proveniente da attività illecite per il gruppo criminale.
RIC 3	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi	L'Ospedale, al fine di ottenere illecitamente vantaggi o "protezione", acquista prodotti e/o servizi provenienti da delitto e forniti da fornitori segnalati da gruppi criminali organizzati

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 I reati contro il patrimonio mediante frode di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare,

un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Struttura Sanitaria, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verificare che il contante sia di provenienza lecita;
- rispettare la normativa vigente di riferimento.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- accettare pagamenti in contanti nelle transazioni commerciali.

5 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei

principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

Gestione casse (CUP e interna) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_RIC 1	Le prestazioni sanitarie sono di importo inferiore ai 1000 euro.	Tariffario	- Responsabile Finanza e Bilancio - Direzione Sanitaria	Ad evento
2_RIC 1	I cassieri sono stati informati e formati sull'impossibilità di accettare pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro	Informativa ai cassieri	- Responsabile Finanza e Bilancio - Cassieri	Ad evento
3_RIC 1	Prestazioni per importi superiori a 1000 euro e non solo sono effettuati tramite bonifico anticipato che viene verificato dalla contabilità e inviato ai cassieri ai fini dell'autorizzazione all'erogazione della prestazione. I pagamenti possono essere effettuati anche tramite POS	Distinta bonifico	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
4_RIC 1	I pagamenti per le prestazioni in libera professione allargata per importi superiori a 1000 euro, ancorché riconducibili a più fatture, devono essere effettuati tramite assegno o carta di credito	Assegno o ricevuta pagamento con carta di credito	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
5_RIC 1	Ai professionisti prescelti per volume di prestazioni sono stati affidati dei POS con conto dedicato.	Ricevuta dotazione del POS sottoscritta dal medico assegnatario	Responsabile Finanza e Bilancio	Ad evento
Erogazione prestazioni sanitarie - Direzione Sanitaria				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_RIC 2	suddivisione degli incarichi tra chi prenota la prestazione, chi la eroga e registra	/	- Direzione Generale e - Direzione Sanitaria	/
Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi - Acquisti e Logistica				

Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_RIC 3	Il Responsabile Acquisti e Logistica costituisce un albo dei fornitori qualificati. I fornitori qualificati e omologati devono rispettare precisi requisiti di natura: - economica - qualitativa - etica.	Albo Fornitori Qualificati	- Responsabile Acquisti e Logistica	Infrannuale

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione casse (CUP e interna) - Finanza e Bilancio				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_RIC 1	report sul n. di casi di incassi e pagamenti superiori a 1000 euro nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione	Responsabile Finanza e Bilancio	semestrale
Selezione dei fornitori per l'acquisto di beni e servizi - Acquisti e Logistica				
1_RIC 3	coinvolgimento di uno dei fornitori utilizzati nei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio.	E-mail di comunicazione	Responsabile Acquisti e Bilancio	ad evento

PARTE SPECIALE – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
I delitti richiamati dall'art. 25 novies, nuova norma inserita nel D.Lgs. 231/01, sono:

- art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3;
- art. 171 bis;
- art. 171 ter;
- art. 171 septies;
- art. 171 octies:
- art. 174 sexies.

L'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione seconda della citata legge speciale, intitolata "Difese e sanzioni penali", che vengono in rilevo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171 comma 1 lett. a –bis) e comma 3

1.Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da € 51 a €2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

3.La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati.

d. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente.

Art. 171 octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che

effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 174 sexies[29]

I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

3 Le attività sensibili ex art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 novies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
DA 1	**Sistemi Informativi**	Gestione licenze d'uso applicazioni software	I dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza potrebbero utilizzare applicazioni software senza licenze d'uso o scadute installate nei personal computer aziendali o avere la disponibilità nella rete aziendale di programmi informatici senza la licenza d'uso o con licenza scaduta.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

[29] Tale articolo è stato introdotto dalla L. n. 143/2024

4 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- utilizzare software esclusivamente autorizzati e corredati di licenze d'uso regolarmente acquistate dalla Struttura Sanitaria;
- rispettare le policy aziendali che disciplinano l'utilizzo dei sistemi informativi;
- gestire i propri siti internet nel rispetto della Legge 633/41;
- acquistare opere letterarie, musicali, audiovisive ovvero i diritti ad essi connessi prima di qualsivoglia diffusione in pubblico o sfruttamento economico degli stessi;
- adempiere gli obblighi afferenti il pagamento dei diritti d'autore alle Struttura Sanitaria preposte nelle attività di marketing.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- installare sui propri personal computer programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso;

- effettuare il download di opere musicali, letterarie e audiovisive.

5 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001

Gestione licenze d'uso applicazioni software - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_DA 1	Con cadenza semestrale viene eseguita una mappatura delle licenze in uso al fine di procedere al rinnovo ovvero alla dismissione delle stesse.	Report di mappatura	Responsabile Sistemi Informativi	Infrannuale
2_DA 1	E' operativa una procedura mediante la quale viene effettuato uno scan periodico delle licenze al fine di elaborare un prospetto di "sanatoria" per i software del produttore Microsoft	Report di Software Asset Management	Responsabile Sistemi Informativi	Infrannuale
3_DA 1	Nel Regolamento è previsto il divieto di violare le norme in materia di diritto d'autore	Art. 11 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie informatiche e dei sistemi di telefonia fissa	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento

4_DA 1	Nel Regolamento è previsto il divieto di scaricare programmi sul PC in uso	Art. 11 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie informatiche e dei sistemi di telefonia fissa	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
5_DA 1	E' inibita tecnicamente agli utenti la possibilità di installare sulla propria postazione software di qualsiasi genere. Le installazioni sono possibili solo previa autorizzazione dei Sistemi Informativi	Policy di dominio	Responsabile Sistemi Informativi	Ad evento
6_DA 1	Nel Regolamento è previsto che, oltre alle conseguenze di carattere giuridico derivanti dalle violazioni della normativa siano applicate anche le sanzioni dei contratti collettivi applicati in CSS.	Art. 12 del Regolamento Interno per l'uso delle tecnologie informatiche e dei sistemi di telefonia fissa	-Responsabile Sistemi Informativi - Responsabile Risorse Umane	Ad evento

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione licenze d'uso applicazioni software - Sistemi Informativi				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**

1_DA 1	Con cadenza semestrale viene comunicato all'OdV l'esito della mappatura delle licenze, in termini di impiego di software senza licenza o con licenza scaduta	E-mail di comunicazione	Responsabile Sistemi Informativi	Infrannuale

PARTE SPECIALE – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;

- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.
L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".
L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", così recita:

> *In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Tale delitto era già stato introdotto nel Decreto tra i reati transnazionali cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

3 Le attività sensibili ex art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 decies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

DM 1	**Direzione Generale**	Gestione contenziosi	L'Ospedale induce i soggetti, dipendenti e non, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un processo penale. I mezzi per raggiungere tal fine sono ravvisabili nell'uso di violenza o minaccia.
DM 2	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Gestione contenziosi giuslavoristici	L'Ospedale induce i soggetti, dipendenti e non, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un processo penale. I mezzi per raggiungere tal fine sono ravvisabili nell'uso di violenza o minaccia.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste

dall'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

5 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001

Gestione contenziosi - Direzione Generale **DM 1 – Attualmente alcun protocollo di controllo è implementato**
Gestione contenziosi giuslavoristici - Risorse Umane e Affari Generali e Legali **DM 2 – Attualmente alcun protocollo di controllo è implementato**

6 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione contenziosi - Direzione Generale				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_DM 1	Il Responsabile Risorse Umane comunica all'organismo di vigilanza un report sui contenziosi giuslavoristici gestiti nel periodo.	E-mail di comunicazione	Responsabile Risorse Umane	annuale
Gestione contenziosi giuslavoristici – Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Flusso**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_DM 2	Il Responsabile Risorse Umane comunica all'organismo di vigilanza un report sui contenziosi giuslavoristici gestiti nel periodo.	E-mail di comunicazione	Responsabile Risorse Umane	annuale

PARTE SPECIALE – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 2 comma 1.

L'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, cosí recita:

> 1. *In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
>
> *1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
>
> *1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
>
> *1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Il primo delitto cui fa riferimento l'articolo sopra esposto e che va letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo è il seguente:

> **Art. 22, comma 12 e 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.**
>
> *12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (168).*
>
> *12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*
>
> *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c)se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del Decreto stesso sono solo quelle afferenti all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto (per il quale non sia stato chiesto il rinnovo) o revocato o annullato solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. 286/1998 ossia, in particolare:

- l'impiego di almeno tre lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno,
- l'impiego di minori o,
- l'esporre i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

c) *la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

d) *il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5.Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

Il legislatore è intervenuto, dapprima, con il D.L. 20/2023 e successivamente con il D.L. 145/2024 introducendo due disposizioni rilevanti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, la prima norma ha introdotto il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 bis d.lgs. 256/1998), che così dispone:

> **art. 12 bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**
>
> *Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persona e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.*
>
> *Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.*
>
> *Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.*
>
> *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*
>
> *Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.*
>
> *Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.*

Il d.l. 145/2024 ha introdotto l'art. 18 ter d.lgs. 286/1998 intitolato "Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che così dispone:

> **Art. 18 ter D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**
>
> *Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.*
>
> *Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.*
>
> *Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4*

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

3 Le attività sensibili ex art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Struttura Sanitaria valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
LAV 1	**Acquisti e Logistica**	Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi	L'Ospedale, per lo svolgimento dei servizi all'interno ovvero per l'esecuzione di opere all'interno della struttura sanitaria si avvale di fornitori che utilizzano più di tre lavoratori senza permesso di soggiorno ovvero che occupano minori in età non lavorativa o, ancora, che sottopongono i lavoratori occupati alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

LAV 2	**Risorse Umane e Affari Generali e Legali**	Selezione e assunzione del personale extra comunitario	L'Ospedale impiega lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. I lavoratori irregolari impiegati sono nel numero massimo di tre ovvero di età inferiore agli anni 15 od, ancora, ridotti in schiavitù o servitù.
			L'Ospedale impiega uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

4 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Struttura Sanitaria, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- se lavoratori stranieri, farsi parte attiva nel richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza;
- avvalersi, se gestiscono appalti, di imprese di cui sia stata verificata l'idoneità tecnico-professionale e l'onorabilità.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Struttura Sanitaria fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- mantenere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

5 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

Selezione dei fornitori per l'acquisto di servizi - Acquisti e Logistica				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_LAV 1	E' previsto di richiedere e verificare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fornitore.	DURC consegnato e accettato	- Responsabile Acquisti e Logistica - RSPP	Ad evento
2_LAV 1	Prima di iniziare i lavori in azienda o in cantiere viene effettuata una verifica sull'identità dei lavoratori che vi accedono (doc identità o tesserino di riconoscimento con foto consegnato dal Datore di Lavoro)	Registro sottoscritto dai lavoratori presenti	- Responsabile Acquisti e Logistica - RSPP	Ad evento

Selezione e assunzione del personale extra comunitario - Risorse Umane e Affari Generali e Legali				
Ref	**Descrizione Protocollo**	**Evidenza**	**Responsabile**	**Frequenza**
1_LAV 2	Il Responsabile Risorse Umane presenta una specifica richiesta nominativa di nulla	Modulo di richiesta telematica	Responsabile Risorse Umane	Ad evento
	osta all'assunzione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del governo (sportello unico competente), compilata su un apposito modulo. Tale richiesta è solo per via telematica e solo a partire dalla data stabilita dal "Decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato.			
2_LAV 2	In caso di parere positivo lo Sportello Unico di Immigrazione (SUI) consegna il nulla osta (validità sei mesi) all'assunzione al Datore di lavoro mentre il Responsabile Risorse Umane deposita il contratto per essere firmata dal lavoratore. Il Datore di Lavoro invia il nulla osta al lavoratore necessario per il rilascio del visto d'ingresso.	- Nulla osta	Responsabile Risorse Umane	Ad evento
3_LAV 2	Il lavoratore sottoscrive il contratto e si avvia il rapporto di lavoro solo a condizione dell'esistenza: - della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno (per il lavoratore senza ancora il permesso di lavoro) - del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (per lavoro subordinato/autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.)	- Contratto sottoscritto - Ricevuta postale	Lavoratore	Ad evento
4_LAV 2	L'Ufficio HR è tenuto a gestire una lista dei dipendenti stranieri con l'indicazione delle scadenze dei permessi di soggiorno. A un mese dalla scadenza l'ufficio sollecita il dipendente di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.	Lista dei lavoratori stranieri.	Responsabile Risorse Umane	Settimanale o mensile

5_LAV 2	Prima della scadenza del permesso di lavoro, il lavoratore è tenuto a presentare, nei termini di legge, ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su un apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.	Ricevuta postale di richiesta di rinnovo	Responsabile Risorse Umane	Settimanale o mensile
6_LAV 2	L'ufficio HR procede all'archiviazione della seguente documentazione attinente all'assunzione di un lavoratore straniero: - copia del contratto di lavoro subordinato; - fotocopia del nulla osta; - fotocopia della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno; - copia del modello "Unificato - Lav" (comunicazione al centro per l'impiego, INAIL e INPS); - fotocopia del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro; - fotocopia della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; - certificato penale.	Pratica archiviata	Responsabile Risorse Umane	Ad evento

PARTE SPECIALE – Razzismo e Xenofobia ai sensi dell'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Razzismo e xenofobia

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi- reato illustrati al punto precedente;

  riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di

prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 terdecies, rubricato *Razzismo e xenofobia*, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dalla legge 20 novembre 2017 n. 167.

L'art. 25 terdecies così recita:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
>
> *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma2, per una durata non inferiore a un anno.*
>
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 3 della Legge 654/1975 è stato abrogato dalla Legge 21/2018, che l'ha sostituito con il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'art. 604 bis c.p., che si intende richiamato dall'art. 25 terdecies.

> **Art. 604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa**
>
> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*
>
> a) *con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*
>
> b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*
>
> *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

3 Le attività sensibili ex art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Struttura Sanitaria ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Struttura Sanitaria si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati tributari ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

1 Destinatari e finalità della parte speciale – Reati tributari

Sono destinatari (in seguito "Destinatari") della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Casa Sollievo della Sofferenza e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Struttura Sanitaria (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i "Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra Struttura Sanitaria del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Struttura Sanitaria.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs.231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Struttura Sanitaria pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Struttura Sanitaria ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Struttura Sanitaria a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2 Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*reati tributari*" è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, cosí recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 è pertanto applicabile nei casi in vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati previsti dai seguenti articoli:

Art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro

Tale fattispecie può realizzarsi quando un dipendente di una struttura sanitaria riceve fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione IVA inserisce tali fatture tra i vari elementi contabili, ottenendo un fraudolento risparmio dell'imposta sul valore aggiunto per la società.

Art. 2, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tale fattispecie può realizzarsi quando un soggetto della struttura sanitaria, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore e ottenendo un risparmio fraudolento per la struttura.

Art. 3 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Tale fattispecie può realizzarsi quando un dipendente di una società registra in contabilità un costo mai sostenuto, senza avere alcuna fattura di acquisto, ottenendo un fraudolento risparmio dell'imposta sul valore aggiunto per la società.

Art. 4 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

Tale fattispecie può realizzarsi quando un soggetto della struttura sanitaria, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore e ottenendo un risparmio fraudolento per la struttura.

Art. 5 d.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

Tale fattispecie può realizzarsi quando un soggetto dell'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore e ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente.

Art. 8 d.lgs. 74/2000 –Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Nel caso di una struttura sanitaria potrebbe accadere che un dipendente emette fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere l'IVA ovvero per migliorare i ricavi della struttura al fine di occultare una perdita di bilancio ed una erosione del patrimonio netto.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Tale fattispecie può realizzarsi quando il dirigente di una struttura sanitaria distrugge materialmente le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, con sopravvenuta impossibilità di ricostruire i redditi, al fine di evadere l'imposta sul reddito e ottenendo un vantaggio per la struttura.

Art. 10-quater d.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

Tale fattispecie può realizzarsi quando un soggetto dell'ente, mediante il supporto di documentazione falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore e ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente.

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Tale fattispecie può realizzarsi quando un amministratore disperde beni della struttura per sottrarli al pagamento delle imposte, ottenendo un indebito risparmio per la stessa.

3 Le attività sensibili ex art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, divieti, obblighi e principi di comportamento

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni.

Per ogni attività "sensibile" sono riportate le regole generali di comportamento desiderato (area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente parte speciale devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento di tali attività. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi- reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

Processo/Attività/dovere-divieto-principio di comportamento
Processo Amministrativo-contabile
Adempimenti in materia di tracciabilità delle operazioni/atti
Dovere
Ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali con una adeguata documentazione di supporto all'attività svolta, in modo da consentire: a) l'agevole registrazione contabile, b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità, c) la ricostruzione accurata delle operazioni, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi
Principio di comportamento
I controlli effettuati sulle operazioni contabili sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo e il suo corretto operare
I flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo con finalità di verifica e coordinamento reciproco sono schematizzati in idonea procedura, lettera di istruzioni e check list di controllo
Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentata, coerente, congrua, così che in ogni momento risulti possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione)
Budget e controllo di gestione
Principio di comportamento
Nelle attività di controllo interno sono evidenziati scostamenti ampi delle condizioni pattuite rispetto alle normali condizioni di mercato (fair market value)
La documentazione inerente ai controlli effettuati è archiviata in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essa contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico
Concessione di liberalità, sponsorizzazione, regali e omaggi a terzi
Dovere
I contributi devono essere effettuati solo in favore di enti/associazioni/ fondazioni i cui requisiti sono predeterminati e che svolgono la loro attività in settori predefiniti
Tutte le erogazioni devono avere una natura e una finalità del contributo ben chiara, definita, documentata con adeguata rendicontazione
Principio di comportamento
Tutte le fasi, la responsabilità e l'archiviazione della documentazione relativa sono documentati
Esiste un budget delle erogazioni liberali approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito dal budget, ovvero un'apposita autorizzazione da parte del Direttore Generale
Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese extra budget
Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione dei contributi
Emissione e registrazione contabile di fatture attive e passive
Principio di comportamento
All'interno di ogni processo aziendale in ambito amministrativo contabile è garantita la segregazione delle funzioni. In particolare, funzioni separate decidono un'operazione contabile, l'autorizzano, la eseguono operativamente, la registrano e la controllano

È tenuta adeguata documentazione a giustificazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali
Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione
Principio di comportamento
La revisione legale dei conti è attribuita ad un soggetto qualificato
È istituito il Collegio Sindacale per la verifica del rispetto della Legge e dello Statuto
Sono fissate riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, il Revisore Legale dei Conti e l'OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti
Gestione della fiscalità (es. adempimenti amministrativi, tributari, richiesta di autorizzazioni specifiche, adempimenti inerenti all'amministrazione del personale, calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione Dichiarazioni Fiscali, comunicazione infortuni) anche tramite consulenti esterni/outsourcer
Dovere
Vi deve essere la redazione da parte dei procuratori incaricati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite
Vi deve essere la verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.
Principio di comportamento
Esiste una procedura specifica per le modalità e le Funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti inerenti alla materia in oggetto, in cui sono altresì individuate le modalità e le tempistiche del ricorso a eventuali ulteriori Funzioni o, in caso di necessità e urgenza, dell'informativa al Direttore Generale
Il sistema di poteri definisce la persona deputata a rappresentare la Società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura
Sono indette apposite riunioni con la verbalizzazione delle principali statuizioni al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo
Sono sottoscritte, da parte del rappresentante legale della società, le dichiarazioni fiscali
Vi è il conferimento di procura speciale e/o designazione esplicita ai responsabili delle Funzioni che possono essere coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento
Vi è una separazione delle Funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
Sono previsti controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte e l'approvazione formale della documentazione a supporto
È previsto l'inserimento, negli accordi contrattuali, di clausole di rispetto del Codice Etico, di c.d. clausole anticorruzione, di clausole di auditing e di clausole di rispetto del Modello organizzativo *ex* D.Lgs. 231/2001, con sanzioni che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale
È previsto il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale e il monitoraggio costante, attraverso uno scadenzario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali (attività in parte esternalizzata a professionista dottore commercialista)

Gestione delle missioni/trasferte: gestione, controllo e autorizzazione delle note spese; gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione; gestione delle spese di rappresentanza e dei beni in rappresentanza
Principio di comportamento
Esiste la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza/beni di rappresentanza
Sono definite in modo chiaro le modalità operative per lo svolgimento delle attività, nonché per l'archiviazione della documentazione rilevante per spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza
È effettuato il controllo di merito sulla completezza e accuratezza dei giustificativi di supporto delle spese di rappresentanza, da parte della struttura aziendale preposta
Esiste un budget per le spese di rappresentanza e per i beni di rappresentanza approvato e monitorato nel tempo con l'individuazione di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito dal budget, ovvero un'apposita autorizzazione da parte del Direttore Generale
L'iter autorizzativo delle suddette spese è tracciato ed è prevista la segregazione dei soggetti deputati all'autorizzazione e al controllo delle stesse
È definita la tipologia delle spese sostenibili e dei limiti massimi delle spese
Sono individuati ruoli, responsabilità e modalità operative per l'approvazione di spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza extra budget
Sono adottate specifiche procedure che disciplinino la gestione degli acquisti, delle spese di rappresentanza e delle note spese e della tesoreria, con identificazione dei ruoli e delle responsabilità e chiara segregazione delle funzioni coinvolte
Sono identificati i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la P.A. per il sostenimento di spese di rappresentanza, sono definite le modalità di gestione *ad hoc* delle spese di rappresentanza con pubblici funzionari e sono previste e definite le relative tipologie e i limiti massimi
Gestione delle operazioni straordinarie
Principio di comportamento
È prevista una governance societaria che preveda adeguati livelli decisionali per operazioni di straordinaria amministrazione, quali la compravendita di beni immobili e partecipazioni societarie
È prevista la verifica sulle controparti delle operazioni di carattere straordinario e l'eventuale riscontro del carattere di operazioni con parti correlate
Processo di approvvigionamento
Attività di approvvigionamento di beni, servizi e appalti condotti dalla Società, comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori, della definizione delle vendor list
Divieto
È vietato negoziare condizioni contrattuali occulte, che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all'acquisto
Principio di comportamento
È assicurata la correttezza della esecuzione contrattuale (programmazione e coordinamento attività operative, gestione, consuntivazione e ricezione e collaudo), nonché dell'iter procedurale di acquisizione
Sono definiti i criteri di valutazione delle offerte ricevute dai fornitori e di formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese
Sono definite le modalità di presentazione delle offerte e la formalizzazione degli accordi con il fornitore selezionato

Sono definite le specifiche tecnico/ funzionali del progetto da realizzare o bene o servizio necessario e delle condizioni contrattuali (penali, ecc.)
Sono definiti i criteri e le relative modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto
È definita e aggiornata una lista di fornitori per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica con la definizione dei criteri di selezione degli stessi
Conferimento di incarichi libero professionali e di contratti a progetto
Principio di comportamento
Vi è il dovere del rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
Gestione degli acquisiti di beni, servizi e lavori
Dovere
Nei contratti, nelle lettere di incarico con Partner, Fornitori e eventuali altre Controparti coinvolte nelle attività a rischio, deve essere contenuta apposita clausola (o specifico accordo separato) che regoli le conseguenze della violazione, da parte delle controparti stesse, delle norme di cui al Decreto 231/2001, nonché di quanto disposto dal Modello e dal Codice Etico adottati dalla Società
Sono inserite specifiche clausole nei contratti con cui i terzi: (i) si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, (ii) dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati. Sono inoltre inserite clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo
Sono definite le modalità e i contenuti dell'informazione che devono essere forniti alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa che si occupa di una fornitura di bene, servizio, lavori deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti
Le modalità per il ricevimento e l'eventuale certificazione di avvenuto collaudo del bene acquistato, nonché gli eventuali disallineamenti devono essere opportunamente gestiti al fine di garantire la correttezza degli importi fatturati (anche mediante emissioni di note di credito da ricevere) e successivamente pagati
Vi deve essere specifica attestazione da parte del soggetto destinatario della prestazione (beni/servizi) della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato
Principio di comportamento
La gestione di ogni contratto di consulenza è assegnata a un incaricato con la necessaria supervisione del soggetto avente i poteri aziendali di rappresentare la società che opera altresì la supervisione dell'operato
È verificata l'adeguatezza della strategia di acquisizione
È prevista la verifica tra gli importi previsti nell'ordine d'acquisto e quelli indicati in fattura
È verificata l'avvenuta autorizzazione da parte della direzione della richiesta di acquisto e l'osservanza del regolamento aziendale
Sono individuati ruoli e responsabilità delle Direzioni/Funzioni coinvolte

Il processo di budgeting è formalizzato attraverso la definizione del modello di responsabilità e di controllo, nonché i connessi flussi autorizzativi, anche con riferimento alla gestione degli extra-budget, al fine di consentire la pianificazione e il monitoraggio dei costi e ricavi
Sono formalizzate le richieste di consulenza/prestazione professionale, nonché le motivazioni della consulenza e della scelta del consulente
È prevista la segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide la scelta del contraente, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni)
Il personale responsabile di posizione organizzativa nell'ambito delle Aree a rischio corruzione è sostituito nel caso in cui insorgano cause di incompatibilità o conflitto di interessi
I documenti giustificativi degli incarichi conferiti sono archiviati e tracciati
Viene verificato che le richieste di approvvigionamento arrivino da soggetti autorizzati
Le modalità per la gestione della individuazione, selezione e attribuzione dell'incarico a consulenti e collaboratori che svolgono prestazioni professionali a favore della Società sono formalizzate con la definizione di criteri oggettivi, trasparenti e documentabili di assegnazione dell'incarico e, laddove possibile, la comparazione tra diversi offerenti
L'Ente lavora solo con controparti che operano in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle leggi anticorruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società; a tal fine, annualmente viene effettuata una ricognizione in idonei database, interrogazioni internet, nonché una richiesta di casellario giudiziale per accertarne il comportamento
Sono individuati i soggetti responsabili di ogni singolo passaggio dell'iter di approvvigionamento attraverso l'apposizione della sigla a validazione di ogni fase
Sono definite regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di approvvigionamento, volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di costo, qualità e tempo
È previsto il monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie
Sono previste le modalità di gestione e le relative approvazioni per eventuali modifiche / integrazioni degli ordini d'acquisto
È richiesta, almeno per acquisti al di sopra di un valore soglia definito, per la qualifica del fornitore, di un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti e di un'autocertificazione di regolarità retributiva e contributiva
Gestione degli appalti e subappalti (servizi e opere)
Dovere
Sono formalizzati i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione da parte delle Strutture Organizzative coinvolte nell'intero processo, le quali devono garantire che i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, nonché le modalità di esecuzione delle prestazioni siano stati individuati in modo da non impedire o falsare un effettivo confronto concorrenziale
Sono inserite specifiche clausole con cui i terzi dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da (nome ente), nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo
Principio di comportamento

Sono inserite specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Nella documentazione di gara per appalti di servizi e opere sono previste clausole standard riguardanti i costi della sicurezza e le norme vigenti in materia di lavoro - tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano - che gli appaltatori dichiarino di conoscere e che si obblighino a rispettare
Gestione dei contratti
Principio di comportamento
I contratti prevedono l'inserimento di specifiche clausole anticorruzione
Gestione delle anagrafiche fornitori
Principio di comportamento
È previsto il controllo delle anagrafiche fornitori, al fine di verificare la presenza di fornitori inseriti in black-list e controllo preventivo per verifica della corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente
Gestione delle consulenze (es. amministrative, fiscali, tecniche)
Principio di comportamento
Sono evidenziate le eventuali possibili criticità riscontrate nelle attività svolte dal Consulente nell'esecuzione del rapporto ed è allertata immediatamente la funzione competente
Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale
Principio di comportamento
È previsto il controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi)
Processo di Fatturazione Attiva
Fatturazione a enti e soggetti privati di prestazioni e servizi sanitari
Principio di comportamento
Monitoraggio di situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate (quali la concessione di termini particolarmente lunghi, o la previsione di modalità di pagamento inusuali)
Gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni
Principio di comportamento
Monitoraggio dell'incasso del credito, con evidenziazione di situazioni anomale
Gestione della fatturazione attiva/passiva
Principio di comportamento
È previsto il controllo, attraverso i sistemi informatici aziendali, al fine di evitare la duplice registrazione della fattura e dei pagamenti
Gestione delle anagrafiche clienti
Principio di comportamento
Adozione di una specifica procedura che disciplini l'inserimento anagrafico di nuovi clienti, o le variazioni dei dati presenti, e identifichi i ruoli e le responsabilità nel processo di fatturazione attiva
Negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con enti e soggetti privati
Principio di comportamento
Devono essere forniti - con spirito collaborativo e con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività – tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Responsabile Interno

Vendita di servizi ai clienti
Principio di comportamento
È necessario verificare la coerenza tra contratto di prestazione del servizio, fattura attiva, incasso del credito. Deve essere raccolta la documentazione attestante l'effettività del servizio reso
Processo di gestione del contenzioso
Gestione di contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali
Dovere
Il monitoraggio dell'inizio di qualunque attività di verifica tributaria, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nei riguardi della società deve realizzarsi comunicando, con apposito modulo, l'inizio delle attività, i soggetti coinvolti e i temi trattati. Il report viene inviato al responsabile funzionale diretto e al Direttore Generale/Amministratore delegato
Processo di gestione delle risorse umane
Gestione del regolamento aziendale per trasferte, rimborsi spese, utilizzo benefit, mezzi in dotazione
Principio di comportamento
È previsto il controllo e la necessaria approvazione della nota spese da parte del responsabile
È prevista l'autorizzazione specifica per la trasferta di un dipendente, da parte di un adeguato livello gerarchico
Gestione delle missioni/trasferte: gestione, controllo e autorizzazione delle note spese; gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione; gestione delle spese di rappresentanza e dei beni in rappresentanza
Principio di comportamento
Sono previsti meccanismi di gestione di eventuali superamenti dei limiti/vincoli definiti e la previsione dell'approvazione della nota spese da parte del supervisore in linea con i criteri prefissati
È previsto il monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente
Selezione, assunzione e formazione del personale
Principio di comportamento
Con riferimento alle risorse umane sono condotte specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza dei sistemi informativi per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi
Con riferimento alle risorse umane vi è una valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso
Deve essere erogata formazione specifica in materia di acquisizione beni, servizi e lavori per i dipendenti coinvolti nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento
Processo di redazione del bilancio
Bilancio e comunicazioni periodiche
Dovere
Sono indicati: i dati e le notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; le altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna, che deve rispettare i termini fissati dalla legge
Sono formalizzate e diffuse, al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati

Vi deve essere la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato
Principio di comportamento
I controlli effettuati e documentati riportano la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/revisore
Sono impiegati consulenti qualificati che consentano di garantire il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter c.c., nonché il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (art. 2424 e ss. c.c.)
Sono individuati meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le Funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprendono idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi
Sono formalizzate istruzioni rivolte alle Funzioni con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione Amministrativa e Finanziaria in relazione alle chiusure annuali e infrannuali, con quali modalità e la relativa tempistica
Sono definiti i compiti e le responsabilità di ciascuna Funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e un sistema di controllo che garantisca la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi
La tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dei soci, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione è di esclusiva competenza e responsabilità della Direzione Amministrativa che ne tiene archivio cartaceo e digitale conservando le carte di lavoro e le versioni superate
È richiesta la sottoscrizione di dichiarazioni di veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di funzione
Il progetto di bilancio deve essere tempestivamente trasmesso al Collegio sindacale e al Revisore Legale dei Conti, garantendo l'idonea documentazione di tale trasmissione
Deve essere utilizzato un sistema tracciato per la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati. Il sistema contabile prevede l'identificazione degli utenti e la tracciatura delle registrazioni
Viene acquisita dal Direttore Generale la lettera che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio da parte della Direzione Amministrativa
Processo finanziario
Gestione delle risorse monetarie e finanziarie, inclusi incassi e pagamenti
Divieto
È predisposto un regolamento dell'uso della cassa che impone l'utilizzo del contante nei limiti imposti dalla normativa e/o il divieto di utilizzo di altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

È posto il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento
Dovere
La cassa deve essere gestita con diligenza e nel rispetto delle normative vigenti. Può essere alimentata anche dagli incassi in contanti che riceve l'ufficio accettazione a fronte dei pagamenti delle prestazioni sanitarie da parte dell'utenza (ticket e libera professione). Le transazioni per gli acquisti spiccioli si effettuano a mezzo di carta prepagata.
Nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore
Tutte le operazioni che comportino il trasferimento e/o la compensazione di posizioni creditorie devono essere documentate e tracciate
I pagamenti al beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato allo stesso e presente in anagrafica. Non sono consentiti pagamenti mediante conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita. La funzione controllo verifica trimestralmente: cambiamenti di Iban, Iban esteri e tutte le modifiche di anagrafica fornitore intervenute
Con riferimento ai pagamenti vi deve essere: (i) l'attestazione dell'esecuzione della prestazione, (ii) i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute, (iii) l'iter per la predisposizione e l'autorizzazione della proposta di pagamento, (iv) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti, (v) la formalizzazione dell'attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita; le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto
Principio di comportamento
Chi opera con smart card e password on line (per operatività sui c/c intestati alla Struttura Sanitaria e/o al suo rappresentante legale) deve essere adeguatamente responsabilizzato circa la custodia, l'utilizzo e i limiti di azione all'uso delle stesse con chiara identificazione delle autorizzazioni che a determinate soglie debbono essere acquisite per procedere con la relativa uscita di c/c o di cassa
Compatibilmente con le risorse di personale, i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa sono separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie. In ogni caso, gli organismi di controllo verificano sempre la regolarità di tutte le operazioni
L'impiego di risorse finanziarie deve essere sempre motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione
La riconciliazione delle operazioni di cassa con le registrazioni contabili avviene a cura del servizio economico-finanziario e fiscale con cadenza settimanale. Una cassa periferica è tenuta dall'ufficio accettazione e ogni settimana gli incassi confluiscono nella cassa centrale tenuta dall'ufficio economico-finanziario e fiscale
Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile

Sono definite apposite linee di reporting periodico in merito alle transazioni finanziari dalla direzione amministrativa al CdA
Sono definiti i limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative assegnate
Sono definiti limiti di operatività a firma libera
Sono definiti meccanismi che consentano di assicurare il rispetto della segregazione delle funzioni tra chi intrattiene le attività operative e i contatti di natura anche commerciale, chi è autorizzato a sottoscrive il contratto/ordine e chi invece è autorizzato a disporre il pagamento degli impegni assunti
Vi è coincidenza di contenuti tra lo specimen di firma bancario e la delega di poteri attribuita dai preposti organi societari
È formalizzata una procedura per definire le modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi che preveda la necessaria separazione di funzioni
Deve essere prevista la separazione tra le Funzioni titolari delle attività di ordine e incasso-pagamento
È previsto il monitoraggio di disposizioni e prelievi dai conti correnti bancari
È prevista l'adeguata autorizzazione dell'apertura di nuovi conti correnti
È prevista una procedura relativa al processo di gestione dei pagamenti effettuati e una procedura consolidata relativa alla riconciliazione dei conti correnti
È previsto l'utilizzo di carte di credito aziendali, al fine di minimizzare o escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti
Processo Gestione Sistema Informativo
Gestione dati e informazioni riservate
Principio di comportamento
Con riferimento alla classificazione e controllo dei beni, i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets aziendali (ivi incluse le categorie di dati trattati) sono chiaramente e formalmente definiti
Gestione dei sistemi hardware
Principio di comportamento
La struttura, con riferimento alla sicurezza fisica e ambientale, adotta adeguati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature
Gestione dei sistemi informativi aziendali
Dovere
Con riferimento alle risorse umane è previsto l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto, con firma per ricevuta da parte della Struttura
Principio di comportamento
Al fine di garantire una adeguata gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni la struttura è dotata di una verifica di controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi
Esiste un inventario fisico dei beni informatici della Struttura e viene costantemente aggiornato
Sono formalmente definite le modalità di inventariazione dei beni aziendali (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico
Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione del contenuto delle banche dati
Gestione dei sistemi software

Principio di comportamento
Vi è la gestione delle policy aziendali per distribuzione software e accesso ai programmi
Gestione delle attività relative alla sicurezza informatica
Principio di comportamento
Al fine di garantire una adeguata gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni la struttura è dotata di una protezione da software pericoloso
Al fine di garantire una adeguata gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni la struttura è dotata di una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale
Con riferimento all'organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni sono formalmente definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi
Con riferimento all'organizzazione della sicurezza per gli utenti interni sono formalmente definiti i ruoli e la responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici
Con riferimento alla crittografia vi è l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche
Con riferimento alla gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica sono poste in essere adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica, e in particolare vi è attenzione per la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva
Con riferimento alla gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica sono poste in essere adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica, e in particolare vi è una chiara identificazione dei ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica
Con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi esistono procedure che garantiscono la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni
Con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi vi è l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti
Con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi vi è una chiara e formalizzata policy per la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni
Gestione di accessi, account e profili
Principio di comportamento

Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista una lista di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è prevista una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è previsto il blocco delle postazioni di lavoro dopo un periodo predefinito di inattività
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni è previsto l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete
Sono formalmente definite le modalità di monitoraggio delle banche dati al fine di prevenire accessi non autorizzati mediante un sistema che monitorizza gli accessi
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni sono previste regole per l'utilizzo e la custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.)
Con riferimento al controllo degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni sono previsti piani e procedure operative per le attività di telelavoro
Gestione di tutte le attività aziendali nelle quali è previsto l'utilizzo di servizi informatici
Principio di comportamento
La struttura è dotata di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo con l'indicazione: (i) delle modalità di comunicazione, (ii) delle modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi
Inserimento, gestione, elaborazione e archiviazione dei dati contabili immessi nei sistemi informatici aziendali
Principio di comportamento
I dati e le informazioni per la Funzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse devono essere disponibili attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema
Ogni modifica ai dati contabili può essere effettuata solo dagli utenti del sistema contabile
È definita con apposito regolamento la procedura relativa all'archiviazione dei documenti contabili, delle scritture contabili obbligatorie e dei registri fiscali obbligatori, secondo le disposizioni dettate dal codice civile
È prevista la periodica verifica della corrispondenza del luogo di effettiva conservazione delle scritture contabili
Esiste un sistema di backup, a livello di sistema informatico, che preveda la conservazione elettronica delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi e adeguati livelli autorizzativi per l'accesso informatico ai backup e per la facoltà di cancellare quanto registrato

Predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti per via o su supporto telematico o informatico
Principio di comportamento
Al fine di garantire una adeguata gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni la struttura è dotata di una procedura per la gestione di dispositivi rimovibili
L'archiviazione della documentazione relativa ad ogni procedura di acquisto deve essere caratterizzata da completezza, qualità, sicurezza, modalità di ricerca e individuazione, in modo da consentire la tracciabilità degli approvvigionamenti
La responsabilità di una operazione contabile/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione
Attività di backup e gestione in caso di disaster recovery
Principio di comportamento
Al fine di garantire una adeguata gestione delle comunicazioni e dell'operatività per il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni la struttura è dotata di backup di informazioni e software
La struttura è dotata di backup di strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati
Processo di gestione della cartella clinica e diagnosi
Gestione della cartella clinica e diagnosi
Dovere
Deve essere condotta una attività di analisi e sviluppo dei modelli e dei contenuti per la cartella clinica informatizzata, in collaborazione con il responsabile dell'area assistenziale; devono essere create scale di valutazione, di gestione della piattaforma e voci di database per quanto non presente nei moduli standard
Processo di gestione dei rapporti con Enti Pubblici
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici e/o terzi che svolgono attività regolatorie, di vigilanza e verifiche ispettive (es. Accreditamento, ASL, NAS, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Comune di San Giovanni Rotondo, ARPA, vigili urbani)
Dovere
Le comunicazioni trasmesse alle Autorità devono essere riepilogate in un apposito Registro e sono tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche
In caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, deve essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti con immediata informativa al Direttore Generale, definizione del team e report degli incaricati
Sono formalizzate le direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con gli altri organi di controllo
Tutte le funzioni competenti devono, almeno trimestralmente, inviare un report al Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, anche in caso di assenza di nuovi rapporti
Principio di comportamento
L'organigramma aziendale tiene conto ed esplicita gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza
Sono formalmente individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità, previste o prescritte da leggi o regolamenti
Tutte le informazioni e i documenti richiesti sono adeguatamente archiviati e conservati

È formalmente identificato un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e gli altri organi di controllo, appositamente delegato dai vertici aziendali
È formalmente tracciato il processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (es. mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità)
Sono definiti i flussi informativi formalizzati tra le Funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi
Sono formalmente individuati i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti
Gestione dei rapporti istituzionali e contrattuali con enti della P.A. (es. ASL, Regione, Ministeri competenti) nell'ambito delle prestazioni sanitarie
Principio di comportamento
Formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A.

4 reati tributari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 24 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5 Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso gli uffici della Direzione Risorse Umane.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo odv@operapadrepio.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TRI 1	Il Responsabile Finanza e Bilancio trasmette all'organismo di vigilanza copia della "relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio" e copia della "relazione del collegio sindacale all'assemblea"	E-mail di comunicazione	Finanza e Bilancio	annuale